



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Assise di Palmi composta dai signori:

- | | | |
|-----------|-----------------------|--------------------|
| 1) Dr. | Salvatore MASTROENI | Presidente |
| 2) Dr.ssa | Rosa Maria PUTRINO | Giudice Magistrato |
| 3) Sig. | Carmela FIERAMOSCA | Giudice Popolare |
| 4) Sig. | Francesca DELFINO | “ |
| 5) Sig. | Lidia VIOLA | “ |
| 6) Sig. | Giuseppa MALIVINDI | “ |
| 7) Sig. | Maria Antonia MARTINO | “ |
| 8) Sig. | Rosa Maria FELICE | “ |

Dr. Giuseppe VERZERA Pubblico Ministero
Giovanni GULLI' Assistente Giudiziario

SENTENZA

NEL PROCEDIMENTO PENALE CONTRO:

- 1) **LAURO Giacomo Ubaldo**, nato il 16/05/42 a Brancaleone (RC)
Collaboratore di Giustizia

IMPUTATO

- del delitto p.p. dagli artt. 110, 112 n° 1 e 285 C.P., perché in concorso con SILVERINI Vito (deceduto) ed in numero superiore a tre persone ignoti allo stato nella qualità di mandanti, LAURO GIACOMO nella qualità di fornitore dell'esplosivo, e SILVERINI Vito e persone rimaste ignote quali esecutori materiali, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, commettevano strage facendo brillare una carica di esplosivo lungo la tratta ferroviaria Salerno-Villa S. Giovanni in prossimità della Stazione di Gioia Tauro in concomitanza del passaggio del convoglio "Freccia del Sud" proveniente dalla Sicilia e DIRETTO A Torino provocando, così, il deragliamento del treno e la conseguente morte di CACICCA Rita, FASSARI Rosa, GANGEMI Andrea, MAZZOCCHIO Nicolina, PALUMBO Letizia e VASSALLA Adriana, nonché il ferimento di numerosissime persone.
(già capo H/1 dell'originaria imputazione)

in località Gioia Tauro (RC) il 22/07/1970.

All'udienza del 27/02/2001 l'imputato chiede procedersi con rito abbreviato.

Il P.M. produce il proprio fascicolo e conclude con richiesta di derubricazione del reato contestato in danneggiamento aggravato, concessione dell'attenuante speciale della collaborazione, n.d.p. per intervenuta prescrizione.

Il difensore Avv. Maria Claudia Conidi conclude in conformità alle richieste del P.M..

MOTIVI DELLA DECISIONE

SVOLGIMENTO DEL DIBATTIMENTO

Con decreto del 19/4/1996 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Reggio Calabria disponeva il giudizio nei confronti di Lauro Giacomo Ubaldo, per rispondere del reato di concorso in strage volta ad attentare alla sicurezza dello Stato.

All'udienza all'uopo fissata, del 25/6/1996, il processo veniva rinviato per profili relativi alla composizione della Corte.

Si susseguivano, quindi, una serie di rinvii sostanzialmente determinati dalla omessa individuazione (e relativa notifica) delle persone offese, risultata estremamente difficile per i ridotti elementi in atti e atteso il tempo trascorso.

All'udienza del 5/7/2000 la Corte disponeva, con ordinanza, la prosecuzione del dibattimento, pur non essendo state individuate tutte le persone offese, ed effettuate le relative notifiche, ai sensi degli artt. 419 e 429 C.p.p., avuto riguardo alle modifiche introdotte dalla Legge 16/12/1999 n.479, come specificato nell'ordinanza che si richiama.

Seguivano, tuttavia, dei rinvii determinati dalla mancata traduzione tempestiva dell'imputato, soggetto a protezione, e da ultimo a profili connessi alla composizione della Corte.

All'udienza del 27/272001 si procedeva, su richiesta dell'imputato, con il rito abbreviato e, dopo l'interrogatorio del Lauro, e acquisito il fascicolo del pubblico ministero, le parti concludevano come da verbale.

IL FATTO, IL PRECEDENTE PROCESSO E LA GENESI DEL PROCESSO ODIERNO.

La peculiarità del processo, che ampiamente si riversa, poi, sulle prove assunte e sull'intero svolgimento ed esito dello stesso, sta nel forte scarto temporale tra il fatto e l'accertamento delle cause che l'hanno determinato, nelle incertezze sulla sua configurazione giuridica ancor prima dell'individuazione dei responsabili dello stesso o, comunque, l'acquisizione di risultanze sugli autori.



CORTE D'ASSISE PALMI

L'insufficienza delle iniziali indagini, del resto, emerge palesemente ove si rilevi che all'origine non si percepì neppure la natura dolosa di quello che venne, infatti, considerato inizialmente come un disastro colposo.

La scarsa segnalazione al Procuratore della Repubblica di Palmi, del 22 Luglio 1970, da parte del dirigente del Commissariato Compartimentale di P.S. di Reggio Calabria, in linguaggio burocratico e telegrafico, illustra già l'entità della tragedia, verificatasi in quella data in Gioia Tauro e che costituisce l'evento solo successivamente individuato nella sua reale natura ed ascritto oggi al Lauro:

“Seguito segnalazione telefonica odierna, comunicasi che oggi 22 luglio 1970, at ore 17.10, prossimità Gioia Tauro, lato Reggio Calabria, verificavasi deragliamento dodici vetture et bagagliaio treno direttissimo viaggiatori “PT”, proveniente Sicilia et diretto Torino composto n° 18 veicoli trainati da locomotore 646.102. Nell'occorso decedevano sei viaggiatori di cui 5 donne et un uomo non ancora identificati. Altri 47 viaggiatori rimanevano feriti di cui 37 ricoverati presso Ospedali Civili di Palmi et Taurianova, mentre rimanenti, dopo sommarie medicazioni, proseguivano viaggio. Ingenti danni subivano materiale rotabile, armamento et linea aerea elettrica contatto viaggiatori rimasti illesi proseguivano viaggio con altri convogli in partenza da Gioia Tauro. Circolazione treni tra stazione di Palmi et Gioia Tauro rimasta impedita su entrambi binari per cui Amministrazione Ferroviaria habet organizzato trasbordi con autopulmann tra Palmi et Rosarno. Sul posto recatosi sottoscritto con personale Polfer dipendente fatto affluire anche da postri polfer vicini per servizio, soccorso viaggiatori et vigilanza in collaborazione alter forze di polizia. Indagini in corso da parte personale Polfer dipendente come da delega di V.S. Ill.ma.”

I successivi rapporti, del Commissariato di pubblica sicurezza di Reggio Calabria, del 28 Agosto 1970 e 9 Settembre 1971, ascrivevano il fatto a ragioni tecniche, con ipotesi di responsabilità colpose ma escludendo, esplicitamente, la natura dolosa e l'uso di esplosivi.

In particolare dal primo rapporto emergeva:

- che il 22 Luglio 1970, alle ore 17.10 circa, sulla linea ferroviaria Battipaglia-Reggio Calabria, all'altezza di Gioia Tauro, deragliavano 12 carrozze, su 17, del treno direttissimo viaggiatori P.T.(treno del sole), proveniente dalla Sicilia e diretto a Torino;

CORTE D'ASSISE PALMI

- che morivano sei viaggiatori (Gangemi Andrea, Vassallo Adriana, Fassari Rosa, Caccia Rita, Palumbo Letizia, Mazzocchio Nicolina) e restavano feriti altri 77 viaggiatori;
- che .. “gli elementi acquisiti nel corso delle prime indagini consentivano di escludere, nel fatto, irregolarità facenti carico al servizio movimento”, risultando il transito su quel binario correttamente libero per il treno;
- che dall'ispezione era emerso, tra l'altro, che il treno, in esito al deragliamento, si era rotto in più punti, che non risultavano tracce di urto del mezzo di trazione con ostacoli, che le alterazioni alle rotaie apparivano collegarsi ai punti di deragliamento;
- che era stata eseguita anche una seconda ispezione e venivano sentiti numerosi viaggiatori... ”poiché erano circolate voci- con riferimento alle note manifestazioni di protesta che avevano avuto luogo in Reggio Calabria e Villa S. Giovanni per la questione del capoluogo regionale- secondo le quali non si poteva escludere l'ipotesi che il disastro ferroviario avesse origine dolosa, le indagini venivano orientate anche in tale direzione”;
- che...” dalle risultanze delle ispezioni eseguite e dalle dichiarazioni a verbale non sono emersi elementi che convalidassero l'ipotesi di cui sopra, anzi, le risultanze stesse, portano alla esclusione di un'azione criminosa”;
- che nel corso di una ispezione sui luoghi avevano un grosso gruppo di ingegneri delle ferrovie dello Stato e che ne era emerso un tratto in cui le rotaie presentavano tracce di sfregamento...”lasciate, probabilmente, da un oggetto metallico sporgente oltre la normale sagoma dei veicoli in transito, e più precisamente da qualcheduno di quelli componenti il treno P.T., che ne avrebbe causato lo svio”, emergendo però successivamente che erano state causate da una macchina che aveva eseguito lavori di livellamento dei binari e anche in tratti posti più avanti rispetto al luogo del disastro;
- che l'addetto al servizio ristoro, tale Picciotto Salvatore, aveva avvertito, subito prima del deragliamento, un rumore anormale proveniente dalla ruota del carrello del sesto scompartimento dove si trovava, e che quindi la vettura aveva cominciato a deragliare;
- che il macchinista Bilardi aveva dichiarato, oltre alla regolarità della prova del freno e della stessa marcia del Treno fino agli scambi d'ingresso della stazione di Gioia Tauro, che all'improvviso ..” aveva avvertito un botto meccanico, altrimenti da lui spiegato in sob(b)alzi e strappi subiti dal locomotore, come se al mezzo di trazione fosse venuta a mancare qualcosa sotto”;



CORTE D'ASSISE PALMI

per il successivo transito di rotabili. Si era formato infatti un accentuato sghebo ed una stortura planimetrica; la rotaia destra aveva assunto una deformazione permanente rilevabile anche dalle fotografie.

In tali condizioni di viabilità ed a causa delle concomitanti perturbazioni dinamiche...fuorviava verso l'esterno della curva il carrello anteriore della 6° vettura.." e poi tutte le altre dodici vetture che incontravano il binario sempre più dissestato.

La perizia, come si vedrà meglio più avanti, esaminava ed escludeva una serie di possibili cause dello svio e cioè l'errore di guida, di scambi, il difetto del materiale rotabile e le avarie imputabili all'armamento.

Escludendo in particolare che l'asportazione della suola interna, come già descritta, potesse essere effetto e non causa dello svio, con dettagliata spiegazione tecnica i periti evidenziavano la necessità di ricollegare tale asportazione, e lo svio, a cause dolose.

Nel corso dell'istruttoria i consulenti fornivano una risposta scritta ad una serie di quesiti posti dal giudice istruttore e dal P.M., e veniva altresì espletata una perizia balistica e sulle risultanze di entrambi tali accertamenti si tornerà più avanti.

All'esito della formale istruttoria, su conforme richiesta del pubblico ministero, il giudice istruttore di Palmi, con sentenza del 30 Maggio 1974, dichiarava di non doversi procedere nei confronti degli originari imputati, per il reato loro ascritto di cui all'art. 449 C.p.p., per non aver commesso il fatto.

Appariva certa la esclusione di cause colpose del disastro, venivano quindi richiamate le conclusioni peritali sulla probabile causa collegata ad attentato dinamitardo, pur con il dubbio relativo al fatto che non era stata percepita da alcuno la detonazione.

Al riguardo, il P.M., nella sua requisitoria, aveva incentrato la sua richiesta sui seguenti rilievi:.. "Invero per quanto vi è da rimanere perplessi sul fatto che il pomeriggio del 20 Luglio da nessuna persona furono udite delle esplosioni nella zona interessata, tuttavia deve ritenersi attendibile la spiegazione data dai periti e il disastro causato dall'esplosione di un ordigno che determinò lo strappo di parte della suola del binario (m. 1,80) la distruzione di tre traversine e la deformazione di una piastrina, come risulta dimostrato dalle relazioni di perizia balistica, nella quale è detto che il distacco di suola di rotaia fu provocato da carica esplosiva, così come gli altri reperti riscontrati in quel medesimo punto a circa 20 metri dalla travata metallica. ...".

Per completezza espositiva va rilevato che un inquietante volantino, del gruppo anarchico Bielli, del 17/5/1973, trasmesso dalla Procura di Salerno, città dove risultava diffuso, alla Procura di Palmi, sortiva solo gli effetti di una burocratica allegazione agli atti.

In quel volantino veniva denunciato il comportamento della polizia e della magistratura, perché impegnati a nascondere la natura fascista della strage di Gioia Tauro, e si scriveva che alle sei vittime erano da aggiungersi cinque anarchici che avevano perso la vita "in un incidente stradale fatto passare per tale"(lo scontro con un camion guidato da un esponente del Fronte Nazionale di Borghese), verificatosi il 27/9/1970, in realtà uccisi perché avevano svolto un'indagine e scoperto delle responsabilità su quell'attentato.

La decisione adottata dal giudice istruttore non portò nell'immediatezza a un nuovo processo per la individuazione dei responsabili dell'attentato, avendo quel giudice ritenuto peculiarmente, pur nell'accogliere le motivazioni dei periti, incentrate sull'uso dell'esplosivo, anche per prosciogliere gli imputati, che però il fatto dell'attentato restasse "nel limbo delle congetture" e che non ne derivasse la doverosità di nuove indagini.

Prescindendo dalla valutazione, non preclusiva, di quel giudice, è evidente che le conclusioni dei periti, più il dato nuovo costituito dalle dichiarazioni del Lauro, costituiscono la genesi del presente processo, rilevando il concatenarsi armonico di tali due distinti elementi di prova.

IL NUOVO PROCESSO. VALENZA DEGLI ELEMENTI ACQUISITI IN PRECEDENZA.

Il nuovo processo parte storicamente dalle dichiarazioni del Lauro, che nell'ambito di un'ampia collaborazione con la giustizia, relativa a una cospicua pluralità di fatti e di responsabilità, personali e di terzi, ha evidenziato anche la matrice dolosa di quel disastro ferroviario e fornito elementi specifici sui responsabili.

Per continuità espositiva sulle indagini, e costituendo il fatto la base anche dell'odierno processo, e una conferma anticipata alle dichiarazioni del Lauro, richiamando tutto quanto precedentemente riportato sull'evento e sulle indagini dell'epoca, l'esposizione può proseguire innanzitutto sulle emergenze che portano ad affermare che il disastro ferroviario

CORTE D'ASSISE PALMI

di Gioia Tauro integra giuridicamente una fattispecie di attentato con uso di materiale esplosivo.

Ritiene questo giudice, tramite il vaglio di quelle medesime risultanze del primo processo, con il solo arricchimento delle dichiarazioni del Lauro, del cui contenuto e spessore si tratterà più avanti, che, come concluse il P.M. dell'epoca, il fatto andava collegato alla collocazione di un ordigno esplosivo.

In tal senso depongono, in modo univoco, tutte le perizie espletate in quel processo, i copiosi elementi in esse posti in evidenza e già superiormente segnalati, in particolare quella percezione di un addetto al servizio sul treno del botto e del deragliamento, la sua localizzazione nel punto in cui risulta tranciata la suola interna del binario e le traversine, dove peraltro sono stati rilevati una buca e pietrisco alla massicciata, le analogie con una serie di episodi analoghi, la circostanza che in quel contesto spaziale e temporale attentati simili si erano verificati copiosamente, il dato indiscusso che il deragliamento successivo era in grado di spiegare la mancanza di precise tracce dell'esplosivo e la circostanza che anche in altri casi, di sicura matrice dolosa e con uso di esplosivo, non si erano parimenti trovate tracce e, da ultimo, la circostanza che l'esigenza assoluta del botto, avvertita nelle indagini come ragione di esclusione dell'ipotesi dolosa, appare errata. Ciò da un verso per il profilo della non considerazione del fatto che il limitato incidere sul binario, pur tale da determinare poi lo sconvolgente deragliamento, dimostra già che non vi era stata una carica tale da far saltare in aria un treno ma solo da danneggiare un piccolo tratto di binario e parzialmente e d'altro verso, ma in consonanza, che la ricostruzione sistematica degli attentati dell'epoca e del luogo (ricostruibili dalle perizie ma anche da processi allegati) comprovano in ampia parte il carattere sempre gravissimo ma anche dimostrativo, intimidatorio-propagandistico degli attentati, realizzati con modalità tali da consentire tempestivi accertamenti ed interventi e quindi da evitare stragi.

Circostanza questa che, anch'essa, tornerà nelle dichiarazioni del Lauro, che narra dello sgomento dell'esecutore materiale per la strage, che non volevano e cui non erano preparati, e che ricollegava alla probabile circostanza che i macchinisti non avessero notato lo stato dei binari per il sole negli occhi, restando in anticipazione e in più punti suffragata la sua "confessione" (e, anzi, consentirà una valutazione a lui favorevole pur a fronte di deplorabili contraddizioni) ma che qui rileva per evidenziare come proprio quella mira abituale, di realizzare un mero danneggiamento, ben giustifica l'utilizzazione di carica

CORTE D'ASSISE PALMI

- a) effettuare una più minuziosa visita al materiale rotabile presso la squadra rialzo di Napoli Smistamento;
- b) fare effettuare prove metallo grafiche all'Istituto Sperimentale delle FF. SS. sulla sezione di rotaia che presentava asportazione di un tratto di suola;
- c) effettuare prove di resistenza sulla traversa e sulle caviglie presso l'Istituto di Scienza delle Costruzioni dell'Università di Napoli (Facoltà Architettura).

Per quanto all'ipotesi "a" furono inviate al D. L. di Napoli-Smistamento la locomotiva E 646102 ed alla S. R. di Napoli le carrozze BZ 518350- 80040-6 -BZ 508320- 48783/O. la WL 516606-52009/1 nonché tutti i pezzi reperiti appartenenti alle carrozze n. 518359, 40139/6, BZ 518344, 40244/2 ribaltatesi a seguito del deragliamento.

I periti ZERILLI e POLESE ed altri esaminarono tale materiale come da verbale n. 8: si ebbe la conferma che nessun difetto del materiale era preesistente allo svio e potesse averlo provocato.

Per l'esame ipotesi "b" furono inviati all'Istituto Sperimentale delle FF. SS. di Roma per un'indagine metallografica due spezzoni della rotaia posta all'esterno della curva al Km. 349+827.

Tali spezzoni furono individuati dalla Commissione al completo, uno con il n. 1, l'altro con il n. 2; il primo era lungo m. 3. il secondo m. 2.5. entrambi avevano in comune il taglio di separazione.

Furono anche inviati a Roma alcuni frammenti e porzioni di materiale asportati dalla suola degli spezzoni in quanto essi presentavano per la lunghezza di m. 1,80 l'asportazione parziale di un lembo della suola da un lato interno al binario.

I risultati dell'esame sono riportati integralmente nell'all. A e possono così sintetizzarsi.

L'Istituto dopo aver dato un'esauriente documentazione fotografica ha tentato di ricomporre attraverso il punto di rottura "c" dei due principali frammenti staccatisi dalla suola e poi -accostando insieme l'altro spezzone di rotaia n. 2. nell'altro punto di rottura "B"- tutta la striscia di materiale risultante asportato dalla suola stessa (v. fig. 1-6 all.10)..

Dopo (v. foto 8-all.10) sono stati ricollegati al pezzo principale altri frammenti secondari che da detto pezzo si erano staccati nei punti "D" ed "F". Va poi notato che la porzione di suola staccata dalla rotaia all'altezza di questi frammenti. risulta sfaldata in più piani longitudinali sfalsati e che le superfici di distacco, pur rilevando il carattere dello scorrimento per sollecitazioni di taglio, si presentano anche sfrangiate e contorte come per effetto di una tranciatura (fig. 9-all. 10).

CORTE D'ASSISE PALMI

E' stato infine rilevato che dal lato delle superfici di steccatura i due principali frammenti della suola presentavano intacche lunghe, accompagnate da spennature del materiale rivolte verso l'alto della rotaia (fig. 10-11. all.10).

L'esame macrografico tende ad accertare la presenza nella rotaia di difetti; ora mentre fuori della zona di danneggiamento la rotaia non aveva alcun difetto macroscopicamente apprezzabile, in quella danneggiata essa presentava una discontinuità interna longitudinalmente estesa, del tipo indicato nella fig. 14. all. 10, essa potrebbe essere attribuita ad uno strappo interno al materiale durante la laminazione a caldo.

L'impronta per impressione Baumann di una sezione trasversale della rotaia lontana dalla zona danneggiata, dimostra la presenza di solfuri distribuita con sufficiente uniformità nella sezione della rotaia, mentre la macrografia per attacco con persolfato di ammonio in soluzione acquosa della stessa sezione trasversale non rileva anomalità degne di rilievo.

L'esame frattografico denota che le superfici di distacco della suola sono molto diverse tra di loro. Esse sono riportate nelle fig. 15-16-17-18-19-20-21 dell'all.10.

La fig. 15 dello stesso allegato mostra una rottura costituita da una striscia alla base della suola, con superficie inclinata fratturata verso l'alto e da un'altra striscia opposta, interessante la zona di steccatura alterata con rigatura di sfregamento longitudinali.

Tra dette strisce di distacco la rottura stessa presenta da un lato una superficie striata prevalentemente liscia e da un altro lato una superficie nervata prevalentemente cristallina come dovuta ad uno strappo longitudinale con senso di propagazione verso l'estremità.

Nelle fig. 16 e 17 sono illustrate le superfici complementari di distacco dello stesso tratto e si osserva una rottura caratterizzata in parte da zone lisce con lievi striature in senso verticale alla rotaia ed in parte da zone nervate di schianto aventi i caratteri di una rottura con propagazione in direzione delle estremità.

Nelle fig. 18 e 19 sono state poste a confronto le superfici complementari di distacco.

La superficie di frattura del frammento, rimasta integra, presenta un tratto in cui la rottura ha forma pressappoco regolare: in essa si notano una piccola fascia (F) di frattura di schianto alla base della suola e, nella parte rimanente, una superficie liscia (L) al quanto bombata, convessa, cosparsa da striature nascenti dal limite interno della fascia di cui sopra e dirette verso la superficie di steccatura della rotaia.

Oltre tale tratto la superficie di distacco del frammento presenta un'altra zona liscia, quasi piatta, ed una zona nervata corrispondente alla base della suola, con le stesse

CORTE D'ASSISE PALMI

caratteristiche, sia per aspetto cristallino, sia per verso di propagazione delle zone analoghe viste in precedenza.

Nelle fig.20 e 21 sono riportate le superfici complementari di distacco. L'aspetto caratteristico della

superficie liscia che si rileva in tutto il tratto suddetto con striature in senso verticale, dimostra, lo scorrimento del materiale in conseguenza di sforzi di taglio.

Nella figura 21 si nota in un piano longitudinale retrostante la superficie (L), un esteso tratto di rottura nervata di schianto con senso di propagazione della rottura stessa, diretto verso l'estremità della zona danneggiata

Invece nella fig.18 si vede che la rotaia risulta così profondamente alterata dallo sfregamento subito dopo la separazione del frammento da presentare delle rifollature di materiale verso il basso, per deformazione plastica a freddo per cui non è possibile trarre alcuna conclusione.

Gli esami micrografici sono stati eseguiti per verificare le condizioni strutturali dell'acciaio in corrispondenza delle varie zone di distacco nella suola che all'aspetto si sono rilevate lisce con segni più o meno evidenti di striature.

Le micrografie eseguite in corrispondenza alle zone (L) delle figure precedenti, su sezioni normali, dimostrano segni di incrudimento locale dell'acciaio, il che è una conferma dello scorrimento reciproco per azioni di taglio delle superfici separate.

Infine l'analisi chimica, le prove meccaniche su barrette ricavate nella mezzeria del fungo della rotaia, a distanza della superficie di rotolamento pari a 2/5 dell'altezza del fungo stesso, e le prove di resistenza su barrette tipo Mesnager, prelevate nella posizione per ciascuna di esse a fianco indicate, hanno dato i risultati qui di seguito indicati:

elementi cercati e risultati ottenuti espressi in %

carbonio	0,43
manganese	1,20
silicio	0,21
solfo	0,043
fosforo	0,027

- diametro della barretta

mm. 10

- carico unitario di snervamento (ricavato dal diagramma) Rs kgf/mm² 51,2

CORTE D'ASSISE PALMI

Per le piastre è da notare che i campioni non corrispondono ai tipi UNI 3551-1966, così come non corrispondono ai tipi UNI 3553-1959, le piastrine di stringimento e di distanziamento.

Questo è giusto perché in realtà si tratta di attacchi tipi francese, cosiddetti "alleggeriti" messi in opera dalle F.S. solo recentemente.

Su questi elementi non era necessario eseguire prove di alcun tipo; queste invece sono state eseguite sulle caviglie sottoponendole a prove di strappo.

Il valore di N allo sfilamento è stato di 700 kg.

La prova è stata effettuata su campione integro ed in effetti il saggio è stato prelevato sfilando la rotaia senza svitare assolutamente la caviglia.

Lo schema è riportato nella fig.1, disegno n. 7.

La prova su legno ha dato luogo ai risultati riportati nelle tabelle seguenti:

PROVA DI COMPRESSIONE

	Dimensioni	Carico di rottura Unitario (Kg./c ²)		Data di prova	Contrassegno
	2,6*2,8*1,1	611,3		1/02/1971	Car. Longit. (°)
	2,4*2,8*4,0	543,2		01/02/1971	“ “
	2,8*2,8*3,8	605,9		01/02/1971	“ “

CORTE D'ASSISE PALMI

Per le piastre è da notare che i campioni non corrispondono ai tipi UNI 3551-1966, così come non corrispondono ai tipi UNI 3553-1959, le piastrine di stringimento e di distanziamento.

Questo è giusto perché in realtà si tratta di attacchi tipi francese, cosiddetti "alleggeriti" messi in opera dalle F.S. solo recentemente.

Su questi elementi non era necessario eseguire prove di alcun tipo; queste invece sono state eseguite sulle caviglie sottoponendole a prove di strappo.

Il valore di N allo sfilamento è stato di 700 kg.

La prova è stata effettuata su campione integro ed in effetti il saggio è stato prelevato sfilando la rotaia senza svitare assolutamente la caviglia.

Lo schema è riportato nella fig.1, disegno n. 7.

La prova su legno ha dato luogo ai risultati riportati nelle tabelle seguenti:

PROVA DI COMPRESSIONE

	Dimensioni	Carico di rottura Unitario (Kg./c ²)		Data di prova	Contrassegno
	2,6*2,8*1,1	611,3		1/02/1971	Car. Longit. (°)
	2,4*2,8*4,0	543,2		01/02/1971	" "
	2,8*2,8*3,8	605,9		01/02/1971	" "

CORTE D'ASSISE PALMI

	2,8*2,4*3,9	580,4		01/02/1971	“ “
	4,1*2,7*2,7	596,2		01/02/1971	“ trasv. (°°)
	4,0*2,4*2,6	609,4		01/02/1971	“ radiale

(°) - carico applicato parallelamente alla direzione delle fibre.

(°°) - carico applicato normalmente alla direzione delle fibre.

PROVE DI TRAZIONE

	Dimensioni		Carico di rottura		Osservazioni Direzione del carico Parallela alle fibre
		SEZIONE Cm ²	Totale Kg.	Al cm ²	
		3,22	1500	465,84	Rottura diagonale
		3,47	1642	473,18	Rottura diagonale
		3,51	2851	812,20	Rottura normale

CORTE D'ASSISE PALMI

		3,439	1751	509,17	Rottura diagonale
--	--	-------	------	--------	-------------------

nel complesso si può rilevare che tutti i risultati sono accettabili, d'altra parte le traverse si presentavano all'interno in buone condizioni, onde nulla può essere posto a carico del loro stato.

Infine si è eseguita una prova di carico su rotaia completa di traversa, caviglia e piastre.

La traversa è stata bloccata perfettamente, impedendo ogni spostamento e rotazione, mentre la rotaia è lasciata libera tranne che per il collegamento con caviglia alla traversa.

Il disegno dell'insieme è riportato nel disegno 7, da cui si vede anche che il carico è rappresentato da una forza orizzontale concentrata sul lato interno del bordinò della rotaia.

Lo sfilamento delle 4 caviglie, prossime alla zona caricata, è iniziato per un valore del carico di 4000 kg., non lontano dai valori normali.

Le foto 34-35-36-37-38-39, riportano le modalità delle prove effettuate.

La conclusione cui si può giungere è quindi di buona tenuta per il legno, e di accettabile tenuta per le caviglie.

Ora per quanto il pezzo di rotaia sia integro, pure esso aveva già subito uno spostamento e probabilmente uno sforzo anormale per cui potrebbe ritenersi che il materiale non è precisamente più nelle condizioni in cui sarebbe stato se non fosse avvenuto l'incidente.

Se ciò è vero, bisogna però anche rilevare che l'esame delle caviglie, di cui si è già parlato nella descrizione del materiale in sito, ha fatto rilevare che molte di esse erano arrugginite e probabilmente sottoposte a fenomeno di invecchiamento, non tali però da potersi addebitare ad esse responsabilità neppure collaterali nel disastro.

7) - LA MECCANICA DELLO SVIO.

I macchinisti nella deposizione resa alla Polfer (di cui i sottoscritti periti hanno preso visione) hanno dichiarato che lo sbandamento subito dal locomotore circa 20 m. dopo la

CORTE D'ASSISE PALMI

travata metallica, li indusse a frenare il treno -senza però azionare la "rapida"- con l'intento di fermarsi in stazione per dare l'avviso dell'anormalità. In sostanza in base alle loro dichiarazioni la frenatura rapida sarebbe intervenuta, non perché da essi azionata, ma a seguito dello spezzamento del treno (conseguente il deragliament) e presumibilmente verificatosi fra l'8^a e la 9^a vettura. Ma in tal caso lo spazio di frenatura sarebbe stato di 240-260 m., all'incirca la metà di quello registrato dalla zona tachigrafica.

Questo si desume considerando la distanza fra il locomotore e l'8^a vettura ed il tempo occorrente perché la frenatura rapida intervenga sui veicoli. Poiché però il tachimetro è risultato efficiente e regolarmente funzionante, non vi è dubbio che lo spazio di frenatura rapida sia stato effettivamente di circa 500 m. Ciò significa che il macchinista impressionato dallo sbandamento subito dal locomotore e dal contemporaneo colpo meccanico ha azionato la rapida, (maniglia del rubinetto di comando in 5^a posizione, corrispondente appunto alla frenatura rapida). Ovviamente ciò non può costituire motivo di addebito nei confronti dell'agente che ritenne di trovarsi davanti ad una situazione di pericolo imminente.

Il tempo di reazione per l'intervento del macchinista si può valutare in un paio di secondi, mentre quello occorrente perché la "rapida" agisse sulle prime 5 vetture del treno (che non fuorviarono) può essere stato pure di 2 secondi, considerato che la velocità di propagazione dell'onda frenante dalla testa alla coda del treno è dell'ordine di 70 m/sec e che la distanza fra il locomotore e la 5^a vettura era di circa m.130.

Il tempo complessivo risulta pertanto di 4 secondi che alla velocità del treno di 100 Km/h dà luogo ad un percorso di circa 110 metri.

Stando così le cose sembra lecito dedurre che le prime 5 vetture cominciarono a comprimersi ed a sussultare sotto l'azione della frenatura rapida, proprio qualche attimo prima che la 6^a vettura passasse sul punto del binario (Km.349+827, circa 20 m. dopo la travata) gravemente dissestato per una causa per ora ignota e per il successivo transito di rotabili. Si era formato infatti un accentuato sghembo ed una stortura planimetrica; la rotaia destra aveva assunto una deformazione permanente rilevabile anche dalle fotografie.

In tali condizioni di visibilità ed a causa delle concomitanti perturbazioni dinamiche (sotto l'azione frenante si possono avere contraccolpi fra i veicoli per le diverse brusche variazioni di velocità dei singoli medesimi veicoli) fuorviava verso l'esterno della curva il carrello anteriore della 6^a vettura. In effetti nelle fotografie si rileva sulla superficie di

rotolamento della rotaia destra (proprio quella interessata dalle avarie alla suola) una traccia di un bordino con andamento diagonale, lasciata indubbiamente da un asse fuorviato che, si presume per quanto detto, appartenesse al suddetto carrello.

Il carrello posteriore della 6ª vettura rimaneva invece in rotaia; tale circostanza per quanto apparentemente singolare, trova giustificazione ove si consideri che nel meccanismo di uno svio sono più o meno influenti i fattori dinamici che alle volte possono assommare i propri effetti a quelli derivanti dalla imperfezione della via e del rotabile determinando in tal modo il fuorvio, mentre altre volte tali effetti risultano meno incidenti e lo svio non ha luogo.

E' evidente peraltro che quando la difettosità del binario supera valori critici lo svio si verifica in ogni caso.

Una volta fuorviata la 6ª vettura, si ripete con il solo carrello anteriore, fuorviavano in rapida progressione tutte le altre 12 vetture che incontravano il binario sempre più dissestato; dalla 7ª alla 11ª verso l'esterno della curva (vedasi Cap.VI). mentre le successive verso l'interno poiché ormai la velocità del convoglio era diminuita.

Questo il meccanismo dello svio che sembra il più attendibile e verosimile alla luce degli elementi di fatto e delle circostanze accertate.

Infine si può dare adesso una spiegazione anche all'allargamento del binario:

- infatti, le vetture dalla 6ª alla 11ª erano sviaate verso l'esterno della curva, il che vuol dire che mentre le ruote lato monte (destra senso marcia) avevano scavalcato la rispettiva rotaia, le ruote opposte (lato sinistro) erano cadute all'interno del binario per cui colpivano sistematicamente le traverse danneggiandole o addirittura spezzandole in due. Le successive vetture sviaate invece verso l'interno della curva, completavano l'operazione di distruzione con le ruote lato destro.

Nel frattempo le ultime vetture si disponevano in posizione sempre più inclinata (rispetto all'asse del binario) l'una rispetto all'altra a causa della resistenza al moto frapposta dalle vetture che le precedevano alcune delle quali avevano assunto un falso instradamento (sugli scambi d'ingresso).

E' evidente che in tali condizioni i carrelli fuorviati forzavano le rotaie (specie la destra) da una parte e dall'altra aumentandone sempre più la divaricazione, il che era possibile essendo ormai tutte le traverse spezzate in due dagli assi fuorviati dai veicoli precedenti. In corrispondenza della travata metallica, poiché le longarine erano ancorate mediante tiranti alle strutture della travata stessa, si verificava invece il cedimento degli organi di attacco e

CORTE D'ASSISE PALMI

l'espulsione della rotaia destra dai suoi alloggiamenti sulle longherine medesime. In sostanza la travata costituiva un punto rigido nella continuità del binario e la rotaia destra aveva subito non solo i colpi dei carrelli fuorviati su di essa, ma contemporaneamente, anche le sollecitazioni impresse dai carrelli fuorviati nel tratto successivo e che si trasmettevano e concentravano sulla travata essendo la rotaia costituita da lunga barra saldata. Questo spiega anche perché il cedimento del binario si è esaurito sulla travata medesima (come si è visto la divaricazione del binario iniziava appena prima della travata).

8) – RICERCA ED INDIVIDUAZIONE DELLA CAUSA DI SVIO.

Esse possono essere attribuite ai seguenti elementi:

- a) -errore del personale di guida;
- b) -errori nella disposizione degli scambi all'ingresso della stazione;
- c) difetto del materiale rotabile;
- d) avarie imputabili all'armamento.

L'errore del personale di guida è da eliminare.

L'esame della banda tachimetrica svolto prima in loco e poi alla presenza del Prof. Polese presso l'Istituto Sperimentale di Bologna delle F. S. (verb. 11 e 12, disegno 8 dove il tracciato è stato ampliato non ha dato particolari informazioni.

Nel disegno 8 è stata riportata la banda ampliata: sulle ascisse i tempi, nella scala 1 mm. = 3"sec., sulle ordinate le velocità e nella parte superiore gli spazi.

Al tempo 0 il macchinista è partito dalla Stazione di Cannitello ed ha raggiunto, dopo circa 3" la velocità di 38 Km/ora dopo di che essa decresce e per 16' di tempo e 9 Km circa, si mantiene presso a poco sulla media dei 25 Km/h con accentuazione verso i valori minori.

Ciò è dovuto ad una prescrizione impartita dal Compartimento di R. C. Subito dopo la velocità si porta prima a 60 Km/h, ritorna sui 30 e, a partire dal Km 14+300, si ha un'accelerazione con aumento graduale che porta il convoglio a sfiorare. dopo uno spazio di 9 Km circa, la velocità di 100 Km/h, e dopo un ulteriore spazio di 2 Km quella di 105 Km/h per giungere fino ai 110 Km/h.

Si ridiscende poi sui 100 Km ed al Km 31+500 comincia una rapidissima diminuzione di velocità che porta al suo totale spegnimento in 24".

CORTE D'ASSISE PALMI

L'andamento del grafico dimostra che la frenatura è stata rapida e ciò è dovuto per il locomotore all'intervento del macchinista sulla posizione di "rapida", ma per le altre vetture anche all'azione autonoma dei viaggiatori che agendo sugli organi posti nelle singole vetture hanno provocato la frenatura ed all'azione automatica derivata dai guasti alla condotta generale.

Naturalmente quest'azione diversamente verificatasi nelle singole vetture del convoglio, ha portato a brusche variazioni di assetto delle forze operanti sui veicoli, che possono avere influito in particolare sulle vetture ribaltate.

Comunque la marcia prima dell'incidente è stata molto regolare; la velocità era nei limiti consentiti.

Pertanto si può concludere che non vi sono stati errori da parte del personale di guida.

Per l'ipotesi sub -b è stato possibile stabilire in maniera indubbia, che gli scambi di ingresso della stazione erano in posizione regolare per il traffico del treno P. T. il quale come previsto dall'orario non doveva fermarsi a Gioia Tauro.

Si accertava infatti che tutti gli enti dell'apparato Centrale Elettrico erano completamente funzionali e piombati e che l'itinerario predisposto dal Dirigente del Movimento era quello per il libero transito del treno sulla 2ª linea (binario di corsa e di corretto tracciato dei treni pari).

I risultati dell'accurato esame del materiale rotabile fanno escludere l'ipotesi sub c. perciò l'attenzione dei periti si portava particolarmente sul binario al fine di individuarne eventuali difetti preesistenti tali da dare una spiegazione plausibile dello svio.

Peraltro il compito non si presentava agevole perché l'imponenza delle distruzioni estese per lungo tratto rendeva alquanto problematica e complessa la ricerca delle eventuali cause innescanti dello svio, in quanto gli effetti del fuorviamento di numerosi veicoli con i conseguenti effetti distruttivi da essi causati al binario, potevano aver cancellato eventuali difetti originari del binario medesimo o anche alterato le tracce lasciate dai primi assi sviati.

Comunque si potevano avanzare due ipotesi:

- a) che l'esistenza di una longarina sulla travata in cattive condizioni aveva portato ad un allargamento dello scartamento del binario; in corrispondenza di detta longarina, tale da consentire l'incuneamento di un asse di un veicolo nel binario e di una successiva azione da "vomere" che avrebbe poi determinato il fuorviamento degli altri veicoli. Tale

CORTE D'ASSISE PALMI

- ipotesi era suffragata anche dalla visione del binario squartato per circa 70 m. a partire dalla traversa in cattive condizioni;
- b) che l'incidente fosse stato causato da uno "slineamento" in conseguenza alle sollecitazioni assiali delle rotaie dovute alla temperatura del ferro (si era nel mese di luglio);
 - c) che esso fosse stato causato da anormale rottura della rotaia e manto della travata metallica.

Qui di seguito si prendono in esame, in maniera circostanziata entrambe le ipotesi:

A) Ipotesi del cedimento laterale del binario con allargamento dello scartamento.

Come indicato al Capitolo IV della presente relazione, delle quattro longarine di ferro poste sulla fila destra nel senso di marcia del binario, tre (poste in opera nel 1968) si trovavano in buone condizioni di conservazione, mentre la quarta lunga m. 3,45 era affetta da "carie secca" per un tratto estremo di m.1.30 circa: questa a sua volta era seguita da due traverse nuove subito dopo la travata.

Pertanto la tenuta dei due o al più tre organi di attacco della rotaia ricadenti nel tratto di longarina indebolito dalla caria, non poteva essere che alquanto scarsa.

Si può anzi ipotizzare, a sfavore, una totale mancanza di tenuta degli organi di attacco, posti a 60 cm. l'uno dall'altro. Si è quindi in presenza di una trave continua cui mancano azioni di contrasto nel piano trasversale orizzontale per m. 1, 80, con momento di inerzia rispetto all'asse verticale cm.4 513, che avrebbe dovuto flettersi nel piano orizzontale fino a raggiungere una freccia di circa 10 cm., per consentire l'introduzione di una ruota all'interno del binario, tale essendo all'incirca 10 spessore del cerchione.

Tale ipotesi è inaccettabile perché:

- a) la rotaia avrebbe dovuto assumere una deformazione permanente per avvenuto snervamento dell'acciaio e questo non è stato riscontrato;
- b) la forza necessaria a produrre tale snervamento è di 9000 Kg che si riducono a 7000 Kg in presenza di compressione dovuta agli sforzi secondari dovuti alle sollecitazioni termiche.

Ora le forze orizzontali ("spinte") che si sviluppano contro la rotaia esterna durante l'iscrizione di un veicolo in curva, sono proporzionali ai valori dell'accelerazione centrifuga non compensata, (dovuta cioè a quella componente della forza centrifuga non compensata

dalla sopraelevazione) e sono dovute oltre che ai movimenti di serpeggio o di altra natura impressi ai veicoli i quali, a loro volta, dipendono essenzialmente dalle condizioni del binario e del rodiggio ed a parità di queste condizioni dal quadrato della velocità.

Ma i valori limiti dell'accelerazione non compensata previsti dalle FF. SS. sono di 0,6 m./sec. q. per i treni ordinari e 0,8 m. sec. q. per i treni costituiti da materiale leggero, limiti che è opportuno precisare -non sono imposti per la sicurezza dell'esercizio ma per assicurare ai viaggiatori un buon grado di conforto ed evitare loro sensazioni fastidiose.

Detto questo, si rileva che nel caso in esame data la sopraelevazione di 16 cm., la velocità del treno di circa 100 Km/h ed il raggio della curva di m. 600, l'accelerazione non compensata ha il valore di 0,24 m/sec. q, valore questo molto modesto e largamente contenuto nel limite suddetto.

Ne consegue che le forze orizzontali (spinte) derivanti dalla iscrizione in curva del locomotore (il veicolo più pesante) non potevano essere che molto modeste e, come confermato anche dalle apposite esperienze, non superiori percentualmente al 5/10% di quelle verticali dovute al peso degli assi, anche tenendo conto delle perturbazioni dinamiche dovute al serpeggio ed a meno, ovviamente, di sensibili anormalità del rodiggio.

Tali forze potevano essere quindi nell'ordine di 1000 Kg circa o poco più essendo la distanza fra gli assi del locomotore di circa 2.30 m. ed il carico statico su ciascuna ruota di circa 10 tonn.

Considerato quindi il rapporto fra le forze orizzontali e verticali risulta evidente che le forze risultanti erano contenute nella suola della rotaia e questo di per sé rendeva difficile il cedimento laterale della rotaia medesima e tanto meno il suo ribaltamento;

c) come è stato accertato e come si nota chiaramente anche dalla documentazione fotografica acquisita agli atti dell'inchiesta, numerose caviglie di ancoraggio della rotaia alle prime tre longarine della fila esterna vennero rinvenute piegate a 90° addirittura tranciate il che sta a dimostrare che esse hanno offerto una notevole resistenza prima di cedere. Ove si consideri che la resistenza allo strappo di una sola caviglia si aggira intorno alle 4 tonn., non appare dubbio che le forze che hanno provocato lo squartamento del binario con espulsione della rotaia lato monte dai suoi alloggiamenti sulle longarine. devono essere state di ben altra entità e tutt'altra natura di quelle dovute all'iscrizione dei veicoli in curva.

CORTE D'ASSISE PALMI

Per inciso ed a completamento di quanto sopra esposto si ricorda -che in occasione delle prove ad alta velocità effettuate dalle F.S. con locomotiva E 646 sulla tratta Campoleone-Sezze Romano della linea Formia-Napoli, le componenti orizzontali delle forze agenti sulle rotaie si mantennero sempre al di sotto delle 5 tonn. per velocità di oltre 200 Km/h ed accelerazioni non compensate dell'ordine di $1,35 \text{ m/sec}^2$.

Infine, allo scopo di dissipare qualche perplessità insorta nella prima fase degli accertamenti, sull'efficienza degli attacchi di tipo elastico del binario costituiti da piastrine marca RNS 4, si pone in evidenza che questi attacchi trovano larghissimo impiego nelle ferrovie francesi anche su linee ad alta velocità.

Ciascuna di tali piastrine (tre attacco) assicura una pressione di ancoraggio dell'ordine di 1 tonn.. valore questo notevole ove si consideri che all'estero vengono spesso impiegati attacchi (ad es. con arpioni o tipo Pandrol) che danno una pressione di 600-700 Kg. ritenuta dai tecnici di quei paesi largamente soddisfacente;

d) se invece il cedimento della rotaia ed il suo enucleamento dagli appoggi fosse avvenuto in maniera simultanea non solo sul breve tratto di circa 2 m., di cui sopra si è detto, ma anche nel tratto precedente (ove il binario era armato pure su longarine) e su quello successivo, ove il binario era armato su traverse (alcune delle quali, come si è detto, nuove), non si sarebbero rinvenute nell'ultimo tratto le rotaie ancorate sulle traverse, ridotte in spezzoni, mediante gli organi di attacco, ma la rotaia avrebbe dovuto trovarsi avulsa dai suoi alloggiamenti sulle traverse e non più ancorata alle stesse. Invece ciò è potuto avvenire sulle longarine essendo queste collegate alla travata metallica mediante robusti tiranti;

e) il personale di macchina ha dichiarato alla Polfer di aver subito un fortissimo sbandamento: "... ..come se fosse mancato il terreno sotto il locomotore. circa 20-30 m. dopo la travata e non sulla travata stessa come ipotizzato per via della longarina parzialmente in cattive condizioni: un allargamento dello scartamento avrebbe determinato un movimento di serpeggio del locomotore ed il predetto personale di macchina non avrebbe potuto avere la sensazione di un cedimento del binario in senso verticale. Il movimento anormale subito dal locomotore è stato invece di "beccheggio" (rotazione rispetto ad un asse orizzontale e perpendicolare al binario), conseguente appunto, ad un cedimento del binario nel piano verticale, la qual cosa non si poteva verificare, ovviamente, sulla travata.

Il p. d. m. ha pure dichiarato di avere inteso al momento dello sbandamento un forte colpo meccanico che, in base alle tracce riscontrate al locomotore è da attribuire all'urto del la sottocassa del locomotore contro i cilindri a freno d' ambo i lati sia nella parte anteriore che in quella posteriore. Ciò conferma che lo sbandamento subito dal locomotore è consistito in un movimento di beccheggio;

f) il locomotore ed i 5 veicoli seguenti non sono fuorviati per cui volendosi sostenere l'ipotesi dell'allargamento dello scartamento per insufficiente tenuta degli organi di attacco si dovrebbe ipotizzare un progressivo aggravamento di tale difetto fino a consentire la caduta di un asse di un veicolo successivo al 5 all'interno del binario (allargamento necessario -come si è detto- di almeno 10 cm.) però a questo punto, va osservato che la 6^a vettura è fuorviata con il solo carrello anteriore (senso marcia), mentre quello posteriore è rimasto in rotaia, mentre nel caso di allargamento dello scartamento anche il 2° carrello sarebbe dovuto fuorviare.

Volendosi mantenere ugualmente l'ipotesi in questione si dovrebbe, allora, ammettere che gli assi sviati per primi appartengono ad altro veicolo, successivo al 6° e che il carrello anteriore della 6^a vettura sia sviato successivamente in conseguenza delle azioni indotte dalla vettura che seguiva (la 7^a).

Ora dalla planimetria generale (all. 5) si rileva che la 7^a vettura è stata rinvenuta dopo lo svio con il carrello anteriore sul 2° binario (di corsa) e con quello posteriore sul 1° (precedenza pari): si dovrebbe quindi dedurre che la 6^a vettura sia fuorviata dopo lo scambio che immette sul 1° binario, appunto, a causa del falso instradamento della 7^a vettura, ciò non è sostenibile perché:

- il percorso fuori rotaia del carrello anteriore della 6^a vettura sarebbe stato -in tal caso- non maggiore di 50-60 m. ad una velocità che ormai era diventata molto bassa; per contro le condizioni dei cerchioni di tale carrello stanno a dimostrare, inequivocabilmente, che il percorso fuori rotaia è stato molto più lungo e ad una velocità inizialmente molto alta ;
- nella 6^a vettura sono stati trovati azionati ben 3 segnali di allarme e non è ipotizzabile che ciò sia potuto avvenire in un breve percorso e ad una velocità molto bassa;
- l'azione indotta dalla 7^a vettura avrebbe dovuto -semmai- fare sviare il carrello posteriore e non quello anteriore .

g) come indicato al capitolo 6° e come si rileva dal disegno n.6, gli ultimi 3 veicoli (dal 16° al 18°) avevano tutti i carrelli deragliati all'interno del binario allargatosi fino a circa 3 m., mentre le precedenti 4 vetture (dalla 12^a alla 15^a) si presentavano con i carrelli deragliati

CORTE D'ASSISE PALMI

verso l'interno della curva e cioè dal lato mare (sinistro senso marcia). E però, come risulta dai verbali di accertamento e dalla loro documentazione fotografica, dopo la travata (km. 349+847) e precisamente a partire dalla progressiva km. 349+825, furono riscontrate evidenti tracce di ammaccature degli organi di attacco esterni alla rotaia lato monte (destra senso marcia) indubbiamente causati da cerchioni e tali tracce si riscontrarono fin dove venne rinvenuta dopo lo svio, la 6ª vettura.

Poiché, come sopra detto, gli ultimi 7 veicoli deragliarono verso l'interno rispetto alla rotaia destra consegue che le anzidette tracce, devono essere state causate dai veicoli precedenti il 12°.

Orbene l'ipotizzata caduta di un asse all'interno del binario in corrispondenza della travata metallica avrebbe determinato un progressivo allargamento del binario stesso ed una caduta al suo interno degli assi successivi.

Invece, il fatto che si rilevano subito tracce di svio all'esterno, cioè che si è verificato subito il fuorviamento verso l'esterno della curva proprio dei primi veicoli, è incompatibile con l'ipotesi in esame;

h) come risulta dal verbale di constatazione n. 8 sull'ala superiore lato mare) della travata vennero individuate in maniera abbastanza netta, n. 20 (venti) ammaccature causate da bordini di ruote; 20 tracce di bordino significano 5 vetture (ognuna delle quali ha 8 ruote, e cioè 4 rispetto a ciascuna fila di rotaia). Si può fondata mente presumere che le ultime 3 vetture -rinvenute con i carrelli deragliati all'interno del binario- abbiano lasciato 12 di tali tracce, ma non è agevole le individuazione delle altre due. Tuttavia è certo che se fosse fuorviata per prima all'interno del binario la 6ª vettura oppure la 7ª o l'8ª, le tracce di bordino sulla travata sarebbero state inevitabilmente più numerose di quelle rilevate, in quanto anche le vetture successive sarebbero tutte cadute all'interno del binario in conseguenza dell'allargamento dello scartamento.

D'altra parte non è neppure pensabile una diversa dinamica dell'incidente, vale a dire che siano sviati per primi gli ultimi veicoli in corrispondenza della travata e che in conseguenza siano sviati successivamente tutti i veicoli che li precedevano nel convoglio.

Per tutti i motivi suesposti la prima ipotesi non è quindi sostenibile.

B) Ipotesi dello slineamento del binario, del treno tra la travata metallica

CORTE D'ASSISE PALMI

della linea una riduzione di velocità a 60 km/h di cui era stata disposta la cessazione non appena ultimato il lavoro e precisamente alle ore 16 del giorno 20 Luglio). Pertanto erano state osservate le prescrizioni stabilite dalla succitata circolare.

D'altra parte rilevato che sul tratto di binario compreso fra la travata metallica (km. 349+847) e lo scambio di ingresso (km. 349+695) interessato dal deragliamento, non era possibile effettuare alcun alzamento delle quote del piano ferro ancorché di limitata entità, a causa, appunto della esistenza di detti punti fissi. Pertanto, per quanto sopra detto, il lavoro di livellamento eseguito su tale tratto non poteva avere influito in maniera apprezzabile sulla stabilità del binario.

I sottoscritti periti, a completamento dell'indagine sull'ipotesi in questione, hanno esaminato attentamente le situazioni del binario nel tratto precedente alla travata metallica e sulla travata stessa al fine di accertare l'eventuale esistenza di movimenti delle lunghe rotaie saldate, come indicato al precedente punto a), la qual cosa avrebbe potuto determinare un pregiudizievole accumulo delle tensioni interne delle rotaie.

Sono stati effettuati pertanto controlli sugli appositi traguardi di riferimento installati fra il ponte sul fiume Petrace e la predetta travata e da essi è stato riscontrato che nessun movimento si era verificato nelle l. r. s. (fig.2). Così pure, sulla travata metallica non si è rilevata alcuna traccia di scorrimento della rotaia lato mare sui rispettivi ancoraggi alle longarini. Nel caso di scorrimento anche minimo (cioè di pochi millimetri) la piastrina di ancoraggio avrebbe lasciato una traccia ben definita sulla suola della rotaia.

Infine per quanto riguarda la regolarità della sagoma della massicciata, va osservato che nel tratto fra la travata e lo scambio di ingresso, essa era stata sconvolta ed arata dai numerosi veicoli fuorviati; tuttavia l'abbondanza del pietrisco disseminato qua e là nonché la regolarità della sagoma nei tratti non interessati dallo svio, non hanno lasciato in proposito alcun dubbio.

In relazione agli accertamenti esperiti e sopra descritti ed a tutte le considerazioni sopra fatte, si ritiene pertanto, di poter escludere l'ipotesi dello slineamento.

C) Per esaminare la terza ipotesi si approfondirono ulteriormente gli accertamenti sul tratto di binario disastroso compreso tra la travata metallica e lo scambio di ingresso della stazione, previo un accurato e minuzioso esame di ogni elemento, compito non facile data l'imponenza delle istruzioni, prodotte dai veicoli fuorviati.

Nel corso di tali indagini l'attenzione dei periti si soffermava su alcune singolari avarie riscontrate nella rotaia lato monte a circa 20 m. di distanza dalla travata metallica km.

CORTE D'ASSISE PALMI

349+847 e precisamente in corrispondenza del parapetto in calcestruzzo lato Gioia Tauro e lato mare esistente in prosieguo alla travata medesima.

Le avarie e le tracce riscontrate in corrispondenza di tale punto (km. 349+827) sono dettagliatamente descritte al Capitolo 4°; comunque qui si ripete che la suola interna della rotaia lato monte era stata parzialmente asportata per circa m. 1.80 ed i relativi frammenti rinvenuti ad alcuni metri di distanza.

Una così singolare lesione della rotaia può essere stata causa di svio, a meno che non sia stata provocata essa stessa da uno svio.

Questa seconda ipotesi sembra molto improbabile perché la natura e le caratteristiche delle avarie possono definirsi singolari ed anomale, nel senso che non se ne sono mai riscontrate dello stesso genere in occasione di altri svii.

Ma a parte questa considerazione, esse non sembrano possano essere state causate dal materiale rotabile deragliato perché:

- come si rileva dal disegno n.2 la suola interna della rotaia non poteva essere colpita da un bordino, ma solo da un cerchione il che da luogo ad un'azione di urto meno concentrata ed aggressiva di quella prodotta da un bordino.

Nel corso delle constatazioni si è avuto modo di rilevare che le tracce lasciate dai bordini dei vari veicoli sulle suole esterne delle rotaie lungo tutto il tratto di binario interessato dallo svio (circa 400 m.), pure essendo ben visibili erano profonde appena qualche decimo di millimetro; inoltre esse tracce si interrompevano in corrispondenza degli organi di attacco. Infatti il cerchione cadendo all'interno del binario, aveva colpito gli organi di attacco, in corrispondenza di ogni traversa, ammaccandoli e lasciando quindi integra la suola della rotaia cui erano ancorati gli organi medesimi.

Invece nel caso in esame, la suola è stata asportata anche in corrispondenza degli attacchi di 3 traverse, la qual cosa, invero, non trova spiegazione perché, come sopra detto, il cerchione avrebbe dovuto colpire detti organi di attacco i quali pertanto avrebbero assorbito tutte le sollecitazioni dell'urto.

Pertanto è da escludere che le avarie in questione possano essere state causate da un urto di cerchione o di altra parte del materiale rotabile.

Né sembra ipotizzabile che alcune ruote fuorviate abbiano distrutto gli organi di attacco e successivamente altre ruote abbiano colpito direttamente la suola della rotaia ormai libera degli organi di attacco stessi perché, pur ammettendo che la rotaia possa essere rimasta priva di traverse ed attacchi, non sembra possibile che si possano produrre avarie del

CORTE D'ASSISE PALMI

genere, proprio perché la rotaia priva di appoggi e vincoli, si flette e si svincola sotto gli urti riducendone la forza di impatto.

Ad ogni modo, ad eliminare l'ipotesi che una scarsa resistenza del materiale in corrispondenza della lesione della suola abbia potuto contribuire a renderlo tanto grave da provocare lo svio, stanno le prove eseguite dall'Istituto Sperimentale F. S. e la comprovata ottima qualità dell'acciaio, ed in particolare i buoni risultati, riassunti nell'allegato 10 che tutte le prove hanno dato.

Pertanto anche questa lesione della suola come causa dello svio poteva essere eliminata. Ma questo porta ad indagare in maniera particolare sulle cause che possono aver dato luogo a simile lesione di vero e proprio strappo.

Viene così, non solo per l'eliminazione delle ipotesi classiche sulle cause che hanno dato luogo allo svio, ma soprattutto per la configurazione dello strappo determinatosi nella suola, la necessità di indagare in altre direzioni e soprattutto di studiare che possa esservi stata una causa dolosa consistente in un attentato dinamitardo.

In effetti tale ipotesi non era stata presa in considerazione, in un primo tempo poiché nessuna traccia pertinente ad una esplosione era stata rinvenuta (ad es. un pezzo di miccia, un involucro, segni di bruciatura ecc.) da parte dei sottoscritti periti e neppure dagli organi di Polizia, né i ferrovieri in servizio in stazione e privati avevano segnalato di aver udito una qualche esplosione.

E sembrò tanto più necessario indagare anche su questa ipotesi in quanto, dopo il 22 Luglio, in concomitanza con le note agitazioni nella provincia di Reggio Calabria per la questione del Capoluogo, si erano verificati alcuni attentati dinamitardi al binario sui tratti di linea Rosarno-Gioia Tauro-Villa S. Giovanni. e sulla linea Catania-Messina.

Nel corso dei relativi accertamenti si rilevarono singolari analogie con quanto riscontrato a Gioia Tauro nel punto di binario di cui trattasi, in guisa tale da richiamare ancor più segnatamente l'attenzione dei sottoscritti periti.

Vale la pena ricordare qui di seguito quali furono detti

Attentati, al fine di evidenziarne gli aspetti comuni e le analogie.

1) Il giorno 22 Settembre 1970 alle ore 23.54 al Km. 354+050, presso la fermata di Taureana (fra Gioia Tauro e Palmi) veniva fatta esplodere una carica di esplosivo sulla rotaia lato monte del binario dispari. Veniva asportato un tratto di circa 60 cm. di suola della rotaia; venivano distrutte due traverse e danneggiate altre, nonché i relativi organi di

attacco; si formava nella massicciata una buca di forma ellittica lunga m. 1,80 e profonda circa 50 cm.

La circolazione dei treni veniva tempestivamente arrestata per cui non vi erano conseguenze all'esercizio ferroviario.

2) Il giorno 27 Settembre 1970, verso le ore 1,10, a circa m. 600 dal fabbricato viaggiatori della stazione di Cannizzaro (linea Messina-Catania), veniva fatta esplodere una carica di esplosivo che causava la deformazione della rotaia lato mare; il danneggiamento di alcune traverse e relativi organi di attacco; la formazione nella massicciata di una buca profonda cm. 40 e lunga m. 1,50.

Alcuni treni transitavano sul punto danneggiato come in appresso sarà precisato.

3) Il giorno 10 Ottobre 1970 al km. 345+013 fra Gioia Tauro e Rosarno alle ore 0.15 veniva fatta esplodere una carica che causava l'asportazione di mezzo metro di suola della rotaia; la distribuzione di due traverse ed il danneggiamento di altre; la formazione di una buca del diametro di circa 2 m., profonda 50 cm.

Anche in questo caso la circolazione dei treni tempestivamente arrestata.

I danni subiti dal binario per effetto dei suddetti attentati furono pressoché analoghi e precisamente:

- asportazione di un pezzo di suola della rotaia; nel caso di Cannizzaro si verificò soltanto una accentuata deformazione della rotaia in relazione probabilmente alla scarsa potenza della carica esplosiva;
- formazione di una buca nella massicciata di forma ellittica e circolare di lunghezza di m. 1,50+2 e profonda circa 50 cm.;
- distruzione di alcune traverse e relativi attacchi;
- deformazione di alcune piastre (divenute da piane a concave);

in tutti e tre i casi non vennero rinvenuti i pezzi di miccia e segni evidenti di esplosione. Peraltro nei casi 1 e 2 (quelli cioè avvenuti nella provincia di Reggio Calabria) lo scoppio della carica venne immediatamente recepito dal personale ferroviario e dagli agenti della Polizia Ferroviaria che ormai effettuavano un'attenta vigilanza alla linea (dopo il 22 luglio vi erano stati anche altri attentati di minore entità di quelli sopra menzionati). Nel caso di Cannizzaro, invece (punto 2) lo scoppio, per quanto avvertito dal Capo Stazione di servizio (a circa 600 metri di distanza), non fu collegato ad un fatto doloso, ma forse ad uno scoppio di pneumatico di un veicolo stradale (parallelamente alla linea ferroviaria corre la

strada statale). Non vi era in effetti su quella linea la "psicosi" dell'attentato ed una concentrazione da parte degli agenti che ivi operavano.

- analogie messe ancora più in risalto dall'esame della foto 45, relativa ad una piastra prelevata a Taureana in occasione dell'attentato di cui sopra si è detto -ed il fatto, oggetto della presente relazione.

Inoltre sul parapetto in calcestruzzo lato mare e lato stazione della travata km. 349+847 sono state individuate varie tracce di colpi indubbiamente recenti (cap. IV°), prospicienti alla rotaia con la suola parzialmente asportata, certamente causate dalla proiezione di elementi di pietrisco della massicciata contro il parapetto. Altri pezzi di pietrisco vennero infatti rinvenuti sull'attigua scarpata e nella sottostante sede della Ferrovia Calabro Lucana. Va rilevato, per inciso, che tracce dello stesso genere non furono invece riscontrate sul parapetto lato RC (vedesi relative fotografie allegate agli atti),

E si noterà che la proiezione del pietrisco si presenta a raggiera convergente proprio nel punto in cui vennero riscontrate delle avarie alla rotaia di natura del tutto anomala.

A questo punto non si può non dare peso all'ipotesi dell'attentato dinamitardo. Certo il fuorviamento dei veicoli nel punto del binario dissestato dall'esplosione hanno alterato la situazione: la massicciata venne "arata" dai carrelli fuorviati; le rotaie furono sottoposte ad urti e strisciamenti da parte dei cerchioni anche nel punto dove la rotaia era già danneggiata nella suola. Si può anche pensare che qualche lembo di suola contorta dall'esplosione ma ancora attaccato alla rotaia, ne sia stato definitivamente staccato dall'urto di un cerchione. In sostanza molte tracce vennero alterate e cancellate e ciò, come sopra si è ripetutamente detto, ha reso ben difficile il compito dei periti.

Ma vi sono ulteriori considerazioni da fare:

- la distruzione di alcune traverse (tre nel caso in esame) e relativi attacchi; l'asportazione di un tratto di suola della rotaia, ha fatto sì che la rotaia venne a trovarsi priva di appoggi e cioè sospesa per circa tre metri. Ciò spiega la sensazione di vuoto sotto il locomotore recepita dal personale di macchina (;. ..."come se il binario fosse mancato sotto il locomotore.....); solo così è spiegabile un macroscopico cedimento e conseguente sbandamento (beccheggio) del locomotore, il che a sua volta diede luogo al colpo meccanico avvertito dal p. d. m. stesso.

CORTE D'ASSISE PALMI

E' evidente altresì che un cedimento del genere non poteva verificarsi in corrispondenza di un punto rigido come la travata secondo quanto considerato nella 1ª ipotesi.

D'altra parte non sembra davvero possibile pensare ad una singolare coincidente delle circostanze, pensare, cioè che le avarie della rotaia, per quanto di natura anomala ed inusitata, non abbiano alcuna correlazione con lo sbandamento subito dal locomotore proprio in quel punto.

E' invece convincimento dei sottoscritti periti che fra dette circostanze esista uno stretto nesso di causa.

Contro l'ipotesi in esame è da notare che non sono state rinvenute -come sopra si è detto - sicure tracce di esplosione (resti di miccia, di involucro, ecc. - peraltro non rinvenute neanche negli altri attentati-) né è stato possibile effettuare - dato il tempo trascorso - una prova decisiva di laboratorio di natura chimica; tuttavia, come si è visto, tutti gli elementi, indizi e circostanze sono concordanti, concorrenti e congruenti all'ipotesi dell'attentato dinamitardo, in guisa tale che si può legittimamente affermare che essa ipotesi, a differenza delle altre, è quanto meno più valida e più attendibile delle altre.

Inoltre essa giustifica pienamente la meccanica dello svio riportato al cap. VII°.

Non è possibile però precisare se lo scoppio avvenne in concomitanza del passaggio del treno PT sul binario pari o precedentemente.

La circostanza che i viaggiatori non abbiano avvertito alcun rumore farebbe escludere il primo caso; la distanza di 750 m. della stazione dal punto ove sarebbe avvenuto lo scoppio fa pensare comunque che esso non sarebbe stato inteso dal personale agente in quell'impianto. Può anche uno scoppio essere avvenuto al momento del transito di qualche treno merci sull'attiguo binario dispari che ne ha attutito l'eco.

Comunque uno scoppio del genere può anche essere avvenuto prima del passaggio del treno PT ed in tal caso il passaggio di alcuni convogli sulla linea prima del PT potrebbe aver contribuito ad aumentare il dissesto del binario ed a cimentarlo ancora di più fino a portarlo in condizioni critiche che avrebbero avuto gravi conseguenze sotto il transito di un convoglio pesante ad alta velocità.

9) -CONCLUSIONI.

Le indagini che tendono a determinare le cause di uno svio e la ricostruzione della meccanica con cui esso è avvenuto sono fra le più complesse che possono presentarsi nel campo tecnico. in quanto la teoria della meccanica della locomozione, già di per sé stessa

CORTE D'ASSISE PALMI

di difficile penetrazione, viene ad essere resa ancora più complessa da una serie di elementi che sfuggono alla possibilità di essere metodicamente catalogati e di essere soprattutto inquadrati in uno schema logico.

Non resta in questo caso che ricorrere ad ipotesi e verificare se i dati di fatto obiettivi risultanti dalle ispezioni all'armamento ed al materiale rotabile siano o meno congruenti con esse.

E' questa la via che ha seguito il sottoscritto Collegio ed è questa la via che ha portato alla conclusione unanime che la più probabile causa che ha dato luogo all'incidente di Gioia Tauro sia stata una causa estranea all'esercizio ferroviario e più concretamente lo scoppio di una carica esplosiva dolosamente posta nei pressi del binario.

Nel rassegnare queste conclusioni cui la Commissione è pervenuta secondo scienza e coscienza, essa ringrazia dell'onorifico incarico conferitole. (Reggio Calabria - Napoli 1 Giugno 1970 - giugno 1971)

Significativi sono anche gli approfondimenti e chiarimenti dei periti sui quesiti posti dal G.I. e dal P.M., di cui alla consulenza depositata il 26 Giugno 1973.

Con riferimento quelli posti dal giudice istruttore, appaiono rilevanti le seguenti risposte:

... 3° quesito

“Se, con riferimento al quesito n.7 del P.M., la fossa rinvenuta in corrispondenza della suola asportata possa essere stata causata dall'azione tranciante del carrello e del cerchione delle ruote sviate, tenendo presente, oltre a quanto osservato al riguardo dal P.M., che analoghi fenomeni di depressione e di conseguenti avvallamenti della massicciata appaiono chiaramente riconducibili alla azione suddetta come rilevasi in particolare dalla foto n.21 del fascicolo della Polizia Scientifica di Reggio Calabria”.

Risposta

Al riguardo si è già riferito in risposta al quesito n.7 del P.M.: in corrispondenza della rotaia con la suola asportata (antistante il parapetto in prosieguo del ponticello) venne rilevato un certo avvallamento e non una buca o fossa ben definita. I tredici veicoli deragliati sconvolsero la massicciata per lungo tratto alterando la situazione preesistente.

... ..5° quesito

“Se, in relazione alla mancata percezione della deflagrazione da parte del vario personale che trovatisi a bordo dei treni transitati sul binario dispari, e tenuto conto della plausibilità delle dichiarazioni rese dagli stessi (se è percepibile il rumore di un petardo a maggior ragione è percepibile l'esplosione di un ordigno) possano fornire altra spiegazione del modo in cui avrebbe operato la carica esplosiva (ril. quest'ultimo quesito).”

Risposta

Sulla mancata percezione della deflagrazione da parte del personale a bordo dei treni e da parte del personale della stazione di Gioia Tauro (distante circa m.750 dal Km. 349 + 827) si possono fare solo delle ipotesi. Intanto è da precisare che il riferimento al petardo non può considerarsi pertinente: il petardo è un segnale usato in caso di nebbia o di altre circostanze; è costituito da un involucro piatto contenente pochi grammi di esplosivo a basso potenziale; si mette sulla rotaia e quindi esso viene schiacciato dalla prima ruota della locomotiva dando luogo ad una detonazione che viene naturalmente percepita dal macchinista che trovasi nella cabina sovrastante il primo carrello.

Quando fu messa invece la carica esplosiva? Certamente prima del transito del treno PT. Si è detto nella relazione originaria a pag. 74 che la deflagrazione poteva essere stata coperta ed attenuata da un treno in transito sull'attiguo binario dispari: trattasi evidentemente solo di una ipotesi che però può essere ammessa ove si consideri che un treno merci ha una lunghezza di 400 -500 metri per cui, se la deflagrazione avvenne effettivamente nel momento in cui in quel punto transitava la coda di un treno merci, il macchinista, che trovavasi circa mezzo chilometro più avanti non poteva sentire lo scoppio o comunque lo avrebbe percepito in maniera alterata e quindi non collegato allo scoppio di una carica esplosiva.

Con riferimento ai quesiti del pm:

... ..3° quesito

“Come spiegano che la rotaia nel punto dell'asportazione della suola appare rettilinea ed aderente alla massicciata (vedi foto n.24 e 24 bis) e non presenta ingobbature e deformazioni che si riscontrano in altri punti della rotaia (vedi foto n.25).”

Risposta

Il tratto di rotaia interessato dall'asportazione della suola aveva una sensibile deformazione sia nel senso planimetrico che in quello altimetrico; ciò non risulta chiaramente appariscente nelle fotografie 24 e 24 bis, in quanto tali fotografie furono scattate a distanza molto ravvicinata (solo qualche metro) al contrario di altre (ad esempio la n. 25) ed è noto che la sensazione ottica delle deformazioni, curvature etc., dipende dalla distanza del punto di osservazione.

Peraltro, la deformazione della rotaia di cui trattasi risulta in maniera abbastanza evidente nella fotografia n.4 delle. relazione dell'I.S. (pag.4). Inoltre nell'allegato disegno (allegato n.1) sono indicate in appositi rilievi sia la deformazione planimetrica che quella altimetrica cioè rispettivamente secondo i due piani uno orizzontale e l'altro verticale passanti per la rotaia. Si precisa che detto disegno venne effettuato il 19.10.1970 in conformità a quanto stabilito dalla Commissione (vedi verbale n.6 dell'1.10.1970); peraltro esso non venne poi allegato alla perizia originaria ritendosi sufficiente la documentazione già acquisita.

Detto disegno contiene: la rappresentazione prospettiva in scala 1/1 (cioè al vero) dello spezzone di rotaia; il profilo altimetrico della medesima con l'indicazione delle frecce espresse in mm; la pianta della rotaia medesima

... 4° quesito

“Se lo sfaldamento in più parti longitudinali sfalsate e le superfici di distacco sfrangiate e contorte come per effetto di una sfrangiatura possono essere stati prodotti dai bordini o dai cerchioni delle ruote delle varie vetture.”

Risposta

Come detto nella perizia originaria il tipo di frammentazione della suola deve considerarsi assolutamente anomalo: le fotografie n.7 e 8 (pag.5) della relazione dell'I.S., danno una chiara comprova di ciò.

In occasione di altri svii non si sono mai riscontrate avarie del genere per effetto dell'azione di bordini o cerchioni di veicoli. Nella relazione della perizia originaria (vedi pag.66 e seguenti) ci si è dilungati al riguardo, ponendo in evidenza come un cerchione non poteva colpire direttamente la suola della rotaia per la presenza degli organi di attacco. Nel disegno allegato alla presente (allegato n.2) è rappresentata la sezione della rotaia con la posizione del cerchione fuorviato dalla rotaia medesima; risulta evidente come la suola

della rotaia sia protetta dagli organi di attacco (caviglie, piastrine), per cui non troverebbe spiegazione l'asportazione della suola per effetto del cerchione in corrispondenza della traversa, come di fatto è invece avvenuto su tre traverse.

5° quesito

“Se l'azione dirompente delle esplosioni nelle rotaie produce soltanto tagli od anche il sollevamento e la deformazione della parte di rotaia colpita”.

Risposta

L'azione dirompente di una carica esplosiva, ubicata ad esempio sulla suola della rotaia, e precisamente nell'alloggiamento costituito dallo spazio fra il gambo della rotaia e gli organi di attacco (come si suppone avvenuto nel caso in esame) dà luogo ad azioni istantanee di taglio che esercitano i loro effetti distruttivi sul binario. Evidentemente tali effetti distrutti vi sono proporzionali all'entità delle cariche esplosive.

Le esplosioni di Euranova e Taureana (vedi pagg.69 e 70 della relazione originaria), causarono la deformazione della rotaia ed anche l'asportazione della suola, mentre quella di Cannizzaro solo la deformazione della rotaia, perché presumibilmente la carica era meno potente

Inoltre nei casi di Taureana e Cannizzaro la rotaia si deformò verso l'alto perché sicuramente le cariche furono poste al disotto della traversa (previa esecuzione di una piccola buca nella massicciata).

Le foto 7 e 8 (pag.5), 18, 19 e 21 (pag.14) della relazione dell'I.S. che rappresentano i frammenti della suola della rotaia, sono particolarmente indicative e su di esse occorre concentrare l'attenzione. I frammenti sono contorti ed addirittura attorcigliati: sembra evidente che solo azioni istantanee agenti di schianto possono produrre tali effetti; azioni che sono invece caratteristiche delle cariche esplosive collocate all'esterno e senza intasamento.-

E' noto infatti che una carica esplosiva se è intasata (vale a dire collocata in apposito foro poi chiuso con terra od altro materiale) dà luogo ad una azione più estesa ed omogenea negli effetti; se invece le cariche vengono collocate all'esterno (senza intasamento) le azioni dirompenti agiscono solo nelle immediate adiacenze della carica; ne scaturiscono forze taglienti agenti di schianto: ecco perché in quasi tutti i casi si è verificata la rottura ed asportazione di una fetta di suola.



Al punto 4 si sono indicati i motivi per i quali si ritiene del tutto improbabile che la rottura e frammentazione della suola possa essere stata causata dal cerchione di un veicolo; se ne aggiunge adesso un altro di motivo estremamente valido ai fini dell'esclusione di tale ipotesi: Ammesso che uno o più cerchioni abbiano causato l'asportazione di un tratto di suola per effetto di violenti urti ed azioni striscianti (ma come spiegare in ogni caso l'attorcigliamento dei frammenti?), non vi è dubbio che fra due metalli quello della rotaia e quello del cerchione vi sarebbe stata una qualche compenetrazione. Vale a dire che nella rotaia si dovevano trovare tracce del metallo dei cerchioni: ciò non poteva sfuggire nell'indagine metallografia e negli esami micrografici. Viceversa nulla è stato riscontrato dagli sperimentatori dell'I.S.

... ..6° quesito

“Se le tracce di colpi di pietrisco rilevate sul parapetto del ponticello (foto 24 cinque e sex) possono essere state prodotte dal lancio del pietrisco oltre che per effetto di una esplosione anche per effetto del lancio prodotto dalle carrozze in corsa durante lo sviamento, dato che dall'esame di alcuni testimoni e del resto dalle devastazioni della massicciata risulta che del pietrisco fu lanciato con violenza dalle vetture durante lo sviamento.”

Risposta

Sul parapetto lato mare vennero riscontrate numerose tracce certamente da attribuire alla proiezione di elementi di pietrisco. Si vuole sapere se ciò possa essere stata la conseguenza del deragliamento dei veicoli: invero non si può escludere che qualche pietra colpita dalle ruote possa schizzare fuori, ma si ritiene che ciò possa verificarsi in misura molto limitata perché le ruote fuorviate schiacciano il pietrisco producendo un polverone (osservato dai testimoni) e solo qualche elemento di pietrisco in bilico può essere proiettato lontano.

Gli effetti riscontrati trovano invece più verosimile spiegazione nella proiezione del pietrisco all'atto dell'esplosione (vedi rappresentazione illustrata nel disegno alleg.n.3).-

... ..7° quesito

“Se la fossa sulla massicciata rilevata vicino al punto in cui fu asportata la suola può essere stata prodotta, oltre che da un'esplosione, anche dalle vetture sviate durante la

corsa fuori del binario. (La massicciata nel tratto che c'interessa fu trovata tutta sconvolta e devastata).

Risposta

Come noto le tredici vetture deragliate causarono imponenti distruzioni al binario per una estesa di circa m.400; la piccola buca formata dall'esplosione e preesistente al passaggio del treno venne praticamente "cancellata" dai veicoli fuorviati che sconvolsero ed ararono la massicciata per tutto il suddetto tratto di binario.

Tuttavia si nota ancora nelle fotografie un certo avvallamento (non propri o una buca) in corrispondenza del punto in questione.

8° quesito

“Se la deformazione della piastra in corrispondenza della rotaia con suola danneggiata (foto n.24 ter e quater) è da ascriversi esclusivamente all'azione di una esplosione oppure anche all'azione deformante di urto del materiale rotabile su di essa ed altresì se tale piastra faceva parte degli organi di attacco della rotaia posti nella parte di suola asportata oppure di altra parte di rotaia (altre piastre distaccate si notano lontano dal loro sito nelle foto n.1-4 e 6) e se sulla piastra vi erano tracce di annerimento o di bruciatura.

Risposta

La deformazione della piastra prelevata in corrispondenza della rotaia con suola danneggiata (fotg.24 ter e quater) è da attribuirsi sicuramente all'azione dell'esplosione e non all'urto del materiale rotabile. Il tipo di deformazione è infatti del tutto analogo a quello riscontrato alle piastre delle rotaie danneggiate negli attentati di Taureana ed Eranova.-

Non vennero notate tracce di annerimento o bruciatura che, peraltro, non vennero rilevate nemmeno nelle piastre di Taureana ed Eranova. Va inoltre detto che le piastre di Gioia Tauro vennero esaminate dopo qualche tempo e non lo stesso giorno dell'incidente.

Nelle piastre non venne riscontrata alcuna traccia o segno di urto (ciò si rileva anche dalla fotografia) il che esclude, come sopra si è detto, che la deformazione possa essere stata causata dal materiale rotabile e più precisamente da un cerchione.

Infine per le ragioni suindicate non possono sussistere dubbi circa l'appartenenza delle piastre deformate al tratto di rotaia con la suola asportata, ove, come detto al punto 4, ricadevano tre traverse.

11° quesito

“Dato che il distacco longitudinale della porzione di suola è avvenuto per scorrimento del materiale in seguito ad intervenute azioni di taglio, come risulta a pag.41 della relazione di perizia, se tale distacco poteva essere prodotto anche da un'esplosione”.

Risposta

Si chiede se il distacco di una fetta di suola della rotaia avvenuto per azioni di taglio (pa.g.41 della perizia originaria) “poteva essere prodotto anche da una esplosione”.

Ai punti precedenti si è ampiamente preso in esame quanto sopra pervenendo appunto alla conclusione che l'asportazione della suola fu dovuta ad azioni di taglio agenti di schianto, azioni queste che sono proprie e caratteristiche delle cariche esplosive (quesito 5).

13° quesito

“Se il “botto meccanico” sentito dal macchinista e dall'aiuto macchinista del treno PT ha potuto essere determinato dal cedimento della suola nella parte asportata e nella quale fu rilevato la discontinuità interna della rotaia per la difettosità durante la laminazione a caldo del materiale (fig. 14 all. n° 10)”.

14° quesito

Se la velocità di 100 Km./h tenuta dal convoglio in transito nel punto ove furono eseguiti i lavori di livellamento e nella curva ha potuto essere causa, se non determinante, almeno concorrente dello svio, insieme col rallentamento delle vetture provocato dall'abbassamento dei segnali di allarme (nella sesta vettura furono trovati sei segnali di allarme abbassati) e con la frenatura rapida del convoglio dopo il botto meccanico, e, infine, con i rilevati difetti del materiale di armamento (la frenatura rapida è stata accertata dai periti nel corso degli eseguiti accertamenti)”.

Risposte al 13° e 14° quesito

A questi due quesiti si può rispondere in unica soluzione per comodità di esposizione.

CORTE D'ASSISE PALMI

Si è data già nella perizia originaria una esauriente spiegazione della genesi del "botto meccanico" sentito dal personale di macchina (pagg.15 -16- 57 e 73). Giova qui ripetere l'ipotesi formulata dai sottoscritti consulenti sulle cause innescanti il fuorviamento del treno, ipotesi che trova convalida e sostegno nel complesso delle constatazioni poste in correlazione tra di loro e ciò al contrario delle altre ipotesi (difetto di binario o del rotabile) che non, reggono al vaglio di ben determinate considerazioni:

A seguito dell'esplosione il binario era rimasto danneggiato; venne asportata una fetta della suola interna, della rotaia, che subì una deformazione verso il basso; tre traverse vennero ridotte in frantumi; i relativi organi di attacco (piastre, caviglie, rondelle, piastrine) avulsi dalla loro sede, deformati o spezzati;

si formò una buca nella massiciata (vedi di segno allegato n.3).- Il tutto come comprensibile costituiva grave difetto del binario tale da pregiudicare la regolare viabilità. Da precisare peraltro che la semplice asportazione della suola non avrebbe determinato da sola alcun pregiudizio in quanto la residua sezione resistente della rotaia era più che sufficiente e con largo margine per sopportare le sollecitazioni dei veicoli, tant'è che la rotaia non si ruppe nel senso trasversale. Il difetto era invece costituito dalle deformazioni assunte dalla rotaia che ne alterano gravemente la geometria (cioè il regolare assetto planimetrico ed altimetrico) e soprattutto dalla mancanza di tre appoggi (le tre traverse ridotte in frantumi), per cui la rotaia rimase praticamente sospesa per circa m. 1,80 o poco meno. E' evidente che sotto il peso dei veicoli la rotaia, priva di tre appoggi sulla massiciata e già deformata, si fletteva raggiungendo valori di cedimento pericolosi. si può anche presumere che tale difetto si sia progressivamente aggravato al passaggio dei precedenti convogli in misura tale da raggiungere valori critici (vedasi perizia originaria pag. 71 e 74). Tale ipotesi, si ripete, del tutto solida e probante consente di dare una plausibile spiegazione al botto meccanico".

Non appena il locomotore del treno PT giunse in corrispondenza del punto difettoso ebbe un sobbalzo, il macchinista ha detto al riguardo che ebbe la sensazione che "il binario fosse mancato sotto il locomotore". In sostanza il cedimento del binario causò il repentino movimento di beccheggio del locomotore; fu precisamente la cassa del medesimo che ebbe un'oscillazione (rispetto un asse orizzontale e perpendicolare al binario) tale da farla urtare in rapidissima successione prima contro le strutture superiori del carrello anteriore e poi su quelle del carrello posteriore. Le tracce di urto riscontrate non lasciano dubbi in proposito (pagg.15 e 16 della perizia). Il macchinista avvertì il colpo della cassa contro il carrello

anteriore che stava proprio sotto la cabina di guida ed azionò la frenatura rapida. Conseguentemente, allorché pochi secondi dopo vennero azionati i freni di emergenza (segnali di allarme) da alcuni viaggiatori della sesta vettura (la prima del convoglio a deragliare), la frenatura rapida era già in atto.

La velocità di 100 Km/h tenuta dal convoglio era del tutto regolare e compatibile con le velocità ammesse dalla linea in quella tratta (110 Km/h risultante dagli orari di servizio).

Nessuna relazione si può quindi ravvisare fra detta velocità e l'evento.

Nei giorni precedenti erano stati eseguiti nella tratta medesima lavori di manutenzione del binario (livellamento) con mezzi meccanici e per ragioni cautelative era stata prescritta una riduzione di velocità a 60 Km/h ai treni; una volta completati i lavori tale riduzione era stata soppressa e normalizzata la velocità (giorno 20/7/1970), così come sempre fatto per lavori del medesimo genere. Le accurate constatazioni fatte al binario hanno portato ad escludere l'esistenza di difetti di manutenzione ed una qualche connessione delle condizioni dell'armamento con l'inconveniente.

Ove tali nette e tecniche spiegazioni avessero potuto dare dubbi, gli stessi erano e sono da considerarsi definitivamente fugati con la consulenza balistica del 17 dicembre 73 depositata dagli ulteriori consulenti nominati dal giudice istruttore:

CONSIDERAZIONI IN RISPOSTA AI QUESITI

1) gli effetti prodotti da esplosioni di ordigni nelle rotaie di linee ferroviarie e le tracce che vengono lasciate in sito dell'esplosione"

Come è noto, per esplosione si intende l'istantanea trasformazione di una sostanza o di un miscuglio di sostanze chimiche, accompagnata da sviluppo di gas ad alta temperatura e pertanto con produzione di lavoro. La potenza di un'esplosione è proporzionale alla quantità di esplosivo impiegato; tuttavia, l'effetto distruttivo dipende dal contatto fra esplosivo e bersaglio e dal modo con cui la forza dell'esplosione è diretta sul bersaglio medesimo. Per ottenere il massimo effetto, gli esplosivi vengono intasati o isolati, con uno dei seguenti metodi:

a) le cariche interne sono intasate costipando con terra, con argilla o con sabbia l'apertura di caricamento;

b) le cariche esterne, che sono quelle che ci interessano, sono intasate coprendole con sabbia o argilla battuta.

Per rompere una rotaia, la carica esplosiva si pone contro e sotto il fungo, fortemente legata con spago alla rotaia medesima e ricoperta di terra,

Per essere sicuri che un convoglio subisca uno svio occorre un'interruzione lunga almeno m 1 sopra una sola rotaia; questa interruzione si ottiene con due cariche collocate a m 1-1.5 una dall'altra, tutte e due su un medesimo lato della rotaia o alternate.

Dobbiamo però precisare che i metodi suddetti sono quelli adottati dagli esperti in tale tipo di danneggiamento (guastatori) e che, tuttavia, ciò non significa che adeguate cariche di esplosivo, sia pure collocate da mani inesperte non possano causare notevoli effetti distruttivi.

Gli effetti più vistosi di un'esplosione che si verifichi su una strada ferrata sono, innanzi tutto, il cratere che si forma nella massicciata in corrispondenza della zona in cui trovavasi l'esplosivo; la proiezione in ogni direzione del pietrame costituente la massicciata medesima, con produzione di segni o danni secondari tutt'intorno (la forma di detto cratere dipende dal modo con cui è stato disposto l'esplosivo; cioè esso sarà più o meno circolare nel caso che l'esplosivo sia stato concentrato in una zona ristretta, di forma più o meno allungata, sino a quella di un solco nel caso che l'esplosivo sia stato distribuito in lunghezza); la rottura della rotaia o un suo danneggiamento parziale, spesso con fenomeni di tranciamento, di deformazione, di slanimamento, ovvero una sua deformazione e un suo spostamento sulle traversine, con riduzione o aumento dello scartamento del binario; distruzione di traversine; rottura o deformazione delle piastre e degli organi di attacco. I danneggiamenti suddetti, comunque, sono di vario tipo ed entità e di difficile prevedibilità e classificazione, dato che sono dovuti alla combinazione di diversi fenomeni, spesso con prevalenza di alcuni sugli altri.

Le tracce che possono essere lasciate in sito dall'esplosione, a parte i danneggiamenti suindicati, possono essere costituite da affumicatura (non frequente con i moderni esplosivi), da residui dell'involucro che conteneva l'esplosivo, da residui di miccia, di frammenti di conduttore elettrico (nel caso di esplosione provocata con innesco a comando elettrico di meccanismi a orologeria, ecc. Ma questi residui sono facilmente alterabili o soggetti a disperdersi se, come nella specie, si verifica deragliamento di molti vagoni, con aratura della massicciata e sconvolgimento del materiale di armamento, già danneggiato

dall'esplosione. Ma a parte ciò, le tracce in questione possono essere proiettate a notevole distanza dal fenomeno esplosivo ed essere pertanto di difficile o impossibile reperimento.

A sostegno di ciò ricordiamo, come ha riferito il Collegio dei Periti, che nel caso degli attentati sicuramente dinamitardi di Taureana (22 settembre 1970), di Cannizzaro (27 Settembre 1970) e di Gioia Tauro-Rosarno (10 Ottobre 1970), non furono trovati residui delle esplosioni, a parte le buche, il danneggiamento delle rotaie e dell'altro materiale di armamento; eppure in nessun caso vi furono deragliamenti e relativi danni, e in due casi i treni vennero arrestati in tempo. Ciò significa che colto spesso non vengono ritrovati residui relativi alla carica esplosiva, anche se successivamente all'esplosione non intervengono fattori alterativi, quali, appunto, quelli derivati da un deragliamenti.

2) se all'esame delle piastre di cui ai rilievi fotografici n. 24 ter e 45 della relazione del Collegio dei periti si riscontrino analogie tali che le facciano ritenere entrambe interessate da esplosioni di ordigni"

Sia la piastra relativa all'attentato di Taureana (foto n. 45 della relazione del Collegio dei Periti) sia quella proveniente dal deragliamenti di Gioia Tauro (foto n. 24 ter e 24 quater) si presentano deformate per incurvamento trasversale (longitudinale rispetto alla rotaia), incurvamento che è a concavità rivolta verso l'alto per quanto riguarda l'una, e a concavità verso il basso per quanto riguarda l'altra.

Fra le due piastre esiste pertanto sia una analogia rappresentata dalla presenza di un incurvamento sia una diversità costituita dal diverso senso dell'incurvamento medesimo, sebbene detta diversità sia più apparente che reale per quanto diremo appresso

Non c'è dubbio che a Taureana il 22 Settembre 1970 fosse avvenuta un'esplosione dolosa non seguita da deragliamenti di convoglio e che pertanto la deformazione della piastra fosse stata causata dall'esplosione medesima, analogamente a quanto era avvenuto negli attentati di Cannizzaro (27 Settembre 1970) e di Gioia Tauro-Rosarno (10 Ottobre 1970),

Secondo quanto i periti hanno scritto a pag. 70 della loro relazione, relativamente a tutti e tre gli attentati (deformazione di alcune piastre (divenute da piane a concave).

E allora, anche nel caso del fatto di Gioia Tauro, la decorazione della piastra può essere riferita ad azione di esplosivo. Che la piastra in parola abbia subito un incurvamento analogo a quello di Taureana, ma in senso opposto, si spiega facilmente col modo in cui dovette essere stato sistemato l'esplosivo, e cioè, in particolare, nel caso di Gioia Tauro al

CORTE D'ASSISE PALMI

disotto della piastra, o per meglio dire sotto la relativa traversina, mentre, nel caso di Taureana, al disopra, probabilmente tra fungo e suola della rotaia.

Nel caso di Taureana e di Gioia Tauro-Rosarno va senz'altro esclusa l'ipotesi della deformazione prodotta da ruote di vagoni, dato che, avvertite le esplosioni, la circolazione dei treni su quei binari venne arrestata, mentre nel caso di Cannizzaro la circolazione dei treni proseguì senza che si fosse verificato deragliamenti. Nel caso in specie, invece, tale ipotesi non può essere esclusa, tuttavia non si può fare a meno di rilevare che nella zona in cui fu rinvenuta la piastra deformata furono notati anche altri reperti, e, precisamente, la buca, la distruzione di tre traversine, l'asportazione di m. 1.80 di suola interna della rotaia a monte e i segni della proiezione contro il parapetto in calcestruzzo lato mare e lato Battipaglia, costruito sul muro andatore del ponte in ferro (v. pag. 14 della relazione del Collegio dei Periti), nonché la presenza di frammenti di traversina ai piedi del parapetto suddetto (v. foto n. 24 sex e relativa didascalia)

Tutti questi elementi trovano allora una facile spiegazione con l'ipotesi di un'esplosione, la quale produsse la buca, distrusse tre traversine, distaccò un tratto di suola della rotaia lato monte, e proiettò violentemente contro il parapetto pietre e frammenti di traversine. A proposito di questi frammenti, poi, non si può fare a meno di considerare la loro piccola massa in confronto a quella delle pietre, per cui solo un fenomeno violento qual è quello dell'esplosione avrebbe potuto proiettarle contro o alla base del parapetto medesimo.

In riferimento al lancio delle pietre della massicciata, è prospettabile l'ipotesi che esse o molte di esse provenissero anche da un sommario intasamento della carica esplosiva operato dagli attentatori, oltre che dal cratere prodotto dall'esplosione,

“Accertino e riferiscano i periti sugli effetti che in genere possono essere prodotti da esplosioni di ordigni nelle rotaie delle linee ferroviarie e le tracce che in genere vengono lasciate dalle esplosioni, e dicano in particolare se gli effetti prodotti sugli spezzoni di rotaia, oggetto dell'incarico ai periti collegiali (fascicolo prot. n. I.S. P. 021/21/156-14652 del 7. 4. 1971) siano stati o abbiano potuto essere provocati da fatto esplosivo”

Alla prima parte di questo quesito abbiamo già risposto relativamente al primo, cui rimandiamo.

Resta, allora, da discutere il distacco di suola dagli spezzoni di rotaia, che fu oggetto dell'incarico al Collegio peritale.

CORTE D'ASSISE PALMI

Dalle foto n. 7 e 8,si rileva che la suola interna della rotaia lato monte, distaccatasi per un tratto di circa m 1.80, si era frammentata in cinque parti, e precisamente b-c, c-a, d-e, f-g e g-h. Ricomposto il tratto di suola, questo presenta una parte iniziale ricurva in varie direzioni, che si continua in tre diramazioni anch'esse notevolmente ricurve, o meglio, contorte. Tuttavia, nella foto n. 8 si può anche notare sul ramo f-g-h la presenza di diversi altri punti di rottura trasversali, dai quali dovevano originarsi altre rami minori non ritrovati dai periti. Ci troviamo, perciò in presenza degli effetti di un violento fenomeno, che ha portato al tranciamento, allo schianto, al contorcimento e allo slaminamento della suola, che a noi appare estremamente improbabile che possano essere stati causati dalle ruote del convoglio deragliato, anche alla luce di quanto esposto dal Collegio dei Periti, esperti in questioni tecniche di carattere ferroviario e quindi per quanto riguarda i danni che si possono verificare a seguito di disastri.

I reperti suddetti sono, invece, quelli che si ritrovano in seguito ad azione di esplosivo, che sono stati descritti in risposta al primo quesito e che sono stati riscontrati anche negli attentati di Taureana e di Gioia Tauro-Rosarno (v. pag. 69 e segg. della relazione collegiale), dato che in tutti e due questi casi fu constatato distacco di suola (nel caso di Taureana "veniva asportato un tratto di circa 60 cm. di suola della rotaia"; nel caso di Gioia Tauro-Rosarno la carica esplosiva aveva causato "l'asportazione di mezzo metro di suola della rotaia"). Analogamente al caso in specie (distruzione di tre traversine), oltre al distacco di tratti di suola, si verificò distruzione di traversine, e cioè di due in entrambi gli attentati.

E allora non si può che concludere che il distacco di suola di rotaia fu provocato da carica esplosiva, così come gli altri reperti riscontrati in quel medesimo punto, a circa m 20 dalla trovata metallica.

Peraltro, anche le conclusioni dell'indagine amministrativa, depositate già il 1 Luglio 1971, erano state chiare e consonanti:

"La commissione inquirente sottoscritta, esaminate tutte le possibili ipotesi in base agli elementi di giudizio raccolti nel corso delle indagini, non è in grado di indicare con assoluta certezza la causa dell'incidente verificatosi il giorno 22/07/1970 in prossimità della stazione di Gioia Tauro (linea Battipaglia-Reggio Calabria) e che determinò lo svio di

tredecim vetture del treno PT con 6 morti, 139 feriti e danni per complessive £. 267.570.000 al materiale ed all'armamento.

Dagli elementi raccolti, dalle indagini esperite e dagli esami di laboratorio effettuati la Commissione può peraltro dichiarare:

- che non esiste nessun elemento concreto, né alcun indizio che induca a far sospettare che causa dello svio possa essere stata una deficienza imputabile alle attrezzature della stazione (A.C.E. e scambi), al materiale rotabile e all'armamento;
- che non sussistono responsabilità a carico del personale ferroviario, di stazione, di macchina, di scorta e della linea;
- che fra le ipotesi esaminate la più congrua è quella che fa risalire la causa dell'incidente ad un fatto anomalo e doloso, connesso con i disordini che, all'epoca turbarono la città e la provincia di Reggio Calabria".

L'insieme degli elementi esposti fa oggi concludere, come si è già ampiamente anticipato e motivato, e se si vuole indipendentemente dal Lauro, per la strage. A fronte di una sentenza che prosciogliendo il personale delle ferrovie dello Stato lasciava tutto sul vago, e a fronte delle indagini di P.S., appare importante affermare che quell'episodio fu una strage.

Altro discorso è l'accertamento dei responsabili, perché a questo giudice è devoluto l'esame delle responsabilità solo del soggetto che ne ha parlato, il c.d. pentito, restando fuori da questo processo, perché le relative posizioni sono state già valutate da altri, tutti i responsabili indicati dal Lauro.

Si è proceduto ad una lunga disamina sulla sussistenza del fatto, contro la norma motivazionale ordinaria, ove il fatto in genere è pacificamente accertato ed assodato e lo sforzo è relativo alla individuazione dei responsabili, perché nella specie non solo non erano emersi i colpevoli ma, per lungo tempo, è stata disconosciuta la sussistenza del fatto, essendo stato escluso l'attentato in esito alle indagini delle forze dell'ordine e ammesso solo come mera congettura nel conseguente processo.

Non è stata solo una doverosa indagine sulla sussistenza del fatto contestato ma vi era anche l'esigenza di superare le precedenti opposte conclusioni e, inoltre, era questo il mezzo, sia pur con impostazione di esame anticipato, per verificare la credibilità, su tal punto, delle dichiarazioni rese dal Lauro.

Si ritiene poi che accertare e statuire che si è trattato di un attentato eversivo, risoltosi in strage, appare comunque un punto importante da fissare, che non solo supera le conclusioni del passato ma costituisce un punto fermo su cui in qualche modo, a fronte, di ogni piccolo elemento di novità, ripartire nei confronti dei responsabili.

Ciò posto, si può passare alle più recenti conferme sul punto, e agli elementi sulle connesse responsabilità, forniti dal Lauro.

LE DICHIARAZIONI DEL LAURO.

Per effettuare e consentirne una piena valutazione, appare opportuno riportare ampie parti delle dichiarazioni rese dal Lauro, nel corso dei suoi interrogatori, sul fatto in oggetto, prescindendo quindi dall'abituale sintesi e passando dopo direttamente alla valutazione giuridica di esse..

La disamina ampia è necessaria, in particolare, sotto un duplice profilo:

- perché i fatti esposti assumono aspetti di attendibilità e verosimiglianza inseriti nel complesso contesto storico ed ambientale in cui si inseriscono e si sono verificati, e dalle dichiarazioni del Lauro appare la piena conoscenza dello scenario in cui essi sono maturati, delle strategie, delle alleanze, dei capi e delle truppe schierate e delle condotte adottate. Il livello della conoscenza manifestato appare tale da escludere che si tratti di invenzioni o di un affastellamento di dati appresi dall'esterno, emergendo invece una così ricca serie di dettagli ed indicazioni che rende credibile la partecipazione "interna" del Lauro. Monca, pertanto, sarebbe un'analisi ed esposizione delle dichiarazioni del Lauro, meramente relativa alla sua esposizione sul fatto e sugli autori che indica, perché priva di tutti gli elementi di sfondo e cornice che, oltre ad evidenziare il suo livello di conoscenze, permette anche di capire e valutare i fatti come esposti dall'imputato;
- perché in realtà non vi è piena consonanza tra le dichiarazioni rese in istruttoria e quelle dibattimentali, peraltro non risaltata compiutamente, e tale dato, che ha reso e rende estremamente complessa la decisione, non solo è corretto che emerga appieno, con un quadro di entrambe le dichiarazioni, ma richiede anche una lettura comparata che permetta di valutare le discordanze, le ragioni di esse e le conclusioni che possano adottarsi in particolare sul ruolo svolto dal Lauro nella strage.

CORTE D'ASSISE PALMI

LE DICHIARAZIONI RESE AL PUBBLICO MINISTERO IL 16 Novembre 1994

P.M.:- E allora Signor LAURO vuole dirci tutto quanto è a sua conoscenza in relazione alle vicende che caratterizzarono la città di Reggio Calabria negli anni 1969 - 1970. Intendo riferirmi cioè alla cosiddetta rivolta per Reggio capoluogo ed ai fatti che avvennero in città nell'ambito di tale rivolta ...e ... l'Ufficio vuole sapere se Lei ebbe un ruolo in queste vicende e che tipo di ruolo, nonchè tutte le notizie utili per ricostruire quei fatti

LAURO:- Sì, signor Giudice, io per la verità avevo cancellato dalla mia memoria questi ricordi perché non sono stati gratificanti per me. Io sono stato arrestato nel settembre del 1970 proprio in rapporto ai moti di Reggio Calabria. Assieme a me quella sera venne arrestato anche SILVERINO Vito, soprannominato "CICCIO IL BIONDO" eravamo nei pressi del teatro Comunale, o meglio la traversa del teatro comunale che porta al palazzo del Governo, e stavamo verificando la possibilità di fare un attentato o meno al suddetto palazzo.....

P.M.:- Signor LAURO lei vuol dire quindi che anche lei all'epoca faceva parte dei cosiddetti "boia a chi molla";

LAURO:- No, io non facevo parte, anzi mi vergogno a dirlo perché sono stato poi preso in questa morsa in quanto "battezzato" tra virgolette e... ma io era iscritto alla Federazione Giovani Italiana Comunisti, con tanto di tessera. Mio padre è stato sempre un comunista, i miei zii Comunisti e Socialisti tanto è vero che il vecchio...l'anziano Antonino che vive ancora all'età di 9 anni, ha una medaglia d'oro del Partito Socialista Italiano, quindi pensate quanta vergogna io oggi possa provare a raccontare queste cose;

.... Quindi ci trovammo ristretti nella sezione cellulari. Io ero già conosciuto da Pietro PIRRELLO, da Giorgio DE STEFANO, il quale frequentava il liceo scientifico come me io l'avevamo frequentato negli anni 60.. indubbiamente no, lui era nella sezione pomeridiana... e io ero nella sezione ...e...di mattina. Quindi ci conoscevamo bene, in più io ero "malandrino" quando gli altri avevano ancora i pannolini sotto le mutandine, e quindi Quando Giorgio DE STEFANO, chiamò Pietro PIRRELLO per dirgli se gli dava il bene placido di battezzare o meglio di fare "malandrini" sia il PARDO che lo SCHIRINZI. Rammento bene che il Pietro PIRRELLO disse... "compare ma questi sono terroristi, che hanno a che

CORTE D'ASSISE PALMI

spartire con la ndrangheta" e io gli ho detto l'atto, l'azione che hanno fatto è una azione di valore, perchè hanno messo una bomba alla Polizia. lo credevo che... all'epoca la ndrangheta era contro la Polizia, poi scoprii che mangiava a beveva dalla mattina alla sera, comunque questi sono altri fatti. Fatto sta che Pietro PIRRELLO su mia sollecitazione, ..su.. mio.. diciamo anche consiglio no sollecitazione... su mio parere, gli diede l'ordine di farli "malandrini", tant'è vero che la copiata gliela fece proprio Giorgio DE STEFANO ho, io poi uscii dopo 23 giorni;All'epoca io fui costretto.. diciamo ad aderire a questo patto tra la destra eversiva e la mafia perchè nella mia posizione di malandrino non mi potevo permettere di dire no;

P .M. :-Ma lei parla di patto, che patto ci fù, quando vi fù e cosa ci può dire sull'esistenza di questo patto, e da chi fu stipulato questo patto;

LAURO:- A me risulta che la stipula del patto e quindi la richiesta che la mafia aiutasse la destra eversiva che intendeva fare un colpo di stato, avvenne intorno al millenovecento fine 68 o sessa..., inizio 69 o più di lì, perché rammento che sia Antonio MACRI che Domenico TRIPODO erano contrari a questo discorso, tanto è vero che quando scoppiarono i moti di Reggio Calabria, ...i DE STEFANO non operarono assieme.. non operarono assieme a Domenico TRIPODO, a PIRRELLO ed agli altri, operarono da soli, con l'aiuto della cosca Cataldo di Locri, con l'aiuto dei VRENNA di Crotona, con l'aiuto dei Piromalli - Mammoliti, per cui ha fatto tramite, o per i quali ha fatto tramite Fefè ZERBI, mi riferisco al Marchese che ha una azienda agricola a Taurianova o da quelle parti, quindi si creò questo nuovo interesse verso questa frangia di trafficanti di sigarette, perché allora si lavoravano le sigarette nel 70, quindi non tutta la ndrangheta partecipò a questi " moti " ma una parte. La parte che io conosco e la parte dei DE STEFANO. Lì si creò nel 1970 un comitato di azione per Reggio Capoluogo. I componenti di questo comitato di azione erano Ciccio FRANCO, Renato MEDURI, il professore CALAFIORE, quello che aveva il banco al mercato generale, Paolo ROMEO, Benito SEMBIANZA e Fefè ZERBI. Questo comitato di azione era finanziato e sostenuto da...finanziariamente intendo, dal Commendatore MAURO, mi riferisco a quello del caffè, e dal dottore Amedeo MATACENA che allora era un imprenditore rampante.. era.. un Salemitano piovuto a Reggio ed aveva messo su delle caranti... le navi che trasportavano..

CORTE D'ASSISE PALMI

facevano...e...il trasporto da Reggio Calabria, ma anche da Reggio Calabria all'epoca se non rammento male a Villa. a Messina e poi a Villa San Giovanni. Questi erano i finanziatori per questi moti di Reggio Calabria. Queste cose li so perché il braccio armato a Reggio Calabria centro era composto da Renato MARINO, Carmine DOMINICI, SILVERINI Vito che era con me, CARACCIOLO Vincenzo di Catona e Giovanni MORO di Cardeto. Questi era la cellula., diciamo così che metteva le bombe e faceva azioni di guerriglia di mia conoscenza. Voglio saltare un attimino;

P.M. - Ma tra queste persone...che componevano il cosiddetto "Gruppo Militare".....o di fuoco, c'erano affiliati alla ndrangheta;

LAURO:-Guardate... ora vi dico io... dunque Renato MARINI è 'ndranghetista ed attualmente se non vado errato dovrebbe essere anche dentro oltre che per rapine che ha scontato con sent..., per droga, affiliato al clan DE STEFANO, lui e suo fratello; Carmine DOMINICI non ne parliamo era uomo d'onore, affiliato, affiliato con eh Mico MARTINO, eccetera. eccetera e quindi era malandrino; SIL VERINI Vito, quando lo hanno fatto malandrino io forse ancora dovevo nascere; CARACCIOLO Vincenzo si era fatto 26 anni di carcere ed ha due fratelli ancora oggi latitanti,.. all'ergastolo,.. che sono scappati dal carcere di "TURP" di Bari nel 1943, e Giovanni MORO che era appartenente alla ndrangheta di Cardeto sotto i Serraino, Ciccio Serraino;

P.M.:- E tra i dirigenti del Comitato d'azione, vi erano affiliati alla 'ndrangheta:

LAURO: tra i guardi dottore, a me non risulta che CICCIO FRANCO fosse malandrino, il professore CALAFIORE non risulta che era malandrino, ma mi risulta...come possiamo dire...un contrasto onorato; cioè un uomo dei mercati generali vicino all'onorata società ma non so se è stato battezzato a meno. A meno non lo hanno mai presentato come uomo d'onore. Paolo ROMEO mi risulta che è malandrino ed era malandrino così come Benito SEMBIANZA e lo stesso dicasi per Fefè ZERBI, questo lo so da fonte certa, perché ecco volevo saltare

P.M.:- A quali cosche sono affiliati questi personaggi;

LAURO:- Oh. Fefè era affiliato alle cosche della piana, garantito al cento per cento, mentre Paolo ROMEO, Benito SEMBIANZA e gli altri erano con i fratelli DE STEFANO. Così come i fratel., con i fratelli DE STEFANO poi sono subentrati sia il patto che lo SCHIRINZI battezzati dentro il carcere nel 70. Oh...mentre

CORTE D'ASSISE PALMI

come dicevo prima il MORO, Giovanni MORO di Cardeto era un uomo di Ciccio Serraino. I finanziatori come ho detto erano il Commendatore MAURO ed Amedeo MATACENA. Non risu.. a me non risulta che erano malandrini giustamente questi due. A me risulta solo che davano i soldi per le azioni criminali per la ricerca delle armi e dell'esplosivo. Esplosivo che purtroppo ..ho procurato io nella quantità di circa 50 chilogrammi datomi dal buonanima dell'Ingegnere MUSELLA, il quale all'epoca aveva una cava a Bagnara dove;

P.M.:- In quale occasione le;-

LAURO:- glielo andai a chiedere io; mi serviva l'esplosivo perché mi era stato richiesto l'esplosivo, e quindi io;--- Sì. L'esplosivo mi è stato chiesto personalmente sia da SILVERINI che da Vincenzo CARACCIULO, perché dovevano fare un attentato a dei piloni ed al treno, e poi volevano mettere anche delle bombe sui traghetti, ma questo non gli è stato consentito da Amedeo MATACENA, questo fatto. Quindi, come le dicevo, io ero iscritto e simpatizzante e iscritto alla Federazione Giovanile Comunista. Quando ebbimo li...l'ordine diciamo, che io fui chiamato allora sia dal buonanima di Mico CODISPOTI che io abitavo al mercato. Ho sempre abitato in via Apollo, dove poi sono nate anche le mie figlie quindi una, Annalisa è del 70, la grande che ha avuto poi l'incidente e mi è morta è del 69, sono nati tutti li in via Apollo, quindi zone del mercato di Ciccio CODISPOTI e da Vittorio CANALE che era compare dei DE STEFANO., ...Quindi noi abbiamo avuto l'ordine di metterci a disposizione di questi signori dell'eversione nera. Io non potevo dire signor Giudice, .. guardate io sono Comunista. .non posso fare, perché purtroppo nella 'ndrangheta un solo giuramento era consentito all'epoca che poi gli altri 'ndranghetisti sono diventati massoni o hanno fatto altri mille giuramenti, questo è un altro discorso,.. è giusto. Ma allora, io mi riferisco a 24 -25 anni fà, era consentito che un malandrino giurasse eterna fedeltà all'albero della saggezza, cioè alla 'ndrangheta o alla mamma come si diceva. .la mamma ordina e il figlio fà. Quindi tutta la 'ndrangheta o almeno quella 'ndrangheta che era sollecitata, che aveva degli interessi, si è unita all'eversione...all'eversione nera. Questo è quello che è ;

P.M.:- Stiamo parlando della 'ndrangheta reggina;

LAURO:- reggina si;

CORTE D'ASSISE PALMI

P.M.:- e in provincia;

LAURO:- Sulla Jonica, sulla Jonica vi posso dare per scontato l'intervento dei **CATALDO**, a favore di Reggio capoluogo ma non per politica, proprio per 'ndrangheta, così come vi posso dare per scontato l'appartenenza del clan dei **PIROMALLI - MAMMOLITI** sulla tirrenica, in più anche i **VRENNA** di Crotona e i **MAZZAFERRO** di Gioiosa Jonica erano vicino ai **DE STEFANO**, anche perché in quel preciso periodo lavoravano assieme come cosche e gestivano un traffico di sigarette che veniva sbarcato non solo nella zona di Crotona - Isola Capo Rizzuto, ma anche nella zona della locride, mi riferisco tra Gioiosa e Locri e qualche volta nella zona di Ferruzzano e di me.. e di Bova Marina, e di Bova Marina. Poi queste queste comunità nel traffico,.. queste alleanze nel traffico delle sigarette hanno fatto sì che i **DE STEFANO** mettessero per primi le bombe contro i **POLIMENI**, cognati del **Domenico TRIPODO** e quindi scoppiassero.. la guerra, guerra che è stata vinta perché.. perché anche i **NIRTA** come i **MORABITO** di Africo si sono alleati con i **DE STEFANO**, in più c'era tutta la tirrenica dai **PESCE** ai **BELLOCCO**, ai **MAMMOLITI** ai **PIROMALLI**, non vedo come,.. non vedo come eh. **Domenico TRIPODO** potesse vincere, anche perché il **Domenico TRIPODO** fece un errore gravissimo. Si allontanò dalla sua zona di San Giovanni di Sambatello e se ne andò a Napoli, lasciando a quattro quaquaraquà possiamo dire, e poi vi faccio i nomi ed i cognomi, a gestire la guerra in nome e per conto suo a Reggio Calabria, tra cui i **CALABRESI** di Sambatello e **MARTINO** di Gallico, ih, oh;

P.M.:- Ma all'epoca dei fatti di Reggio la posizione di Don Mico **TRIPODO**;

LAURO:- Sì... era.. non era.. non è... **Domenico TRIPODO**,.. io non ho parlato per la verità, devo essere onesto e sincero. Io non ho mai parlato con lui di questi fatti. Io ho parlato con **Pietro PIRRELLO**, suo cognato che era detenuto, come ho detto prima, nel carcere di Reggio Calabria. Voi fate tutti gli accertamenti, io vi do la data ah E lui mi disse: compare ma. ..se questi sono terroristi come possono fare i malandrini. Gli ho detto si tratta che hanno fatto un'azione lodevole dal punto di vista del crimine si intende e allora;

P.M.:- Voglio dire... se Don Mico **TRIPODO** era contrario a questa partecipazione della 'ndrangheta...;

LAURO:- Si;

P.M.:- ai fatti di Reggio, come mai invece i DE STEFANO andarono contro la sua volontà;

LAURO:- Sissignore, sissignore, perché i DE STEFANO non, ..e... non ...cerco di rendere un concetto più preciso. I DE STEFANO, si, non si.. erano allontanati ancora da Domenico TRIPODO, perché non avevano la forza di allontanarsi, però avevano iniziato signor giudice e vi dico poi dove dovete trovare le carte per i riscontri, avevano iniziato assieme a delle altre cosche che io adesso vi nominato a gestire un traffico enorme di sigarette nel territorio campano, crotonese e calabre.., e reggino. Le...loro alleanze erano costituite e lo sono tutt'oggi ancora dai CATALDO di Locri, dai MAZZAFERRO di Gioiosa Jonica, dai di Rosarno dai PESCE.., lo so perché poi vi racconto un particolare dettomi da Peppe PESCE, il fatto di un traffico di sigarette e dai MAMMOLITI - PIROMALLI nella zona di Gioia Tauro e poi estendendo questo traffico,.. che era un traffico allora molto lucroso, si erano accattivate le amicizie di Antonio NIRTA il vecchio, di Antonio NIRTA il vecchio e di Giuseppe MORABITO, questo è certo. E allora. loro avevano chiesto a Domenico TRIPODO, il quale aveva molti interessi nel napoletano che a quell'epoca Domenico TRIPODO stava gestendo un grosso traffico di droga nel napoletano e di soldi falsi, questo lo troverete negli archivi, avevano chiesto se potevano fare un traffico di sigarette, mettendo, mettendo però dentro il paniere nella società a Domenico CODISPOTI, vecchio amico di Mico TRIPODO e mettendo nel paniere a Ciccio CANALE amico fraterno all'epoca.. parola di Giacomo LAURO amico fraterno all'epoca di Domenico TRIPODO,.. gli facevo gli sciacquini a Domenico TRIPODO. Quando poi con le sigarette si sono arricchiti ed hanno stretto alleanze ancora maggiori, sentendosi forti della provincia, non di Reggio Calabria dottore, qua ha sbagliato Mico TRIPODO, loro si sono sentiti forte delle alleanze dei pianoti, e si sono sentiti forte delle alleanza di quelle della Jonica

P.M.:- Torniamo ai fatti di Reggio e alle vicende del 1970;---

LAURO:- Sissignore, nel 1970 io come gli dissi prima sono stato carcerato; quando uscii logicamente non è che potevo tornare indietro, anche se ho tenuto sempre nascosta questa mia detenzione eversiva, e allora mi si richiese, sempre da parte dei DE STEFANO e ma soprattutto. perché vede signor giudice i fratelli DE

CORTE D'ASSISE PALMI

STEFANO all'epoca non erano nessuno, non erano nessuno. I fratelli DE STEFANO, sono suben... sono diventati i padroni di Reggio Calabria dopo la guerra, la prima guerra di mafia. A Reggio Calabria centro comandava Ciccio CANALE "U GNURI", non voglio dire una parola scostumata "ma chi cazzo erano i DE STEFANO nel 70", avevano ucciso un tale SERGI per quattro buoi, per una truffa di quattro bovini a Modena, che questo SERGI li aveva portati a Modena e gli aveva fatto prendere quattro vacche signor giudice, che poi loro gli hanno fatto l'assegno a vuoto a questo di Modena ed il SERGI risentito gli aveva detto "voi non potete truffare la gente quando ve li presento io". Si sono nascosti dietro una fontanella, un abbeveratoio nei pressi di Cannavò, e lo hanno fatto secco. Questi erano i DE STEFANO. Andavano a fare truffe per quattro vacche, ...avete capito, poi con le sigarette e quindi l'aiuto dello zio le amicizie con gli altri clans ed avendo i soldi nelle mani hanno armato la guerra. Perché loro l'hanno armata, perché la prima bomba, il primo atto di violenza commesso è stato ai danni dei fratelli POLIMENI, il quale uno dei due fratelli, se non rammento male Pietro, era cognato di Domenico TRIPODO. Ecco come sorti i DE STEFANO;

P.M. :- Durante la vostra comune permanenza in carcere... lei ha avuto modo di parlare con Giorgio DE STEFANO..sui fatti di Reggio e su questa alleanza;

LAURO: certo. certo;.... diceva che era ora, che era ora che si...che cambiassero le istituzioni e che bisognava aiutare la destra eversiva in quanto i comunisti ed i socialisti ...uh..erano contro, era.. erano contro la 'ndrangheta e quin. ..e allora, praticamente il discorso era questo signor giudice. Loro, io credo, anzi ne sono certo che si erano messi dalla posizione,.. da..da...si erano portati vicini alla posizione eversiva per interessi più che per ideologia, perché Lei sa che difficilmente lo 'ndranghetista ha una ideologia, lo 'ndranghetista è un tornacontista. Loro secondo me siccome erano vicini a Fefè ZERBI, erano vicini a tanta gente che militava nella zona..., nel partito di destra.. tipo per esempio l'avvocato...Pa... Paolo ROMEO che all'epoca era di Avanguardia Nazionale ed iscritto al Fuan a Messina, tipo Benito SEMBIANZA, eccetera, eccetera ed altri personaggi erano molti vicini a questa gente. Quindi questa gente a mio modesto avviso come diceva Vittorio CANALE gli av... gli garantivano più sicurezza soprattutto nei processi, perché loro allora erano imputati per le bombe di

CORTE D'ASSISE PALMI

MAURO, quindi per una estorsione e danneggiamento aggravato e per l'omicidio SERGI. Eh...ho, questi sono i fatti, poi nell'epoca dei moti di Reggio, io capitai due volte detenuto nella stessa cella, 10 presi con me a Carmine DOMINICI. Una volta perché aveva messo una bomba, e che poi è stato assolto da questa bomba e fece un paio di mesi, un'altra volta per il sequestro GULLI' assieme a Domenico MARTINO. Dalla bocca di Carmine DOMINICI, siccome anche io ero un eversore di destra per la mia appartenenza nel 70 e per la mia carcerazione e per aver fornito l'esplosivo e per aiutato questa gente si era in molta confidenza, e lui mi disse a parte che io 10 sapevo già che "ER CACCOLA" non mi ricordo ora come si chiama dunque DELLE, DELLE CHIAIE era stato a Reggio nel 70 ospite, ospite suo di lui e di Fefè ZERBI e di Fefè ZERBI. Quindi Lei può interrogare il Signor DOMINICI per queste circostanze;

P.M.: Ma DELLE CHIAIE ebbe contatti anche con esponenti della 'ndrangheta;

LAURO:-ebbe contatti, ebbe contatti con Paolo DE STEFANO;

P.M.:- E le risultano dei.. dei singoli episodi eh... criminosi realizzati durante la guerra di mafia... la rivolta di Reggio Capoluogo, e sa dirci qualche cosa sui singoli episodi di questa rivolta;

LAURO:- Si signor giudice io gli posso dire quelli a cui ho partecipato io anche se indirettamente come per esempio per la fornitura dell'esplosivo. Mi risulta...mi risulta... glielo ho dato io l'esplosivo, ..la bomba al treno sulla tratta di Gioia Tauro...70, a moti inoltrati, non so erano passati qualche mese dai moti, due mesi non ricordo la data, comunque vi ..vi dico che il Questore era SANTILLO e il Capo della Criminalpool era GAUDIO, perché vi dico questo, perché quando si seppe la notizia, immediatamente, io mi trovavo al Roof Garden ...e lì arrivò...stra... eh...come si dice, col cuore in gola GAUDIO, dicendo hanno messo una bomba hanno messo una bomba a Gioia Tauro ci sono centinaia decine di morti. Nello stesso tempo arrivò il Questore SANTILLO che poi io mi spiegai come mai arrivarono al Roof Garden, questo non me lo sono mai spiegato. ..uh. ..poi da lì sulle macchine partimmo tutti. . mi recai pure io verso Gioia Tauro, solo che poi prima di andare sul posto io, girai la macchina e me ne tornai, quindi questo è un particolare. La bomba è stata messa da SIL VERINI Vito e Vincenzo CARACCILO. Non so se ha partecipato anche MORO.

Giovanni, ma so che sono andati, almeno andavano con una Ape, con una moto Ape che a CARACCIOLO serviva per portare frutta e verdura ai mercati generali e che dava meno all'occhio, perché devo essere onesto, gli ho mandati anch'io a mettere bombe ed andavano sempre con l'Ape, e poi mi risulta quella bomba che io gli ho detto con quella descrizione particolareggiata dei tre piloni. lo mi pare di averle detto che si trattava a Scilla ma è passato tanto tempo...non.. so che me ne aveva parlato SILVERINI. Ora la S.V. mi contesta che SILVERINI era detenuto, ma ciò non toglie che SILVERINI fosse detenuto, lui non operava solo, operava appunto con Vincenzo CARACCIOLO, con Giovanni MORO con questo Carmine DOMINICI ed altri. Quindi quando i.. tan. .il più. ..tante volte i miei ricordi si possono appannare un pochino ;

P .M.: - Ma SILVERINI le parlò di questo attentato a Scilla;

LAURO:- Sì, sì, me lo spiegò lui che il traliccio non cadde perché un pilone aveva tenuto. ..io non sono stato sul posto. ..me lo disse lui. Ora se la S. V. mi dice che era detenuto, ritengo, ritengo, che a lui glielo hanno detto coloro che l'hanno messa, per sapere che era. ..che c'era un pilone che ha tenuto e gli altri tre invece erano saltati e chi glielo poteva dire... chi aveva messo l'ordigno e cioè chi operava con lui,...; e chi opera con lui: glielo ho detto prima, il CARACCIOLO e il Giovanni MORO, in più tante volte si affiancava a Carmine DOMINICI...il SILVERINI...;

P.M.: - Le risultano forniture di armi da parte della 'ndrangheta eh...;

LAURO:- Esplosivo, esplosivo gli davamo. Le armi le avevano, cosa strana signor giudice...

LAURO:- Le sembrerà strano ma qualche arma la fornì Fefè ZERBI alla 'ndrangheta ...l'esplosivo no... l'esplosivo non ne avevano... ma se vi posso dire che una sera i mitra sterling ...mitra sterling a canna forata, la fornì Fefè ZERBI, non so se erano quattro o cinque;

P .M.: - Lei ha partecipato anche ad altre azioni negli anni successivi sempre riconducibili alle attività della destra eversiva a Reggio Calabria;

LAURO:- No Signor Giudice;

P.M.: - Negli anni successivi 71 -72;

LAURO:- Sì, fino... fino a quando finirono i moti di Reggio certamente;

P.M.: - Per esempio quale altre azioni;

CORTE D'ASSISE PALMI

LAURO:- Per esempio.. signor giudice, quando ci fù la famosa manifestazione. ..non ricordo la data ma su. ..dopo i moti di Reggio le troverà negli archivi della Polizia un fatto... si sparò contro il corteo da una traversa del comunale e precisamente all'altezza dell'Istituto delle suore San Gaetano e sparai io.. avevo un CZ Skorpion in calibro 7,65 che mi aveva dato il buonanima di ZUMBO ...era singolo però io volendo avrei. . come in eff.. in fatti poi feci avrei potuto farlo a raffica...infatti poi lo feci a raffica e me lo fece ZUMBO ..e sparai io.. perché accanto a me c'erano anche altri tra cui CODISPOTI ora non. ..la buonanima di Pino ROMEO, tutto il mercato. ..tutto il mercato eravamo li. , e vi dico un particolare, una delle educande, delle collegiali di questo convitto che ancora esiste, erano affacciate... perché era una manifestazione..grida, gioiosa, cose... uuh... tamburi eccetera eccetera era affacciata e mi vide quando io avevo un impermeabile sulla manica, lo tenevo qua sotto. Quando io tirai, non tirai però ad altezza d'uomo ...per la verità, sparai un poco in alto. .perché se no tutti i 20 colpi erano 20 centri;

P.M.:- E solo lei sparò o sparò qualche altro;

LAURO:- Vittorio CANALE, non ricordo in quel gio... in quel... perché mi ricordo io perché ho sparato e sono fuggito, anche perché quella eh.., quella...eh.. mi gridava questa educanda.. mi gridava questa educanda ..che fate, che fate, assassini, ho preso e sono scappato. E li c'era un lavaggio all'epoca proprio nella traversa, c'era un lavaggio. .E ricordo invece io e Vittorio CANALE nel 70 questo, durante i moti di Reggio mandò lui una macchina, non ricordo se era una 1100 o cosa era allora, imbottita di benzina incendiata dalla traversa del Comunale mettendo le spalle al teatro sulla sinistra, quella dove c'è il Credito sovvenzione, poi la buttò sui celerini, sui carabinieri che salivano. ..incendiata, si, e poi organizzava lui come organizzavo io attentati, cose, storie, quando ricevevamo la notizia di fare una cosa. ..Rammento per esempio degli spari fatti li al Giovanni Pascoli, non mi ricordo chi ha sparato allora eh...mi pare che una pistola glielo ho prestata io o sono venuti da me. ..ci sono i celerini là. ..li acquartierati. .. Insomma tanti episodi, ...però veda signor giudice rammento le cose più salienti, perché come vi dicevo prima questa pagina di storia, uh.. non l'avrei detto nemmeno sotto tortura... però mi rendo conto: o si va fino in fondo o non. ..tutto qua è il discorso; ...



CORTE D'ASSISE PALMI

P.M.:- Dunque lei ha detto poca fa che aveva ricevuto dell'esplosivo da

LAURO:- Si dal buonanima dell'Ingegnere MUSELLA;

P.M.- Ma come mai lo aveva chiesto lei.

LAURO:- Glielo chiesto io all'ingegnere... l'ingegnere MUSELLA con me ha avuto un buon rapporto signor giudice. ..e le dirò di più... forse l'ho già detto comunque... quando l'Ingegnere MUSELLA;

LAURO:- Quella fu la prima volta..... perché le dico subito...io potevo reperire il candelotto ..come lo poteva reperire Ciccio SILVERINI , tramite Giovanni MGRO di Cardeto. .però noi non avevamo all'epoca bisogno di un candelotto. .avevamo bisogno di una quantità. .come dire. .di una quantità rilevante almeno per i nostri fabbisogni e quindi chiesi cinquanta chilogrammi ...ora non rammento se erano tutti i cinquanta o mancava qualche cosa. .e andai io a prenderlo alla cava; ... Non glielo dissi... io gli ho detto.. ingegnere mi serve dell'esplosivo.. mi servono cinquanta chili di esplosivo ...e ve lo pago.. lui me lo diede senza soldi,... però mi disse questa e la prima e l'ultima volta che mi chiedete questo;

P.M.:- Questo esplosivo; Venne usato per varie attentati... .compiuti in quel periodo oppure per un solo episodio fu utilizzato;

LAURO:- no..no.. diversi attentati;...E' stato consumato per e ve l'ho detto. E' stato consumato per l'agguato l'in l'atto terroristico al treno, al pilone... poi sono stati messe diverse bombe a Reggio Calabria anche;

P.M.:- Attentati ai treni ce ne sono stati parecchi in quel periodo (parola incomprensibile);

LAURO:- io ho dato tutto l'esplosivo;

P.M.:- A chi l'ha dato;

LAURO:- lo l'ho consegnato a Ciccio SILVERINI a Giovanni MORO e a Vincenzino CARACCIOLO e vi dirò che ho preso all'epoca tre milioni ed altri due se li sono divisi tutte e tre;

P.M.:- Da chi li ha avuti i tre milioni;

LAURO:- I soldi,.. i soldi li ho avuti da Ciccio SILVERINI ..a dire di Ciccio SILVERINI, e non aveva motivo di dirmi una palla per un'altra, i soldi gli sono stati forniti da Amedeo MATACENA e da MAURO nelle mani di Ciccio FRANCO. Anzi le dirò di più signor giudice che poi successe questo, che mancavano dei soldi all'appello, almeno così mi diceva SILVERINI, che c'era stato uno scontro fra

CORTE D'ASSISE PALMI

di loro tanto è vero che gli altri soldi. .. dopo quel fatto ..di questa mancanza di soldi non... i soldi non furono più consegnati nelle mani di Ciccio FRANCO ma furono consegnati nella mani del professore CALAFIORE e di Renato MEDURI che allora era... non era niente,..non era neanche assessore mi pare... non mi ricordo ora ..che poi

P.M.:- Quindi lei consegnò tutto l'esplosivo a SILVERINI;

LAURO:- Sì.. sì ..a loro.. ai miei consegnai io ..e loro.. mi disse comp...mi disse SILVERINI: Don Giacomo, ho preso cinque milioni. Due c'è li teniamo noi ...Gli ho detto.. e c'hi ve li ha dati Ciccio. ..disse. a noi c'è li ha dati il professore CALAFIORE che glieli aveva dati Ciccio FRANCO e a noi c'è li ha dati il professore CALAFIORE...Ora non mi ricordo se ha detto anche Renato MEDUR, però in un secondo tempo questa somma transitava anche attraverso di Renato MEDURI'

P.M.:- Senta.. ma SILVERINI ed i suoi soci;...Ogni qualvolta utilizzavano l'esplosivo.. parte dell'esplosivo da lei consegnato la informavano;

LAURO:- Non sempre...non sempre...;

P.M.:- che avrebbero fatto di quell'esplosivo;

LAURO:- Non sempre.. signor giudice, non sempre.. perché gli dico una cosa, perché SILVERINI e sia il CARACCIOLO, sapevano di questa... sapevano... SILVERINI mangiava da me, dormiva nel negozio di pompe funebri aveva la brandina sopra... sapevano di questa mia tendenza. ...non solo mia di tutta la mia famiglia verso la sinistra. ..e allora se io ero li e stavano organizzando, stavano parlando non e che smetteva di parlare ma se non c'ero andava a prendere l'esplosivo che lo teneva poi... ecco le dirò un'altra discorso... ..Dunque l'esplosivo era tenuto nel rione S. Anna...ho.. signor giudice una parte di questo esplosivo saltò in aria dove era sotterrato perché hanno messo del fuoco all'erba in questo rione S. Anna e...

P.M.:- Quindi voglio dire., SILVERINI non la informava di volta in volta;

LAURO:- Non sempre.. non sempre...dell'uso che ;

LAURO:- ne...per fare dei prelievi di esplosivo;

P.M.:- No..no.. io gliela avevo già;

LAURO:- Non potevo tenerlo io, non potevo tenerlo io ;

P.M.:- Era già tutto consegnato ...ho capito;

CORTE D'ASSISE PALMI

LAURO:- Non potevo.. io ...avevo anche i miei traffici...piccolini all'epoca..ma li avevo quindi non ;

P.M.:- Quindi di questo attentato al treno;

LAURO:- Si;

P.M.:- Lei quando venne a sapere;---

LAURO:- No...io dell'attentato al treno lo seppi prima ..lo seppi prima dell'attentato al treno. Perché lo seppi proprio adesso...le dico con ...dunque l'esplosivo mi è stato chiesto nel 70, dopo qualche mese e comunque dopo la mia uscita dal carcere. ..no settembre. ..no prima signor giudice...prima.. prima.. aspetti devo fare mente locale ...scusate.. Dunque l'esplosivo io lo presi ..i moti quando scoppiarono ...ora non mi ricordo quale epoca del 70... comunque io a settembre ero detenuto per i moti. ..quindi prima di settembre. ..su questo non ci piove, dunque io prima di settembre trovai l'esplosivo, perché poi lo consegnai a loro, e subito dopo. ..e subito prima della mia carcerazione, quindi prima di settembre il SILVERINO già aveva fatto l'attentato al treno... e poi fu dopo che ci fu l'attentato al pilone...dopo della mia carcerazione ...E poi ci furono anche altri,.. altri attentati ai treni.. anche quelli nel 73 se non rammento male signor giudice quei treni che portavano i sindacalisti. ;

P.M.:- Perfetto.. ma io voglio sapere di questo attentato del primo attentato al treno;... lei quando ha avuto notizia;

LAURO:- Quando mi hanno chiesto l'esplosivo..di procurargli l'esplosivo... avevano bisogno di molto esplosivo...prima dell'o.. del settembre signor giudice..di questo sono certo, perché poi andai carcerato no

P.M.:- Si dà atto che l'interrogatorio viene sospeso alle ore 18.00 esatte per invertire la bobina

P.M.:- Viene ripreso l'interrogatorio di Giacomo LAURO, sono le ore 18 18.

LEGALE: Con il consenso del giudice vorrei fare una domanda al LAURO;

P.M.:- Prego avvocato

LEGALE: Mi corregga se sbaglio, perché ho sentito molti particolari;.... Lei è stato arrestato nel settembre;

LAURO:- Sissignore;

LEGALE: L'esplosivo era stato chiesto prima;

LAURO:- Si,

CORTE D'ASSISE PALMI

LEGALE: Nelle circostanze della ragioni di questo esplosivo si parlò, si chiarì le finalità di questo esplosivo (parola incomprensibile);

LAURO:- No, no, in effetti quando mi si richiese l'esplosivo, si parlò solo di attentati vari;

LEGALE: A cosa;

LAURO:- Ma, ah, attentati, in programma erano gli attentati al pilone di Villa San Giovanni. Infatti se Lei si ricorderà signor giudice quando gli parlai di quell'attentato dei tre ...eh, dei tre piloni... dei tre... delle tre basi che caddero e uno lo sostenne mi riferivo proprio a quella richiesta di esplosivo che poi non era l'attentato;

P.M.:- Cioè, cosa vuoi dire;

LAURO:- Cioè quando mi fu richiesto quello esplosivo a che cosa doveva servire meglio quello esplosivo.. in effetti poi io..confusi il fatto del pilone, con il fatto dell'altro pilone che Lei mi ha contestato che non era quello di Villa San Giovanni. però allora si parlò di quello di Villa San Giovanni, credo che poi si spostò sull'altro pilone perchè quello di Villa San Giovanni importava a MATAACENA, non so i motivi, per cui;

P.M. Cioè importava che non si facesse;...

LAURO: Che non fosse... che non venisse fatto saltare,, e poi si ripiegò sull'altro.. ecco quella mia confusione dei piloni... si, ma io, signore avvocato seppi, cioè seppi io vi con. ..li condussi. . quando successe l'attentato al treno, che poi secondo me non doveva essere al treno ma ai binari, perché poi altri attentati furono fatti ai binari alle cose ecc. ecc.. Le dico di più, si dovevano fare attentati anche a dei traghetti, ma non mentre erano in movimento, fermi nei porti, per farli affondare proprio dentro i porti eh..., credo che anche li MATAACENA non fosse d'accordo, non sia stato d'accordo per quelle cose,... eh, ..gli attentati dovevano servire a isolare la Sicilia dalla Calabria, sia da un punto di vista elettrico ..ecc...sia da un punto di vista di viabilità. Quando poi è successo il fatto al treno, adesso le voglio essere più preciso. io ho detto prima che ero al Roof-Garden, rammenta quando ebbi la notizia, poi io pensai questo fatto...non credo che facevano tutti questi morti, ste cose, ste storie, e poi chiesi, dopo chiesi, dopo chiesi e mi fù risposto ;

P.M.:- A chi;

LAURO:- Chiesi a SILVERINI, chiesi al CARACCIOLLO;

CORTE D'ASSISE PALMI

P.M.: - Cosa le disse SILVERINI;

LAURO:- Mi dissero che non era loro intenzione far saltare il treno ma far saltare i binari e che per una pura fatalità successe il disastro questo mi risposero:..ma credo che rimasero male pure loro...perché era un treno passeggero;

LAURO:- Non lo so, signor giudice, non lo so, come sentii parlare di altri attentati, come per esempio si cercò di far saltare la Prefettura e credo che non si riuscì per un puro caso se non rammento male, adesso non ricordo bene, ma credo che sia stata messa una bomba.. o non scoppiò..o non, non rammento adesso, cioè una serie di attentati e le preciso che questi attentati dovevano servire a creare del panico, cioè a creare in Italia, soprattutto al sud da dove sarebbe dovuta partire questa manovra, un periodo di terrore in modo che poi chi poteva ne usufruiva per prendere il comando, almeno questo era quello che si diceva;

P.M.: - Senta Lei ha ricordato una visita di Junio Valerio BORGHESE;

LAURO:- Sissignore;

P.M.: - in Reggio Calabria;

LAURO:- Sissignore, sissignore;

P.M.: - Lei ha già parlato in un precedente verbale della coincidenza tra il comizio di Junio Valerio BORGHESE e il summit di Montalto o comunque una coincidenza;

LAURO:- Sì, sì

P.M.: - nel giro di qualche giorno;

LAURO:- Sì, sì;

P.M.: - C'è un nesso tra i due episodi;

LAURO:- Certamente che c'è un nesso alcune, alcune;... Posso, dunque, io ho fatto questa dichiarazione e la confermo, al summit di Montalto, come Lei ben sa ogni anno salvi in periodi eccezionali, si tiene il crimine, c'è il crimine, la riunione di tutti i capi famiglia e di tutti i corpi di società riconosciuti, perchè ci sono dei corpi di società non riconosciuti che si chiamano corpi rivali..Si discusse di questa nuova strategia, ma da quello che so non si;

P .M.: - Ma questa riunione di Montalto di cui noi parliamo, era la annuale riunione del crimine o era una riunione straordinaria ;

LAURO:- Signor giudice bisogna vedere il periodo dell'avvenuta... ora non mi ricordo, non mi ricordo perché la riunione del crimine si tiene ogni settembre, nella circostanza no;

CORTE D'ASSISE PALMI

P.M.:- Qui siamo oltre settembre; ...

LAURO:- No, non, non si tenne in settembre allora, si tenne in ottobre, perché non mi ricordo adesso gli impedimenti, c'era qualcuno, qualche grossa cosca mafiosa che non era preparata ad intervenire ancora e credo che fossero proprio quelli della piana di Gioia Tauro, sì, che poi ci fu l'assalto della polizia; ... - E quindi l'arresto di tante persone che scapparono lasciando le macchine lì, tipo Gianni TEGANO, eccetera, eccetera; ... Si, sì, allora la presiedeva un paesano mio, la presiedeva un...la presiedeva ZAPPLA come capo società anziano e c'era anche un paes. ..uno di Brancaleone che poi venne arrestato, uno dei più anziani;

P.M.:- Torno alla domanda, c'è un nesso fra il comizio e la visita,..di BOR.. la presenza di BORGHESE a Reggio e questo summit;

LAURO:- di quello che so sì;

P.M.:- e cioè in che senso;

LAURO:- di quello che so io sì, si cercava di fare ...di rendere ufficiale all'intero corpo di 'ndrangheta questa notizia, cioè la notizia che la 'ndrangheta si era alleata o si voleva alleare con questa parte eversiva dello stato.. ma credo, credo che non portò, se non per alcune cosche come vi dicevo prima eh..risultati favorevoli, risultati positivi. Rammento pure che in quella riunione di 'ndrangheta si parlò anche di non fare sequestri e di non fare attentati sì..sì.., perché allora viveva la buonanima di Antonio MACRI' signor giudice e di non fare attentati alle forze dell'ordine, questo glielo posso garantire io perché la buonanima di Mico TRIPODI non mi ricordo se c'era personalmente lui o era rappresentato da qualcuno dei suoi cognati, comunque questo discorso, questo di. ..perché forse lei non lo sa ma io l'ho detto in tanti altri verbali, c'era un'amicizia intima tra me e la buonanima di Giacomino PRATICO'

LE DICHIARAZIONI RESE AL DIBATTIMENTO IL 27.02.2001.

.. **Lauro G.:** - allora mi è stato contestato il concorso nella strage, (inc.) a questo proposito Presidente, non per diminuire le responsabilità perché ognuno nella mia posizione soprattutto ha il dovere di dire le cose come sono andate. **Pres.:** - poi ci dirà quale è la sua posizione. **Lauro G.:** - collaboro dal 92 insomma... e ancora oggi sono sottoposto a

speciale programma con tutti gli oneri e gli onori che questo comporta insomma, quindi soprattutto dire le cose come stanno, sì, nel.. quando iniziarono i fatti Presidente, di Reggio Calabria e si è costituito quel famoso comitato per Reggio capoluogo del boia chi molla...

Pres.: - siamo nell'anno? **Lauro G.:** - nel 70. La tarda primavera e l'inizio dell'estate del 70, se non vado errato giugno, i primi moti, è passato tanto tempo comunque, sono fatti però che restano impressi, a questo movimento aderì anche il crimine organizzato della provincia di Reggio Calabria in quel momento della città di Reggio Calabria, con in testa la famiglia dei De Stefano e quindi anche noi, che eravamo inseriti in questo ambiente, in questo contesto, abbiamo dato diciamo su.. su ordini tra virgolette, su invito dell'allora Giorgio... De Stefano sì, è poi stato ucciso in contrada Cantagallo nella primavera del 74, di dare una mano di aiuto a questi estremisti di destra e a questo comitato di boia chi molla che all'epoca era formato da Ciccio Franco, futuro senatore, Calafiore, Meduri, altri...io avevo una grossa e sincera amicizia con l'ingegnere Mosella, (inc.) assassinato poi nell'82, e all'epoca l'ingegnere Mosella era proprietario o comproprietario di una cava qui a Bagnara per l'estrazione del.. del marmo, e usava per estrarre questo materiale, usava dell'esplosivo, della (inc.) quando mi è stato detto da Silverini e altri che avevano bisogno dell'esplosivo, loro conoscevano questa amicizia..... sì, mi è stato detto da Silverini, da Giovanni Moro, dal buonanima di Caracciolo che.. soprattutto il Silverini faceva parte del.. del boia chi molla, che gli serviva dell'esplosivo per fare degli attentati in... in virtù di questa situazione che si era creata con questo movimento estremista, e io.. mi sono rivolto all'ingegnere, il quale per la verità non è che... è morto non c'è più quindi non devo difendere nessuno, ma per l'onore del vero non è mai stato molto contento di questa mia richiesta, però non si è potuto esimere e... e quando ho mandato loro a Bagnara a prenderlo con una moto ape mi ha fatto sapere che era il primo e l'ultimo, che mi dava circa una cassa di cinquanta chilogrammi, che io diedi.. **Pres.:** - cinquanta chilogrammi di che...? **Lauro G.:** - della (inc.) era dell'esplosivo che usavano per le cave, per l'estrazione. **Pres.:** - (inc.) **Lauro G.:** - il buonanima di (inc.) Caracciolo e Silverini con la moto ape. **Pres.:** - e questo quando, in che momento è successo? **Lauro G.:** - giugno, giugno... **Pres.:** - del 70? **Lauro G.:** - 70. Era da poco esplosa... la rivolta e se non rammento male signor Presidente, c'era già stato il primo morto in una carica della polizia quel ferroviere che adesso mi sfugge però il cognome, non mi ricordo come si chiamasse, ma vicino alla stazione centrale, era già accaduto mi pare quel primo morto..... li ho mandati io per appuntamento.... a sì, quando loro ritornarono sistemarono per un periodo di tempo sistemarono l'esplosivo per

CORTE D'ASSISE PALMI

un paio di giorni, e credo che risulta ora non mi ricordo se l'ho dichiarato, lo sistemarono in un cantinato che io detenevo ma che... sì, che io detenevo ma che nessuno sapeva, dove detenevo anche delle armi e poi dopo un paio di giorni lo hanno, diciamo così, ripreso e mi hanno portato tre milioni mi pare e cinque e io tre li ho presi e due li lasciai a loro o viceversa ora non ricordo. E questo esplosivo serviva appunto a fare degli attentati... **Pres.:** - le dissero perché lo prendevano in quel preciso momento? **Lauro G.:** - sì, perché dovevano fare degli attentati e soprattutto cercare, questo era l'indicazione che il comitato per Reggio Capoluogo aveva dato, interrompere signor Presidente, le comunicazioni tra la Sicilia e il continente in modo da creare questo grande, enorme disagio e quindi.. ma veramente io all'inizio quando mi hanno accennato, loro mi davano a interrompere i piloni sia di Scilla che di Palmi, infatti c'è stata una mia piccola confusione tra i due pila.. tra i due piloni che uno dei quali è rimasto con quattro piedi... con quattro supporti, tre sono andati via e uno è rimasto e non è riuscito a cadere e si è piegato, io pensavo che fosse stato quello di Villa invece era questo di Palmi, dei piloni io l'ho saputo dopo come ho detto ma devo dire l'ho saputo nel '79 durante un...sì, nel '79 Presidente perché capitammo detenuti assieme a Silverini, e.. e nella stessa cella c'era anche Dominici che faceva parte di quelli di avanguardia nazionale, che faceva parte di avanguardia nazionale e quando Silverini raccontò la disgrazia del treno, era presente anche Dominici, e noi abbiamo appreso in quel momento che gli autori materiali del deragliamento, cioè della bomba messa ai binari, era stata messa da loro senza... Caracciolo e (inc.) **Pres.:** - il termine disgrazia voglio dire assolutamente condivisibile è evidente, che lei usa con riferimento al treno, è una sua definizione o la usarono quei (inc.) che senso aveva se erano stati loro a mettere l'esplosivo? Perché lei dice la disgrazia del treno.. **Lauro G.:** - perché non... dico la disgrazia perché lo hanno detto loro. **Pres.:** - perché hanno detto, perché per loro era una disgrazia se avevano messo.. **Lauro G.:** - sì, perché il loro intendimento su questo, Presidente mi scusi la frase,... non ci piove, (inc.) far fuori trenta, quaranta, cinquanta, sessanta metri di binario e per evitare... **Pres.:** - (inc.) la linea ferroviaria. **Lauro G.:** - sì, sì, sì. (inc.) ma non per far deragliare il treno, e quando poi le cose, l'abbiamo saputo in carcere e ci siamo veramente interrogati, e rammento proprio il particolare nel quale, il quale particolare, il quale particolare, Dominici, Dominici ma di questo attentato alla linea ferrata lo dovevamo, lo sapevamo anche noi, lui faceva parte di avanguardia nazionale, lo dice Dominici, e poi ora tu dici che l'avete fatto voi però dice lì ci sono stati dei morti, dice ci sono stati dei morti perché quando il treno superò la galleria non riuscì a vedere.

CORTE D'ASSISE PALMI

abbagliato dal sole non riuscì a vedere che uno di questi binari era divelto, quindi arrivò sul posto, nella sua velocità, e deragliò. Ma non era stata messa signor Presidente, su questo..

Pres.: - le cose che lei, le tematiche che lei apre sono tantissime, mi inserisco piano piano così vediamo di chiarirle, visto che lei puntualizza che per loro questo era un.. una disgrazia.. **Lauro G.:** - si, si, si. **Pres.:** - voglio dire ma abbiamo messo dell'esplosivo su

dei binari con binari non morti, cioè binari che sono in uso a treni.. **Lauro G.:** - ma non sono... **Pres.:** - aspetti, per quanto le risulta, visto che dicevano una disgrazia, le risulta che avessero preso precauzioni del tipo di un qualche segnale per i treni che avevano da venire

oppure che avessero verificato che quel binario non veniva usato da treni.. **Lauro G.:** - no, no, no. **Pres.:** - o non era usato, o una telefonata per dire il binario è minato.. **Lauro G.:** - no, non.. **Pres.:** - non capisco bene il senso.. **Lauro G.:** - ho capito, ho capito le sue

domande e sono importanti, no, nel senso che solo nel discorso di Dominici con Silverini entrambi detenuti al carcere di Reggio Calabria, mi riferisco al 79, Dominici afferma che quell'attentato ai binari la destra eversiva, avanguardia nazionale, l'aveva fatto sapere agli

organi del.. della polizia... anti terrorismo. **Pres.:** - prima che esplodesse o in che contestualità... **Lauro G.:** - no, non lo so, questo non lo so, se prima o subito dopo. **Pres.:** - o subito dopo. Comunque diciamo per evitare che succedesse quello che è abbiamo..

Lauro G.: - Dominici, Dominici afferma ed è vivo e sano e vegeto, afferma questo, dice l'attentato ai binari lo volevamo fare noi e in questo discorso c'era che dovevamo avvisare il dottore Gaudio nel momento in cui il fatto succedeva, invece a quel che so l'avete fatto

voi e quindi..**Pres.:** -ma partiamo dall'inizio, voi avevate richieste lei ha detto di aiutare questo movimento da parte di Giorgio De Stefano, giusto? **Lauro G.:** - si. **Pres.:** - Giorgio De Stefano che titolo aveva di dire aiutiamo questi, chi era Giorgio De Stefano?

Lauro G.: - Giorgio De Stefano all'epoca era il braccio destro del boss dei boss della provincia di Reggio e.. della zona non della provincia di Reggio Calabria, della zona di Reggio Calabria Domenico Tripodo. **Pres.:** - Domenico Tripodo. Poi specificheremo

meglio perché parlo con molte approssimazioni però voglio continuare a capire, lei con riferimento a questo Giorgio De Stefano comunque al suo gruppo ove mai avesse un gruppo.. come si collocava? **Lauro G.:** - eravamo oltre tutto siamo stati anche compagni

di scuola con Giorgio e ci conoscevamo... **Pres.:** - compagni di scuola io potevo chiedere in prestito altre cose... **Lauro G.:** - no, no. **Pres.:** - quindi voglio capire, perché fornivate l'esplosivo... **Lauro G.:** - si, eravamo oltre tutto, io ho detto oltre tutto, compagni con

Giorgio De Stefano e quando Giorgio ha sposato, tra virgolette, questa causa per Reggio

CORTE D'ASSISE PALMI

capoluogo assieme o Vittorio Canale a Codispoti e agli altri del mercato, io vivevo lì, avevo la casa lì e ce l'ho ancora, ovviamente hanno dato questo ordine tra virgolette, di mettersi a disposizione di Mauro, il commendatore Mauro.. che poi è stato arrestato proprio per essere uno dei dirigenti e fautori del... Comitato d'azione, e di altri quindi io mi sono messo.. **Pres.:** - comunque non ha ancora risposto, perché dice essere un esterno (inc.) **Lauro G.:** - io sono stato battezzato nel 1970, già (inc.) di appartenenza..... **Pres.:** - in questo processo dobbiamo ricostruire con una certa logica anche il suo ruolo (inc.)... **Lauro G.:** - ed è l'unica verità che in Italia si sa di una strage, l'unica, di altre, di altre stragi non se ne sa. **Pres.:** - dunque lei faceva parte dalla 'ndrangheta... **Lauro G.:** - sì, sì. Fin dal 1960. **Pres.:** - già dal 1960 quindi già da dieci anni, e le faccio una domanda che a me capita di fare nei processi, mi, mi può collocare come sprovveduto ma pazienza, cosa è la 'ndrangheta? **Lauro G.:** - certo non è un babà... **Pres.:** - (inc.) mi rendo conto che forse la domanda è larga, però vediamo un po' che cosa è? **Lauro G.:** - io le posso dire che cosa era... **Pres.:** - (inc.) sto procedendo per approssimazione e poi naturalmente resterò sul fatto ma per vedere l'intera posizione e ruolo. **Lauro G.:** - Presidente io le posso dire che cosa era la 'ndrangheta fino al 1992 ...anno in cui io poi, autonomamente e con... sofferta decisione e riflessione, trovandomi detenuto a l'estero...ho deciso di collaborare. La 'ndrangheta era una organizzazione criminale composta da varie famiglie e da vari locali ricadenti tutte, almeno per quel che concerne la provincia di Reggio Calabria, nei comuni della stessa provincia...sì, nessuno escluso, se c'era qualche comune escluso era evidentemente perché era stato chiuso il locale o per infamità o perché... gli aderenti a questa associazione si erano dimostrati indegni... sì, quando, da quando si hanno le prime avvisaglie è una consorteria dedita al crimine, alle estorsioni... quello che a noi giovani hanno detto quando eravamo appena.. diciottenni, nel rimpiazzo, nel farci non più contrasti onorati ma malandrini, c'è tutta una storiografia che poi con l'età abbiamo capito che sono baggianate, che sono scemenze che colpiscono o hanno colpito noi giovani che magari avevamo ancora meno esperienza dei giovani di diciotto anni di oggi, e allora era nata come una associazione per fare del bene... era nata come un'associazione per fare...Del bene e aiutare i poveri. Veda un po' lei insomma che cosa ne hanno fatto. Se effettivamente mai è nata per questi principi. **Pres.:** - e lei dice.. tutti i locali, in tutte le... in tutti e comuni, locali è una struttura che ha... **Lauro G.:** - locale è... **Pres.:** - diciamo per i singoli comuni? **Lauro G.:** - il locale, il locale è la zona geografica dove opera il corpo di società, cioè la 'ndrangheta malandrina. **Pres.:** - e che struttura c'è, gerarchica, come si procede? **Lauro G.:**

CORTE D'ASSISE PALMI

- sì, certo, certo, certo, c'è un capo società e un capo locale, il più delle volte non è necessario che il capo locale sia identico al capo società, ma siccome la ndrangheta è una struttura formata e affiliata soprattutto in famiglia consanguinea, generalmente un fratello è capo società, un altro è capo del locale sì, poi c'è il capo società ho detto, il vice capo società, il capo locale e il capo società sono i due pilastri, capo società è il capo della società del crimine, quindi ha i soldati a disposizione .. il capo del locale gestisce gli affari del locale, le estorsioni, i lavori, traffico allora delle sigarette etc. etc., poi c'è il vice capo..

Pres.: - no, non scendiamo in giù, in su le volevo dire, queste strutture poi o almeno il rappresentante di queste strutture e i vari rappresentanti di queste strutture hanno un qualche organo di incontro? **Lauro G.:** - sì, sì, si incontrano, si incontravano almeno fino al '92 al Santuario di Polsi nella prima decade del settembre, intorno al 3, 4 e 5, e lì c'era la famosa, c'è ancora ritengo oggi, la famosa riunione di Polsi, dove si discuteva delle varie questioni che durante l'arco dell'anno precedente avevano interessate le varie famiglie su varie questioni.. **Pres.:** - una gestione paritaria oppure c'era un qualche... **Lauro G.:** - ma signor Presidente veda la.. la posizione paritaria è come quella degli stati, può essere mai una posizione paritaria quella degli Stati Uniti in confronto.. .. allora una (inc.) come quella (inc.) dove aveva Peppe Morabito fischiando in un momento delicato ha raccolto attorno a se trecento parenti, pronti a sparare (inc.) che sono 11 fratelli, non è morto nessuno... (inc.) o di Pesci che erano una caterba, ... **Pres.:** - hanno maggior forza. **Lauro G.:** - chiaro, cioè punto di parità nel senso di prestigio magari come uomo ma poi.. ovviamente c'era la famiglia che aveva più peso perché aveva più locale... **Pres.:** - va bene. Le mie domande volevano portare a due cose, la prima è capire il ruolo del De Stefano questo che vi dà l'input ... in tutto questo che ruolo aveva? **Lauro G.:** - De Stefano, diciamo la famiglia De Stefano, ha avuto un buon maestro, sia Giorgio che Paolo, il buon maestro è stato... lo zio Giovanni fratello del padre che poi era il padre dell'attuale avvocato Giorgio condannato con me, imputato e condannato con me per associazioni nel processo Olimpia... **Pres.:** - al di là di questo le chiedevo cioè come avesse cioè capo di un locale su Reggio Calabria, su Africo? Lei deve dare indicazioni ... ho spiegato a Reggio Calabria esisteva il locale di Reggio dove era diviso tra Francesco Canale Ciccio detto u gnuri che aveva tutto il centro e ... e sotto, sotto la quale diciamo così, sotto il quale comando c'erano i vari piccoli locali Santa Caterina, di Tremulini di Sbarre fino a Modena, sotto l'egidia di Ciccio Canale detto u gnuri. U gnuri.... De Stefano con Ciccio Canale non c'entrava ... perché De Stefano era il delfino di Domenico Tripodo di San Giovanni di San Batello.... altro locale e di

CORTE D'ASSISE PALMI

importanza superiore a tutti gli altri perché Domenico Tripodo oltre che a essere il delfino di, buonanima di mio compare che è Antonio Macrì, u nzi Ntoni, era il suo braccio destro armato per tutta diciamo così la provincia e fuori dalla provincia. L'ascesa dei De Stefano per scalzare Tripodo è stata iniziata nel '73, quindi questa loro adesione.... questa loro adesione alla destra eversiva.... e soprattutto, e soprattutto al Marchese Fefè Zerbi a quello che rappresentava Fefè Zerbi, l'industriale Mauro con i soldi e tutto era dovuta.... poi l'abbiamo ricostruito dopo, era dovuta a questo discorso dei... intanto si erano alleati segretamente con i Piromalli e con gli altri della zona di Gioia Tauro, in più si erano alleati con i Cataldo sempre parliamo del contrabbando di sigarette all'epoca Presidente, un allea... e con i Vrenna di Crotona e quindi si erano messi a lavorare le sigarette in proprio e non davano più conto a Domenico Tripodo. **Pres.:** - quindi questa scelta anche di sostenere i movimenti per Reggio è autonoma del locale del De Stefano? **Lauro G.:** - no ... i De Stefano, ecco siamo arrivati al locale di Archi che era il locale dei Fratelli De Stefano. **Pres.:** - ed è autonoma, cioè è solo questo locale che sostiene i movimenti per Reggio o no? **Lauro G.:** - poi ti quei locali a cui i... a cui i De Stefano avevano diciamo così l'influenza... i collegamenti, come per esempio ho detto prima il... il locale del mercato, la zona del centro, che il sub, il vice di Ciccio Canali u gnuri era Domenico Codispoto. **Pres.:** - quindi voglio dire non è che c'è tutta la ndrangheta quella che si riunisce a Polsi.... **Lauro G.:** - all'inizio.... **Pres.:** - che si schiera per questi movimenti. **Lauro G.:** - no, no, assolutamente, all'inizio no. **Pres.:** - solo loro, vabbè. Come si colloca al di là dei rapporti personali di scuola etc. in questo locale? Che ruolo ha? **Lauro G.:** - ma io mi sono collegato....io sono nato sulla Ionica, a Brancaleone sono stato battezzato... io praticamente a quell'epoca ancora facevo parte del locale di Africo Brancaleone. **Pres.:** - aveva un grado, un ruolo? **Lauro G.:** - sì bè ero malandrino allora ero.... **Pres.:** - i gradi quali sono? Così ci illustra un attimino.... **Lauro G.:** - sì dopo del malandrino.... **Pres.:** - malandrino è basso? **Lauro G.:** - sì è il primo grado insomma, primo è il picciotto d'onore.... **Pres.:** - quanti anni aveva? **Lauro G.:** - diciotto anni. **Pres.:** - diciotto anni nel '60? **Lauro G.:** - nel '60 sono del '42. **Pres.:** - mi racconti ora come avviene il fatto invece? **Lauro G.:** - il '28 no, il '28.... **Pres.:** - a 28 anni.... **Lauro G.:** - ero salito....ero camorrista nel '70. **Pres.:** - era già camorrista, il camorrista sempre però in quel gruppo di Africo? **Lauro G.:** - poi, in questo frattempo, io ho preso delle amicizie anche con altri gruppi e con altri crimini fuori dalla provincia di Reggio Calabria, con i Palermitani dove poi nell'83 ho avuto il fermo, il mandato di cattura, parlo dei Marchese, dei Bagarella e poi con i napoletani di Carmine

CORTE D'ASSISE PALMI

Alfieri e gli altri e quindi praticamente, essendo stato ucciso lo stesso Gnuri, essendo stati uccisi anche altri, io poi mi sono trasferito completamente a Reggio anche come... si c'era il locale, già aperto ma sempre finché è vissuto.... **Pres.:** - lei dico era passato da un locale all'altro? **Lauro G.:** - si, si, si, si. **Pres.:** - e senta questo era previsto? **Lauro G.:** - si, si. **Pres.:** - si poteva fare senza limiti? Ma cosa si faceva si diceva vi lascio, mi sto trasferendo mi scrivo con gli altri, no per capire il senso così... **Lauro G.:** - si, si... uno si... si distaccava in bene, usiamo le parole della ndrangheta così... si distaccava in bene riservandosi il rientro e operava con il consenso del capo locale dove operava... **Pres.:** - nel luogo dove si trovava? **Lauro G.:** - dove si trovava e dove viveva e dove era la casa. **Pres.:** - quindi lei in questo momento era già collocato nelle varie... **Lauro G.:** - si, io già ero, io già dopo i fatti di Reggio ero stabilmente... **Pres.:** - ma anche di... io poi ci... ci giro attorno ma è sempre il momento del fatto... **Lauro G.:** - certo. **Pres.:** - che mi interessa, in quel momento lei già era in area De Stefano diciamo? **Lauro G.:** - si avevo quella amicizia soprattutto con Giorgio come ho detto che abbiamo fatto i primi anni del liceo, io andavo di mattina lui di pomeriggio comunque. **Pres.:** - vabbè quindi aveva sto rapporto personale... **Lauro G.:** - avevamo questo rapporto anche tramite un comune amico il buonanima di Gigi Vazzana che era di Archi e era amico loro che veniva con noi a scuola e quindi la presentazione, le cose... **Pres.:** - molto vagamente, molto velocemente il suo... la sua attività nel primo decennio 60, 70, in cosa si era estrinsecata questo essere malandrino che voleva dire? Molto velocemente. **Lauro G.:** - io ero... no niente signor Presidente il mio primo grosso bisinis che ho fatto risale al 76. **Pres.:** - addirittura, prima non... aveva solo un ruolo di che di... **Lauro G.:** - si prima ancora studiavo insomma. **Pres.:** - studiava a scuola o studiava il malandrino? ... **Lauro G.:** - no, no studiavo anche all'università poi quando è morto.... **Pres.:** - a all'università scusi, no chiedevo se studiava pure nell'organizzazione visto che... **Lauro G.:** - no, ero malandrino ma ancora viveva il buonanima di mio padre... **Pres.:** - un ruolo come dire tutto sommato onorifico, statico, senza attività cioè... **Lauro G.:** - si.... **Pres.:** - no scusi, c'era affiliazione, cosa la faceva poter definire un malandrino, capisce? Voglio capire.... atti non ne compiva, li conosceva personalmente vabbè ma in concreto come si estrinsecava sto ruolo? **Lauro G.:** - uomo d'onore Presidente non è detto, noi abbiamo avuto grandi uomini d'onore che non hanno mai personalmente commesso un omicidio. **Pres.:** - si, si no si figuri, fra giurisprudenza e lettura lo so anche io però le deve dire lei queste cose?.. lo dico alle parti, io non ho una piena cognizione degli atti che mi sono stati prodotti solo ora, se ci fosse una ricostruzione

diciamo dell'escursus dell'imputato salto un po'... **Lauro G.:** - si, si. **Pres.:** - se no ritengo utile anche avere.... per capire il senso della sua dichiarazione una studio sul suo ruolo, in atti abbiamo qualcosa del genere? **Pub. Min.:** - in atti c'è solo l'interrogatorio del... **Pres.:** - vabbè... .. perché si sceglie di battezzarsi se poi si fa altro? Che bisogno c'è? Che utilità c'è? Perché ci si battezza? **Lauro G.:** - perché la ndrangheta non è come cosa nostra.... la peculiarità della ndrangheta è che ogni famiglia, ogni appartenente di un certo grado del livello è ha un figlio, un nipote, tende a farlo studiare, tende a farlo acculturare e tende a fargli avere dei posti di responsabilità tali da potere essere un aiuto e un garante alla stessa organizzazione. **Pres.:** - il battesimo..a cosa serve? Al vincolo? **Lauro G.:** - e perché il battesimo serve per farlo malandrino e renderlo uomo d'onore perché un uomo... un uomo che non sia uomo d'onore non può sedere allo stesso tavolo con altri uomini d'onore e allora se un Avvocato come per esempio Totò Romeo di San Luca, Antonio, u figghiu i Filippu u Staccu, va bene, prima di essere Avvocato era malandrino, poi è stato Avvocato, ora è carcerato per reati gravi ma se, anche se era Avvocato, anche se era Avvocato e non era malandrino non poteva assistere alle riunioni... alle riunioni non poteva partecipare, né poteva interloquire, perché un contrasto non può in nessun caso, può essere anche il figlio di Al Capone tanto per dire o per fare un nome che poi non era nessuno, non può assistere o interloquire in discorsi di ndrangheta, punto e.... **Pres.:** - comunque diventando... avendo questa qualifica, c'è una qualche disponibilità a fornire apporto al bisogno e c'è la possibilità di rifiutare l'apporto? **Lauro G.:** - Presidente tutti possono rifiutare ma non lo fa mai nessuno perché è la loro vita, è la nostra vita, era la nostra vita..... **Pres.:** - molto chiaro questo, senta le volevo dire questo, lei praticamente quindi nel 70 con questa attività che avviene su richiesta verso persone che erano state sponsorizzate da un suo amico oltre che il capo di quel locale, fornisce il primo apporto criminoso? **Lauro G.:** - si io Presidente gli ho dato... **Pres.:** - il suo primo atto? **Lauro G.:** - si, si gli ho dato, no poi ho partecipato anche io a qualche sassaiola, a qualche incendio di macchina, tanto è vero che sono stato arrestato poi nel settembre, ho fatto 23 giorni di carcere... **Pres.:** - quindi una partecipazione attiva a sto... sti moti di Reggio? **Lauro G.:** - si, si, si e ma è.. credevamo....a quel pennacchio... credevamo allora. **Pres.:** - questa partecipazione a sassaiole e cose varie si colloca dopo la strage del treno? Se se lo ricorda? **Lauro G.:** - mi pare un po' prima mi pare **Pres.:** - voglio dire lei dà dell'esplosivo. **Lauro G.:** - si. **Pres.:** - cosa che non credo si... sarà comune ma insomma, dà dell'esplosivo, salta un treno, lei frequenta questo ambiente in qualche modo. **Lauro G.:** - si. **Pres.:** - chiede, si chiede sa

CORTE D'ASSISE PALMI

nel 70, non il 79 con.. con quale esplosivo e se era il suo quello usato per il treno? **Lauro G.:** - si..... **Pres.:** - vi parlavate? Vi conoscevate? **Lauro G.:** - si, si, no abbiamo chiesto insomma, abbiamo chiesto ma le dico subito signor Presidente noi, io ho chiesto così a titolo di cronaca e di curiosità lì al mercato a Vittorio Canale.. ma è stato escluso signor Presidente che ci fosse stata il deragliamento a seguito di bomba, dalle perizie, dai giornali, avevano arrestato un altro poco, non so se lo hanno fatto, hanno arrestato persino forse i capo... i capi treni quelli che guidavano il treno e allora la cosa finì lì perché nel momento in cui ci furono questi morti, il tempo materiale di rendersi conto, è uscita fuori la voce, ma quale bomba, ma quale bomba, lì un deragliamento per alta velocità, quindi la cosa finì lì. **Pres.:** - quindi ho capito. Senta volevo dirle ma comunque lei proprio perché è la prima, sta facendo studi regolari etc., è la prima volta che fornisce un apporto che comunque è significativo perché dare a delle persone che vogliono fare gli attentati del materiale esplodente è un fatto... **Lauro G.:** - si, si. **Pres.:** - che voglio dire non so ci avrà dormito subito la prima sera ma non è semplicissimo immagino, lei con queste persone che aveva... con cui aveva contatto si tenne informato su come stava andando sto esplosivo, come lo custodivano? **Lauro G.:** - no, no. **Presidente.** **Pres.:** - che ne facevano? **Lauro G.:** - no, no, no. **Pres.:** - abbandonò la.... **Lauro G.:** - no, no, no loro mi hanno chiesto, bè devo dirle anche come si pensava anche un po' all'epoca, non avevo 60 come quasi lì ho oggi, ne avevo un po' di meno, io diedi questo esplosivo perché mi era stato detto da.. dai De Stefano, eventualmente se vengono a chiederti una mano d'aiuto dagliela, loro sapevano di questa mia amicizia con l'ingegnere e che io potevo reperirlo, anche perché nelle mie dichiarazioni ci sono anche che loro avevano già reperito un po' di esplosivo attraverso Giovanni Moro di Cardeto però non gli bastava perché il loro intendimento erano... era isolare le vie di comunicazione tra la Sicilia e il resto dell'Italia, con i piloni, io quando Silverini mi disse compare voi avete la possibilità, dissi vabbè io glielo chiedo all'ingegnere, poi l'ingegnere mi ha detto vabbè per una volta sola non me lo chiedete più. **Pres.:** - questo me lo ha detto, e ecco.... **Lauro G.:** - glielo ho consegnato, so che hanno messo.. **Pres.:** - con una certa.... **Lauro G.:** - non solo esplosivo, quello l'ho saputo non io, in presenza poi di Dominici che era uno di quelli.... **Pres.:** - sempre 79? **Lauro G.:** - si perché siamo capitati... **Pres.:** - a me stupisce ed è oggetto di domanda proprio sto fatto, cioè lei non segue nel 70 poi le sorti del suo esplosivo? **Lauro G.:** - no, no. **Pres.:** - no? **Lauro G.:** - perchè sapevo che l'avevano messo non so, lo volevano mettere ai... alle Caronti per non fare trasportare, poi siccome le Caronti erano di Maticena che faceva parte

CORTE D'ASSISE PALMI

del comitato d'azione, non gli è stato consentito, gli è stato consentito al Pilone, sapevo che... sapevo, si leggeva anche sui giornali, che lo volevano mettere fuori nel muro di una caserma dove alloggiavano i celerini... **Pres.:** - quindi lo seguiva in modo vago? **Lauro G.:** - per attentati, ma l'ordine di quello che so io, era di fare attentati senza alcuna mortalità.

Pres.: - ecco questo ci stavo arrivando. **Lauro G.:** - e si, si, si sa perché.... **Pres.:** - ci stavo arrivando. **Lauro G.:** - sa perché signor... **Pres.:** - nel momento in cui le viene chiesto, le viene detto che viene usato per attentati, è chiaro questo lo ha già detto. **Lauro G.:** - si, si, danneggiamenti. **Pres.:** - però il concetto è danneggiamento? **Lauro G.:** - danneggiamento... anche perché la destra eversiva, io sfido chiunque poi se vogliono io sono qui a raccogliere anche le denunce per diffamazione e calunnia, io sfido chiunque, la destra eversiva era in contatto e continuo all'epoca, ora non lo so, ma all'epoca, con alcune forze dell'ordine che gestivano un po' anche dal di fuori queste situazioni. **Pres.:** - e questo che portava con riferimento alle stragi? Che c'era impegno di non farle cosa vuol dire? Cioè come colloca questa sua frase? **Lauro G.:** - la colloco in questo senso Presidente, la colloco nel senso che non doveva morire nessun celerino, non doveva esserci nessuna contro le forze dell'ordine perché le forze dell'ordine, almeno una parte o quella parte che aderiva diciamo ai boia chi molla, di Reggio capoluogo era favorevole a questa rivolta etc. etc., guardi Presidente nello stesso periodo e quindi mi riferisco al settembre del 70, qui è venuto anche Junior (inc.) Borghese, quindi siamo a un mese dalla strage. **Pres.:** - si. **Lauro G.:** - e ha fatto, ha ottenuto un comizio dove ci sono stati tafferugli, ci sono stati feriti, anche tra le forze dell'ordine perché poi voglio dire questo fatto poi si.. si discusse pure nell'ottobre allà riunione, perché quell'anno non si tenne a Polsi a settembre perché c'erano stati i moti... si è tenuta poi... **Pres.:** - a ottobre. **Lauro G.:** - a ottobre e si parlò pure di aderire o meno e come ho detto prima solo una parte della ndrangheta aderì a questi movimenti e quindi se lei avrà modo noterà che dove sono state messe bombe o esplosivo sono locali che in tutti gli atti giudiziari del dopo, quindi con la guerra tra i De Stefano e i Tripodi, vedrà che c'era l'influenza dei De Stefano in quelle zone dove sono state collegate le bombe nelle ferrovie, sui treni, sulle cose perché non solo questa è stata messa al binario, ce ne sono state messi altri, anche sulla ionica nella zona di Cataldo etc. etc., in quel periodo. **Pres.:** - senta una cosa veloce e poi torniamo in dietro, nel 79 lei apprende che fu proprio il suo esplosivo a essere stato usato per quel treno? **Lauro G.:** - le spiego come... nel 79... **Pres.:** - proprio specificamente il suo? **Lauro G.:** - si, si nel 79, Silverini a cui io diedi l'esplosivo, ecco come apprendo che era quello. **Pres.:** - proprio il suo. **Lauro**

CORTE D'ASSISE PALMI

G.: - perchè io lo consegnai a Silverini e a Caracciolo. E Silverini si cantò il fatto nel 79 giurando e sacramentando che è stato un incidente che io non avevo motivo di non credere, nessuno ha avuto motivo di non credere anche perché poi come ho detto prima il Dominici facente parte di avanguardia nazionale.e dove mi racconta un particolare che poi è stato riscontrato, che dopo l'esplosivo quando è saltato il binario e da lì a poco è passato il treno, loro ancora non erano riusciti a abbandonare la zona del disastro e si erano nascosti sulla collinetta e per vedere che cosa era successo con il deragliamento di questo treno, perché non passò, ora io non c'ero e quindi non so quantificare.... dice noi eravamo appollaiati lì in attesa che la cosa si calmasse per rientrare con la moto Ape a Reggio Calabria e abbiamo visto che era.. è stato un disastro, poi signor Presidente il discorso quale fu, che dopo un paio di giorni, ora non so.... **Pres.:** - lei dice esce sta voce che non c'era... **Lauro G.:** - esce sta voce, non esce una voce, lì proprio era.. era data per garanzia sicura. **Pres.:** - (inc.). **Lauro G.:** - al mille per cento che era stato un disastro involontario dovuto al deragliamento per l'alta velocità e Silverini siccome aveva combinato il guaio involontariamente, non ne ha mai parlato con nessuno, ma nel 79 ne parla e ne parla non perché se la canta lui spontaneamente ed esplicitamente, siccome lui era figlio di n.n. non aveva nessuno, non aveva famiglia non aveva nessuno, durante poi i fatti di Reggio lui è stato colpito da una bomba lacrimogena ha avuto delle costole rotte, delle ferite alle costole e tramite questo fatto e tramite altri fatti, come ho già dichiarato, questi del comitato per Reggio Capoluogo e boia chi molla, gli hanno fatto avere la pensione di invalidità e vecchiaia anche perché lui aveva già fatto 16 anni di carcere ininterrottamente quindi aveva delle marche, insomma gli hanno fatto avere sta pensione, pensioncina dell'epoca non era un granché e allora dentro la cella siccome mangiava con noi, era con noi, non gli facevamo fare la spesa pensando, ecco da dove è sorta la sua cantata tra virgolette, pensando che stesse male in soldi no, insomma, c'ero io, c'erano... c'erano altri, non ci mancava le mille lire quindi spendevamo noi e lui si era un pò risentito e un giorno, ecco c'era lui dice ma voi vi pare io ci ho il libretto al... alla banca no telecomunicazioni, quella sul corso insomma dove c'era un certo Pirata amico suo, ora non mi ricordo (inc.) segnato. **Pres.:** - ve beh. **Lauro G.:** - Banca Nazionale del lavoro. Io ci ho il conto il libretto alla Banca Nazionale del Lavoro perché con tutte le bombe che ho messo, con tutti i disastri che ho fatto dice mi davano i soldi e io me li mettevo da parte etc. etc., che poi lui era stato arrestato pure nel 70 per questi tafferugli...**Pres.:** - vabbè, senta lei ha detto, esatto, questo noi dobbiamo valutare molto attentamente le sue dichiarazioni... **Lauro G.:** - certo.

CORTE D'ASSISE PALMI

Pres.: - lo capirà è un nostro obbligo, lei ha detto era... io fornivo l'esplosivo per fare il danneggiamento. **Lauro G.:** - sì. **Pres.:** - questa al momento è una affermazione che dobbiamo vedere che basi ha, cioè voglio dire innanzitutto, prima di questo deragliamento al treno c'erano stato uso.. c'era stato uso di esplosivi in altri casi precedenti... **Lauro G.:** - sì. **Pres.:** - sempre nell'ambito di queste... **Lauro G.:** - sì, sì c'era stata, c'erano stati... **Pres.:** - ed erano stati sempre e solo danneggiamenti? **Lauro G.:** - solo danneggiamenti. **Pres.:** - con nessuno ferito? **Lauro G.:** - no, no, no, no, solo danneggiamenti Presidente. Quando loro hanno chiesto di interessarmi io per fargli avere una cassetta o dell'esplosivo insomma in una quantità etc. etc. la loro intenzione era quella di far decadere tutti e due i piloni, l'esplosivo era stato dato per... **Pres.:** - i piloni che effetto avrebbero avuto come interruzione? **Lauro G.:** - interrompevano completamente l'energia elettrica. **Pres.:** - l'energia elettrica. **Lauro G.:** - povera Sicilia. **Pres.:** - quindi e le dissero specificamente che lo avrebbero usato per questo? **Lauro G.:** - sì, sì, sì io ho dato l'esplosivo e loro mi hanno chiesto 50 chili di esplosivo signor Presidente per buttare giù il pilone di Villa San Giovanni... **Pres.:** - che poi fu messo? **Lauro G.:** - fu messo a Palmi e fu messo non in una quantità sufficiente... perché tre piloni cedettero e uno restò piegato e non si interruppe l'energia. **Pres.:** - chiese garanzie su questa destinazione, voglio dire ve lo do solo per questo e me ne rispondete in qualche modo, cioè disse siete... ve lo do solo perché è così e solo per questa destinazione o no? **Lauro G.:** - no Presidente per la verità non devo dire, devo dire le cose come si sono svolte. **Pres.:** - non chiese garanzie? **Lauro G.:** - io gli ho detto all'epoca quando me lo hanno chiesto dice e come mai 50 chili, compare dobbiamo isolare la Sicilia, dobbiamo buttare i due piloni e siccome abbiamo fatto un.... lei aveva fatto... **Pres.:** - lui chi Silverini? **Lauro G.:** - Silverini, lui aveva fatto al genio militare, a Bolzano, scusi.... **Pres.:** - no, no. **Lauro G.:** - lui aveva fatto il militare nel genio militare a Bolzano... aveva molta esperienza di queste cose e secondo un suo primo sopralluogo... **Pres.:** - bastavano 50 chili... **Lauro G.:** - non... ecco, erano sufficiente, evidentemente poi abbiamo saputo che qui a Scil:... a Villa, a Scilla era molto sorvegliato perché c'erano stati... **Pres.:** - e quindi non riuscirono a farlo. **Lauro G.:** - e quindi non hanno potuto piazzarlo e lo hanno piazzato lì.... **Pres.:** - ma a Palmi hanno piazzato esplosivo del suo? **Lauro G.:** - sì, sì, sì, sì l'ha fatto lui, l'ha fatto lui perché lo ha detto poi. **Pres.:** - lo informò subito comunque in quel periodo? **Lauro G.:** - no, no, no, no, no io dopo che gli ho dato l'esplosivo se quando ci incontravamo non parlavamo mai di... non gli chiedevo che cosa... che uso ne avesse fatto.... **Pres.:** - ma seppe dell'esplosivo usato per questo pilone? Lo

CORTE D'ASSISE PALMI

seppe in quel periodo che era stato usato sia pure un piede era rimasto non era caduto etc.? Questo lo venne a sapere, questo episodio? **Lauro G.:** - lo venni a sapere perché come quantità, siccome non cadde, come quantità non era sufficiente, no e allora quando poi i giornali etc. etc. parlarono di questo fatto e nci dissi ieu ma allura l'esplosivu? Chi fini fici? Dice ce ne voleva di più soprattutto a quell'altro pilone che l'ha piegato. **Pres.:** - ma di più oltre 50 chili suoi, oppure hanno detto che non l'hanno usato tutto il suo, questo glielo hanno specificato? **Lauro G.:** - no, no non lo so, credo che il mio l'abbiano usato tutto. **Pres.:** - voglio dire se hanno usato tutto per il pilone allora non c'è il suo nel treno? No qua stiamo.... **Lauro G.:** - guardi... **Pres.:** - se lei mi dice credo che l'hanno usato tutto per il pilone e allora... **Lauro G.:** - lui ha detto che non è stato sufficiente quell'esplosivo per far cadere quel pilone. **Pres.:** - ma non disse se aveva usato tutto il suo? **Lauro G.:** - no, no. **Pres.:** - quindi.. non sappiamo questo... **Lauro G.:** - non sap... non lo so, non lo so.... **Pres.:** - e sa dirmi che interessi comuni c'erano, che interesse aveva la ndrangheta per questo movimento per Reggio? **Lauro G.:** - da quello.. da quello... da quello che abbiamo poi appurato con certezza dopo, è che anche i De Stefano avevano dato il loro parere favorevole a quel famoso colpo di stato di Junior Valerio Borghese che poi come le ho detto è sceso pure a Reggio, ha tenuto il comizio e ha pernottato a Taurianova nella fattenda, nella casa di Zerbi, dove in quella occasione si incontrò, a parte con Giò Martini e gli altri, si incontrò pure con Paolo De Stefano che all'epoca..... **Pres.:** - Zerbi chi era? **Lauro G.:** - il Marchese Fefè Zerbi era... credo uno dei creatori di avanguardia nazionale ordine nuovo. **Pres.:** - e quindi avanguardia nazionale e movimento per Reggio sono la stessa cosa oppure erano due strutture autonome? **Lauro G.:** - diciamo che erano quasi autonome e quasi la stessa cosa, perché erano due movimenti eversivi di destra. Ora non so chi fosse dei due più a destra perché io... **Pres.:** - l'avanguardia nazionale aveva una base nazionale? Cioè in tutta Italia? **Lauro G.:** - loro avevano contatti con quello che hanno sempre, ora non mi ricordo, con Delle Chiaie, Delle Chiaie è stato a Reggio ospite loro, con..Cutelli, con..Cutelli è stato intimo amico di Paolo De Stefano...di Giorgio De Stefano è stato Reggio. **Pres.:** - di più vario con localizzazione diverse in Italia. Il movimento per Reggio... **Lauro G.:** - tenevano... è nato come una cosa autonoma... **Pres.:** - e questo volevo capire. È di destra, è eversivo.... **Lauro G.:** - però.... **Pres.:** - è locale, è nazionale, che cosa è il movimento per Reggio? **Lauro G.:** - il movimento per Reggio si chiamava movimento per Reggio Capoluogo boia chi molla. **Pres.:** - e Ciccio Franco lei ha detto che era il..... **Lauro G.:** - ma io non è che parlavo con Ciccio... io signor Presidente

in poche parole, io di estrazione ero socialista e poi ovviamente quando uno fa un giuramento alla ndrangheta e viene un... un saggio compagno, un compagno di ndrangheta vale più quel giuramento che gli altri... Pres.: - che quello del partito politico. **Lauro G.:** - perchè lì il partito politico non c'era mica un giuramento.... Pres.: - comunque voglio dire tra Reggio a livello politico per questi movimenti si muoveva solo l'estrema destra oppure c'erano altri.... **Lauro G.:** - no, poi c'era anche la convergenza di altri strati della popolazione tanto è vero che poi quando ci furono le elezioni Ciccio Franco non so.. Pres.: - a non erano tutti estremisti... **Lauro G.:** - no, no, no. Pres.: - o ndranghetisti quelli che si muovevano per questo movimento... **Lauro G.:** - no, no poi c'era il popolino che ci credeva effettivamente, devo dire la verità insomma, ci ho creduto per un momento pure io che non era giusto togliere a Reggio il capoluogo della regione no, perché non vedevamo... Pres.: - perché... **Lauro G.:** - se la Calabria, Reggio si chiama Reggio Calabria e non vedevamo il motivo e poi ovviamente signor Presidente ognuno si inserisce in questi movimenti, chi lo fa per... Pres.: - vari motivi certo. **Lauro G.:** - chi lo fa per motivi personali, ma soprattutto per motivi ideologici, la povera gente si è messa proprio perché magari amava la propria città, senza pensare che con quel modo di fare invece di amarla la abbiamo distrutta perché abbiamo divelto, è stato un disastro insomma. Pres.: - al di là delle ragioni che l'hanno portata a fare questo... questo tipo di reazione della... dell'esplosivo, lei ha vissuto un minimo questo... questo periodo, ha detto che per un minuto ci ha creduto? **Lauro G.:** - si glielo ho detto... Pres.: - quindi in qualche modo c'è una sua partecipazione? **Lauro G.:** - si io ho fatto qualche sassaiolata come tanti... Pres.: - no, considero anche il livello che lei esprime già studiava etc.. a me interessava sapere sostanzialmente due cose: i mezzi, se lei ha partecipato alle discussioni, i mezzi ... **Lauro G.:** - no, no. Pres.: - che si intendevano usare e quali erano gli obiettivi? **Lauro G.:** - no, no, no. Pres.: - cioè lei non può.... **Lauro G.:** - no e non facevo parte e no signor Presidente non facevo parte del comitato per Reggio Capoluogo, né ero... Pres.: - ma non ne sentivate parlare, cioè dice tirate la pietra perché tanto la pietra che vola fa utile alla città? **Lauro G.:** - ma veramente.. le dico subito... Pres.: - anche i ragazzi sanno perché si fa una cosa. **Lauro G.:** - Presidente, no, no ma io... Pres.: - voglio capire dove si fidava... **Lauro G.:** - si, si, si c'erano stati quei momenti che poi culminarono con quel mio arresto il 3 e il 4 di Settembre, il 5, il 6, il 7, adesso non ricordo, comunque i primi di settembre, perché dove abitavo io e dove ho la casa io è via Pollo, la salita della banca commerciale, accanto alla prefettura e accanto al teatro comunale no, e quindi i celerini salivano da lì e

CORTE D'ASSISE PALMI

quando io mi trovavo lì al mercato con Vittorio Canale, con Micu Codispoti e con Pino Romeo e con tutti gli altri, siccome salivano, e noi cercavamo di contrastarli, ma certo non è che io mi alzavo la mattina, a 28 anni per farmi il sacchettino di pietra, ma capitava quella mattina che eravamo al bar o che ero nella zona e quando Pino o Vittorio Canale, dici stannu nchianandu... scusi che... gli tiravo anche io quattro pietre. **Pres.:** - vabbè ma non.. non è che mi può rispondere così, mica è una calamita il poliziotto, vede il poliziotto e allora mi parte la pietra, c'è una disegno, una volontà, un motivo? **Lauro G.:** - ma da parte, da parte mia di Vittorio Canale, di Mico Codispoti.. no. **Pres.:** - non era iniziativa personale qui queste... **Lauro G.:** - no, no da parte nostra no, da parte nostra era più che altro una reazione... **Pres.:** - allora per quello che sentiva dire in giro, cosa si mirava a ottenere? **Lauro G.:** - bè si mirava a ottenere... **Pres.:** - questo lo avrà sentito a 28 anni. **Lauro G.:** - indubbiamente, sì, no, no no, loro miravano loro, compreso il Sindaco che aizzò la piazza in quel famoso ... **Pres.:** - era da questa parte pure il Sindaco cioè? **Lauro G.:** - sì, sì, sì. **Pres.:** - chi era il Sindaco? **Lauro G.:** - Battaglia. Loro, loro poi hanno raggiunto i loro scopi perché sono stati tutti eletti a senatore, hanno preso migliaia e migliaia di voti, il partito socialista scese verticalmente, il partito comunista scese verticalmente... **Pres.:** - questo è forse il beneficio mediato. **Lauro G.:** - questo... **Pres.:** - quello dichiarato quale era? Cioè non è che uno tira pietre perché vuole diventare senatore. **Lauro G.:** - ma il nostro... **Pres.:** - non so se questo... **Lauro G.:** - no ma loro non le tiravano le pietre Presidente. **Pres.:** - appunto. **Lauro G.:** - non è che Ciccio Francù minava petri o Mauru tirava petri. **Pres.:** - voglio capire, l'obiettivo dichiarato, quello per i conti, vuole usare questa espressione quale era? **Lauro G.:** - ma il loro obiettivo, da quello che sapevamo noi che si diceva in giro, che qualcuno dice anche Domenico Codispoti diceva noi con Reggio Capoluogo diventeremo più importanti, ma queste cose. **Pres.:** - quindi avere Reggio capoluogo ha una qualche importanza. **Lauro G.:** - sì era... **Pres.:** - i mezzi che furono usati... **Lauro G.:** - ma per me.. per me o per Pino Romeo o per Vittorio Canale non ci interessava niente. **Pres.:** - per cui avete solo tirato queste pietre, vabbè i mezzi usati quali erano e quali furono, lei ha vissuto, ha conosciuto, me ne può riferire anche solo come teste in riferimento a queste cose... **Lauro G.:** - no, no, no sì, i mezzi usati furono... **Pres.:** - armi, mitra, pietre? **Lauro G.:** - sì, sì, sì, sì, pietre, armi, mitra.... **Pres.:** - morirono persone, ci furono altri attentati, ci furono fatti successivi dello stesso genere? **Lauro G.:** - qui da noi no. **Pres.:** - no. **Lauro G.:** - qui da noi no. **Pres.:** - lei ha parlato di un celerino morto o sbaglio? **Lauro G.:** - come? **Pres.:** - è morto un poliziotto o

sbaglio? **Lauro G.:** - no, quello è morto di infarto... **Pres.:** - a di infarto... **Lauro G.:** - ma io ero... **Pres.:** - solo questo fu citato... **Lauro G.:** - si, si, si questo ho citato. **Pres.:** - quindi altri morti oltre questo episodio non si... **Lauro G.:** - no, no, no. **Pres.:** - quindi.... **Lauro G.:** - no da noi no. **Pres.:** - pietre.... **Lauro G.:** - non so anche qualche civile dei nostri per esempio come il dottore Coppola perse un occhio con una.... **Pres.:** - voglio dire ma per esempio questa ndrangheta cui lei partecipava aveva una forza di fuoco? Aveva ... c'erano stati morti di mafia prima, in quel periodo o poco prima, cioè si usava ammazzare degli avversari, lasci perdere questi moti, stiamo parlando del gruppo criminoso cui lei dice che in qualche modo faceva parte... **Lauro G.:** - si. **Pres.:** - c'erano state faide di mafia, morti di mafia? **Lauro G.:** - no, no, no in quel periodo non c'era... **Pres.:** - nessun tipo? Quindi utilizza... **Lauro G.:** - non so adesso essere c'era, se era successo qualcosa a Cittanova, tra gli Albanese e i Raso ma quella è una cosa particolare. **Pres.:** - è una cosa particolare. **Lauro G.:** - loro non sapevano nemmeno cosa fosse.... **Pres.:** - comunque voglio dire.... **Lauro G.:** - questo boia chi molla per Reggio Capoluogo insomma. **Pres.:** - armi... armi ce ne erano nella ndrangheta? **Lauro G.:** - le armi non è che ce ne erano allora e non... **Pres.:** - c'erano. **Lauro G.:** - certo. **Pres.:** - c'erano, ci fu mai ordine a livello ndrangheta di usarle, di ferire i poliziotti, di ammazzare i poliziotti? **Lauro G.:** - ma io so che hanno sparato lì vicino alla zona dove era io al Principe di Piemonte si erano acuartierati i celerini, hanno sparato dei colpi di pistola ma non è che hanno sparato sull'uomo, hanno sparato nel portone, altre cose, lo stesso per intimidire, per danneggiare ma non per uccidere su questo. **Pres.:** - come era messo lei nel momento in cui fa tutti questi contatti? Cosa aveva da scontare? **Lauro G.:** - cinque anni, undici mesi e un giorno, adesso ne ho cento e rotti di anni. **Pres.:** - questi se li.... **Lauro G.:** - ma cantai, ma ballai e ma sonai signor Presidente. **Pres.:** - se li è guadagnati con la sua collaborazioni questi, cioè voglio dire? **Lauro G.:** - questa trenta e più sì. **Pres.:** - si tutti... **Lauro G.:** - e so pochi, io avevo cinque anni, 11 mesi e un... me li facevo su un piede se non avessi... bè d'altro canto ecco c'è un po' di amarezza mi scusi e... .. **Pres.:** - voglio dire quindi si accusò di cose per le quali non aveva neanche processi che... intentati contro di lei? **Lauro G.:** - avevo quelli vecchi definitivi... **Pres.:** - poi ce ne era qualcuno.... **Lauro G.:** - delle fesserie, quattro anni di una associazione di Locri, di cui due condonati. **Pres.:** - può dire qualche fatto di cui lei si accusa che era nuovo per le forze della polizia? **Lauro G.:** - tutti. **Pres.:** - e quali? **Lauro G.:** - tutti. **Pres.:** - non li sappiamo, mi scusi. **Lauro G.:** - tutti, tutti i reati che la Procura distrettuale ha portato... **Pres.:** - non può parlare il P.M. deve

parlare lei. **Lauro G.:** - ma io parlo e mi rivolgo al signor P.M., tutti i reati che il signor P.M. mi ha contestato non li.... non li ha scoperti nel vaso di Pandora né li ha visti attraverso una... una palla di vetro ma li ha palpati e... e... **Pres.:** - sulle sue dichiarazioni. **Lauro G.:** - ecco, li riscontrati sulle mie dichiarazioni. **Pres.:** - non lo posso usare come testimone, mi dovrebbe dire lei ecco. **Lauro G.:** - sarei rovinato. **Pres.:** - qualche fatto saliente di cui si è accusato lei? **Lauro G.:** - bè... **Pres.:** - sono fatti di sangue? **Lauro G.:** - si, degli omicidi.... **Pres.:** - e di cui non era accusato e per i quali in esito alle sue dichiarazioni è stato già giudicato, condannato? **Lauro G.:** - si, si, siamo in fase di appello nel processo Olimpia. **Pres.:** - il processo Olimpia, ci sono vari Olimpia questo quale processo è? **Lauro G.:** - questo è il primo. **Pres.:** - Olimpia uno? **Lauro G.:** - Lauro G.: - la prima genitura. **Pres.:** - e senta con le sue dichiarazioni oltre se stesso riferì di attività di altri? **Lauro G.:** - si, io iniziai così signor Presidente, iniziai nel dire su alcuni omicidi chi era imputato ingiustamente e condannato ingiustamente, perché non c'erano alcuni omicidi che li stavano pagando altri e non era vero e non ritenevo giusto che li pagassero quando li hanno fatti... **Pres.:** - va bene. **Lauro G.:** - altri. **Pres.:** - e poi aggiunse chi era stato? **Lauro G.:** - si, si, si, si. **Pres.:** - senta lei.... **Lauro G.:** - poi ho parlato dei miei assieme a quelli degli altri. **Pres.:** - vabbè, in esito alle sue dichiarazioni anche questi soggetti hanno avuto delle condanne in questo processo? **Lauro G.:** - e alcuni di questi dopo le mie dichiarazioni hanno collaborato. **Pres.:** - confermando le sue dichiarazioni? **Lauro G.:** - e confermando gli omicidi che avevano fatto su mandato? **Pres.:** - mi fa dei nomi? **Lauro G.:** - Lombardo, per esempio Festa, chi ne ha più ne metta. **Pres.:** - altri che non hanno collaborato hanno riportato delle condanne? **Lauro G.:** - si, si. **Pres.:** - in esito alle sue dichiarazioni? Lei ha... **Lauro G.:** - 60 ergastoli. **Pres.:** - lei tra i cento anni e più che si è guadagnato ha avuto mai problemi o procedimenti per calunnia nei confronti di soggetti che ha.... **Lauro G.:** - io li ho superati, si ma non dalla ndrangheta signor Presidente, io i provve... i procedimenti qualcuno... due li ho superati brillantemente a me mi hanno denun... alcuni illustri magistrati... ..ma io sono tranquillo, io quello che ho visto con i miei occhi, ho fatto con queste mani, ho vissuto, l'ho dichiarato, anzi ho dichiarato qualche cosa in meno e non in più, questo mi si può imputare: ritengo di non aver detto mai una calunnia perché io... Presidente ieu u malanddhrinu facivi no u truffaldinu, e u faciva bonu u malanddhrinu a. per cortesia passategli i miei curriculum passategli.. ieu fici u malandrinu non fici u strascina facendi, va io nell'83 mi incontravo con i Marchese, mi incontravo con... a Palermo io ho fatto latitanza da... io ero uno dei pupilli di Reggio,

della provincia di Reggio Calabria, da bonanima i Totò Bardellino, dove nell'80 - 81 ero li con Fini, insomma ieu fici u malandrinu non fici u strascina facendi e ho detto tutto ciò che ho ritenuto potesse interessare alla... alla autorità giudiziaria del mio paese.. per cercare di sradicare o almeno combattere questo crimine organizzato che lei ha voluto sapere da me se si chiama ndrangheta e perché si chiama ndrangheta e io glielo ho detto, ma i risultati purtroppo sono ovviamente quelli che sono perché qua nughu parra, nessuno parla, e se qualcuno parla invece di dire ma finalmente sta parlando vediamo, verificiamo, andiamo a fondo, non solo si risente il calzolaio o il macellaio, si risente pure l'alto magistrato e allora chi voliti i mia, sono fatti vostri vedetevela voi io ho... .. Pres.: - ho capito. Anche se le ragioni possono essere articolate comunque... io avrò questo torto ma sostanzialmente tal volta voglio capire anche un aspetto che nell'ambito di una deposizione si deve in qualche modo collocare, lei ha riferito dell'episodio dell'esplosivo dato, ha riferito del fatto.... ha riferito del fatto che era previsto per un danneggiamento... Lauro G.: - si. Pres.: - nulla mi ha detto con riferimento all'episodio in se, cioè c'è un movimento che quindi tutto sommato vuole fare.... vogliono diventare senatori, però vogliono difendere Reggio sotto un profilo (inc.) soprattutto vogliono fare solo danneggiamenti.... Lauro G.: - quello che sapevo io... Pres.: - perfetto. Poi viene a sapere che ci sono dei morti, nel 79 sicuramente lei continua a restare nella ndrangheta oltre? Lauro G.: - si. Pres.: - lei viene a sapere che sono morti ammazzati con il suo esplosivo. Lauro G.: - si. Pres.: - rispetto a questi soggetti che per noi a 30 anni di distanza forse sono delle ombre, della carta, ma erano degli uomini di carne e ossa con figli.... rispetto a questo episodio che tipo di valutazione mi può fare con riferimento all'esplosivo che lei ha dato.... Lauro G.: - la valutazione.... Pres.: - oggi.... Lauro G.: - la valutazione è questa Presidente, ho sentito il dovere di parlare di queste cose proprio per mettere una parola di verità e una parola fine a queste... a questa strage, perché potevo fare benissimo, potevo non dir nulla tanto ormai era quasi acquisito che era stato un disastro dovuto a due persone che comandavano... che guidavano il treno, invece... Pres.: - quindi c'è un momento di verità. Lauro G.: - anche se con molta riluttanza, con molta cosa, ero a conoscenza di questo fatto che l'ho appreso nel 79 in presenza di Dominici, che poi con Dominici non siamo stati più amici perché poi abbandonò quella cella nel 79... .. Pres.: - lei ha detto quindi comunque queste morti se non altro per il momento in cui decide di cambiare versante la portano a dire la verità. Lauro G.: - si, io Presidente ho maturato lentamente, ho maturato lentamente... ho maturato lentamente perché uno quando fa un passo deve essere consapevole e cosciente.

Pres.: - vabbè. **Lauro G.:** - quando ho capito che era giusto collaborare lealmente e dire tutto ciò che sapevo ho parlato anche... **Pres.:** - lei ha detto delle verità.... **Lauro G.:** - insomma ho parlato. **Pres.:** - lei ha detto delle verità non comode per se stesso, ha confessato cose per cui ha pagato. **Lauro G.:** - certo, certo. **Pres.:** - in questo caso la verità è che lei non sapeva che si usava l'esplosivo per il treno? **Lauro G.:** - no, no, no io... **Pres.:** - questa è la verità perché capisce.... **Lauro G.:** - si, si no Presidente... **Pres.:** - ci sono verità comode e verità scomode. **Lauro G.:** - Presidente il comodo io... io... **Pres.:** - questa è la domanda... **Lauro G.:** - io... io, io le sono sincero. **Pres.:** - mi vuole parlare perché **Lauro G.:** - no io... no, no io... io se io le sono sincero, se io sapevo che questo esplosivo doveva creare la strage del treno intanto non glielo avrei dato e non gli... **Pres.:** - ora o allora? **Lauro G.:** - no, no anche allora, anche allora, poi dicu a mia sti genti non mi ficeruenti e io il vero malandrino, come l'ho fatto io il vero malandrino come l'ho fatto lei Presidente non li ha mai... **Pres.:** - anche... quel poliziotto a cui tirò la pietra perché si trovava di fronte non le aveva fatto niente? **Lauro G.:** - vabbè era sempre un avversario istituzionale anche io dall'altra parte e lui era dalla.... **Pres.:** - (inc.) **Lauro G.:** - la pietra, non sono trenta chili di dinamite, dieci chili di dinamite, cinque chili di dinamite. **Pres.:** - qua no il problema nostro è che lei i trenta chili, i cinque chili, i cinquanta chili li ha usciti? **Lauro G.:** - si, si glielo ho dati, ma questo è vero ma... **Pres.:** - non li ha dati per il treno? **Lauro G.:** - l'esplosivo signor Presidente doveva servire a interrompere le comunicazioni... **Pres.:** - punto e basta. **Lauro G.:** - dei piloni tra la Calabria e la Sicilia, su questo è la verità..... **Pres.:** - senta nei moti di Reggio... nei moti di Reggio pietre lei ne tira, quella benedetta pistola che si porta dietro la usà? **Lauro G.:** - io ho fatto Presidente quando ci sono state le... una dimostrazione dei sindacati, passavano dal corso Garibaldi, io ho specificato poc'anzi l'ubicazione della mia casa, la salita della banca commerciale del teatro comunale, via Apollo no, etc. etc. e quindi passava questo corteo di sindacati, comunisti, gridando, facendo, e io, eravamo li Vittorio Canale etc. etc., lui mandò mi pare una macchina incendiata, una vecchia mille cento scassata che poi manco raggiunse e io avevo uno scorpione CZ a 20 colpi, ma sparai in aria e quindi lo dichiarai. **Pres.:** - in aria. **Lauro G.:** - e siccome eravamo all'angolo di questa Colletta di San Gaetano delle suore, tra la via Aschenez e la via Possidonea, via Aschenez e via di sotto Torrione, li c'è il collegio proprio la salita e c'era una ragazza che si è messa a gridare, etc. etc. allora io avevo una specie di impermeabile che coprivo uno CZ così e quello fu l'ultimo atto insomma dimostrativo contro.... **Pres.:** - comunque contro persone non sparò?

Lauro G.: - no, no, no ho sparato e se no (inc.)... ho sparato proprio in aria. **Pres.:** - e c'era un qualche ordine di non fare... siccome le capitò per un alterco di sparare a uno... **Lauro G.:** - bè quella era una cosa personale mia no, eravamo... **Pres.:** - quindi fino a una.... **Lauro G.:** - per una ragazzina insomma, signor Presidente ma scusi lei adesso..... c'era una ragazzina che io ci tenevo, quello gli ha... e a parte io, siccome io ero diventato malandrino e lui non era nessuno e quindi. **Pres.:** - e avete sfidato sto.. sto... **Lauro G.:** - gli ho bucato un piede... questo tale poi se ne andò dal farmacista e se lo fece tamponare. **Pres.:** - ma c'erano disposizioni di non bucare i piedi ai celerini? **Lauro G.:** - non credo, non lo so perché io non ho frequentato poi... **Pres.:** - per quel poco che lei ha vissuto voglio dire... **Lauro G.:** - so che.... **Pres.:** - cioè mi sa dire perché non ci furono altri morti durante questi moti? Lei lo sa? Ma non ci fu nessun morto tra di loro... **Pres.:** - o al di là di questo fatto delle.... **Lauro G.:** - salve quello che è morto di infarto durante l'assalto. **Pres.:** - dico ma c'è un motivo, capitò, c'era un ordine di non sparare, questo voglio capire? **Lauro G.:** - si, da quello che so io sì, cioè che c'era un rapporto tra il Marchese Zerbi che era in contatto con Valerio Borghese e altri personaggi di un certo livello che le forze dell'ordine non dovevano essere toccati. In poche parole Presidente ritengo... **Pres.:** - e erano (inc.) istituzionali in quel momento comunque quindi? **Lauro G.:** - per noi... per noi ma per loro sa li c'è da discutere se... per me può essere.. il celerino era un... **Pres.:** - certo. **Lauro G.:** - ma per uno che magari vuole fare un colpo di stato o ha in mente di fare un colpo di stato nel 70 come Valerio Borghese, che fa riunire la gente e ecco Dominici che si riunisce a Reggio Calabria con altri trecento tra Archi etc. etc. pronti a attendere gli... assaltare la prefettura e poi gli viene il controllo io non c'ero con loro, questo lo dice il Dominici, cioè voglio dire ovviamente secondo quello che ritengo io avevano delle referenze e quindi non volevano che si creasse magari qualche disguido, qualche morte di celerino, di gente comune, di gente civile mi pare che ci sono stati due morti, un certo Campanella e un altro. **Pres.:** - accidentali? **Lauro G.:** - no, no assassinati proprio a botte di manganello, a botte di cose dai celerini nelle cariche. **Pres.:** - senza reazioni da parte dei.. dei movimenti... **Lauro G.:** - la reazione è stata quella che le ho detto quando si assaltò, ma io ero già carcerato.... **Pres.:** - lei era già in carcere. **Lauro G.:** - la questura che era alle spalle di piazza Duomo in via Dei Correttori e con grande sangue freddo, e determinazione stessa di responsabilità istituzionale, il Questore Santillo non fece uscire i questurini dalla caserma, perché se loro fossero usciti questi di qua che erano tutti armati di fucile e sparavano fucilate contro i muri, ovviamente sarebbe accaduta una strage. **Pres.:** -

CORTE D'ASSISE PALMI

sentita non ci fu... non ci fu nessuna rivendicazione di quell'attentato che lei sappia quello sul treno? **Lauro G.:** - nessuna rivendicazione, ma la rivendicazione l'hanno fatta le istituzioni, fino all'ultimo dicendo ma quale bomba, ma che... che dite... quali idiozie dite, qui ci sono le perizie che è stato un deragliamento dovuto all'alta velocità, poi Silverini evidentemente non ha mai parlato perché, per quanto era ignorante, però i giornali, anche lui usciva... e passò per buona quella... quando poi nel 79 ci trovammo carcerati nelle stesse celle, camera numero 9 e numero 10 e c'era anche... e c'era anche... (inc.)... c'era... eravamo otto nove persone, non soli, ora (inc.) e noi.. non gli facevamo fare la spesa perché pensavamo che... piccola pensione... **Pres.:** - si, si... **Lauro G.:** - e lui pigghiai quattro soldi bisogn... io... **Pres.:** - sa se lui ha preso soldi pure per l'attentato quello... **Lauro G.:** - si, si. **Pres.:** - quindi qualcuno lo pagò dopo? **Lauro G.:** - il comitato, l'ordine lo ebbe direttamente dal comitato per Reggio Capoluogo... **Pres.:** - ordine di andare proprio su quel treno, su quei binari... **Lauro G.:** - no, no, ordine di mettere le bombe al binario vicino a Gioia Tauro. **Pres.:** - questo lo disse? **Lauro G.:** - si, si, si... **Avv. Conidi:** - non era l'unica fonte di rifornimento. **Lauro G.:** - in poche parole io non facevo parte del loro gruppo di eversori o di... che io, in poche parole Presidente, io non facevo parte.. **Avv. Conidi:** - si, si, va bene io volevo sapere solo se era la fonte esclusiva... **Lauro G.:** - anche mia madre ha buttato qualche vaso di fiori sui celerini, che vogliamo fare, la vogliamo fare terrorista pure a lei, era l'ambiente, il momento, la.. gente se la sentiva insomma che veniva spogliata quindi tutto qua, ma io non facevo parte integrante e né... **Avv. Conidi:** - questo.. ancora.. **Lauro G.:** - del loro gruppo, cioè io non mi incontravo con Ciccio Francu, non nghiva cu ... (inc.) **Pres.:** - dia la parola al suo Avvocato ... **Avv. Conidi:** - dunque volevo sapere approssimativamente quanto tempo è intercorso dal momento in cui lei interviene a fare da intermediatore per... per trovare questo esplosivo a quando poi in effetti è avvenuto l'esplosione. **Lauro G.:** - ma io.. **Avv. Conidi:** - quanto tempo è passato. **Lauro G.:** - non lo posso quantificare anche per.. cioè posso dare dei dati di riferimento, subito dopo le notizie che Catanzaro, che il governo avevo deciso di spogliare Reggio e di fare il capoluogo a Catanzaro etc. etc. ci sono state delle manifestazioni spontanee e... queste manifestazioni hanno.. sono trascese un po' e ci sono stati scontri etc. etc. e si è formato immediatamente un comitato d'azione per difendere gli interessi di Reggio capoluogo in questo comitato d'azione formato da quelle persone che io ho detto, faceva parte anche sto Silverini che era uno sfegatato fascista, nazista.. **Avv. Conidi:** - nazischin.. **Lauro G.:** - esatto, aveva quella ideologia, ognuno e.. e si è creato questo comitato violento, 15 giorni,

20 giorni ci sono state delle bombette, delle cose nel frattempo ora non mi ricordo, in una scuola mi pare hanno messo un candelotto, dove.. e poi.. **Pres.:** - scuola con dentro persone o scuola chiusa? **Lauro G.:** - no, con gente fuori, di notte, sul gradino, sul portone.. **Avv. Conidi:** - danneggiamenti, sempre danneggiamenti. E durante questo.. **Lauro G.:** - e poi.. **Avv. Conidi:** - volevo sapere solo, durante questo lasso di tempo che è intercorso, lei si è mai incontrato con questi autori di questa strage per concordare.. **Lauro G.:** - no, no assolutamente. **Avv. Conidi:** - scioperanti, quanto meno i tempi di realizzazione? **Lauro G.:** - i miei interessi divergevano completamente dai loro, loro Presidente nel.. in questi lassi di tempi, io non mi incontro con Silverini se non per esempio al bar magari capitavamo lì.. **Avv. Conidi:** - quindi non avete più avuto modo di parlare? **Lauro G.:** - io non avevo alcun interesse in queste cose, l'ho detto prima, il mio interesse era se c'era una carica di celerini, ero lì con loro, loro tiravano pietre ... (inc.) l'ho detto ed è vero.. **Avv. Conidi:** - ancora una sola domanda... **Lauro G.:** - i miei interessi divergevano dai loro perché io non ero un.. non avevo questo pallino.. **Pres.:** - basta così, non ha domande ha finito? **Pub. Min.:** - nessuna domanda.

LA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DELLE DICHIARAZIONI DEL LAURO.

La circostanza che il Lauro risulti essere un collaboratore, imputato di reato connesso, non deve risultare fuorviante nella valutazione delle sue dichiarazioni per quanto riguarda il presente processo.

Se in senso generico resta disegnato un contesto più ampio, da parte di un soggetto che riferisce una complessa serie di episodi criminosi, nell'ambito di una collaborazione di ampio spessore e relativa a molte persone, nel concreto si tratta, nella specie, di una confessione, con chiamata di correo.

Le dichiarazioni, per l'aspetto confessorio, unico direttamente rilevante nel presente processo, non possono che sottostare al regime giuridico ordinario delle prove, con le specifiche connotazioni che assume la confessione, e non già a quello, più rigido, di cui all'art. 192 C.p.p.

La circostanza che il Lauro connoti la sua attività, relativamente al fatto, con specificazioni che risulteranno idonee ad escluderne la consapevolezza, nulla toglie sotto il profilo

giuridico alla circostanza che egli, almeno nel segmento costituito dal presente processo, effettui dichiarazione confessoria, relativa al proprio comportamento.

C'è stata in realtà la chiamata in correità, ma tale aspetto non pertiene al presente processo, che verte esclusivamente sul segmento in cui l'imputato accusa se stesso..

In un ipotetico, e pur logico, processo cumulativo relativo al Lauro e ai soggetti da lui accusati, avrebbe sostanzialmente prevalso l'esigenza di una sua valutazione ex art. 192, 3° comma C.p.p., salvo l'aspetto relativo al Lauro stesso.

Nel caso di specie, invece, resta solo il segmento della confessione, e l'effetto che essa determina per il soggetto che la rende.

Si può procedere quindi ad una valutazione delle dichiarazioni, pur provenienti da collaboratore, nell'ambito dell'istituto della confessione, e non della chiamata in correità e delle più rigorose verifiche da essa richieste.

Ne segue, per rispetto dell'ambito del processo, e per correttezza valutativa, un'esposizione e considerazione del complesso delle dichiarazioni, inevitabile per valutarne la portata, ma senza pronunciamenti rispetto alla responsabilità di terzi, salvo per il profilo della logica, verosimiglianza e attendibilità complessiva.

Non toccava a questo giudice né il dovere né il potere di esaminare le responsabilità di terzi, le relative posizioni risultate già valutate e peraltro la distanza temporale dal fatto, e lo stesso rito adottato, hanno limitato la possibilità di acquisire ulteriori elementi.

Emergendo comunque dati di interesse e di novità, e per reato imprescrittibile, si disporrà la trasmissione degli atti.

Ad asseverare la superiore valutazione giuridica della prova assunta nel presente processo, può essere richiamata la costante giurisprudenza della Suprema Corte:

SEZ.4 SENT. 11971 DEL 22/11/1991

Nel sistema processuale previgente, come del resto, in quello attualmente in vigore, l'interrogatorio dell'imputato, pur nella sua essenziale innegabile natura di strumento di difesa, rientra comunque nel novero di mezzi di prova e, in quanto tale, è liberamente valutabile dal giudice con il solo limite, oggi espressamente consacrato nell'art. 192, comma primo, del nuovo cod.proc.pen., dell'obbligo di dar conto nella motivazione, come per ogni altro mezzo di prova, "dei risultati acquisiti e dei criteri adottati". Ne consegue che la confessione resa nell'interrogatorio ben può costituire prova sufficiente della

CORTE D'ASSISE PALMI

responsabilità del confidente, persino indipendentemente dall'esistenza di veri e propri riscontri esterni, purché il giudice, nell'esercizio del suo potere di apprezzamento del materiale probatorio, prenda in esame le circostanze oggettive e soggettive che hanno determinato ed accompagnato la confessione e dia ragione, con adeguata e logica motivazione, del proprio convincimento circa l'affidabilità della stessa.

VEDI 162554 172225 172870

SEZ.4 SENT. 11971 DEL 22/11/1991.

La valutazione delle dichiarazioni confessorie dell'imputato ai fini del giudizio di reità a suo carico va motivata a norma dell'art. 192, comma primo, cod.proc.pen. e non ha nulla a che vedere con la valutazione della contestuale chiamata di correo, per la cui valenza probatoria, giusto il disposto dell'art. 192, comma terzo, non basta la credibilità intrinseca od estrinseca dell'autoincolpazione in quanto tale, ma occorrono riscontri esterni che suffraghino l'assunto accusatorio del confidente.

SEZ.1 SENT. 03209 DEL 18/03/1992

La confessione può essere posta a base del giudizio di colpevolezza dell'imputato nelle ipotesi nelle quali il giudice né abbia favorevolmente apprezzato la veridicità la genuinità e l'attendibilità fornendo ragione dei motivi per i quali debba respingersi ogni sospetto di intendimento autocalunniatorio o di intervenuta costrizione sul soggetto. Quando tale indagine, ovviamente estesa al controllo su tutte le emergenze processuali, nel caso di intervenuta ritrattazione, non conduca a smentire le originarie ammissioni di colpevolezza, dovrà allora innegabilmente riconoscersi alla confessione il valore probatorio idoneo alla formazione del convincimento della responsabilità dell'imputato.

SEZ.1 SENT. 12584 DEL 20/12/1994.

Salvo l'obbligo di adeguata motivazione, il giudice di merito ben può, ritenere veridica una parte della confessione resa dall'imputato e nel contempo disattendere altre parti allorché si tratti di circostanze fra di loro non interferentesi fattualmente e logicamente: ciò in base al principio della scindibilità della dichiarazione di qualsiasi soggetto.

CONF 163514167860182690 183340

VEDI 188046



CORTE D'ASSISE PALMI

SEZ.1 SENT. 07321 DEL27/06/1995.

Nel nostro ordinamento processuale penale, che non conosce le prove legali e si affida al libero convincimento del giudice, la confessione resa nelle forme di legge è un elemento probatorio da valutare senza alcun limite predeterminato e solo dando conto, nella obbligatoria motivazione, dei risultati acquisiti e dei criteri adottati; i limiti alla formazione del libero convincimento che pongono i commi secondo e terzo dell'art. 192 sono eccezionali e non suscettibili di applicazione analogica, perché mentre è stabilito per legge che gli elementi di prova ricavabili da chiamate in correità non siano auto sufficienti e necessitino quindi di verifiche estrinseche, la confessione ben può costituire prova sufficiente di responsabilità del confidente, indipendentemente dall'esistenza di riscontri esterni, perché il giudice nel suo potere di apprezzamento del materiale probatorio prenda in esame le circostanze obiettive e subiettive che hanno determinato ed accompagnato la confessione e dia ragione, con logica motivazione, del proprio convincimento circa l'affidabilità della stessa.

CONF 188770

VEDI 189915

SEZ.2 SENT. 08724 DEL26/09/1996.

La valutazione delle dichiarazioni confessorie dell'imputato ai fini del giudizio di responsabilità a suo carico deve essere condotta e motivata in base ai criteri indicati nel primo comma dell'art. 192 cod. proc. pen., poiché essa si distingue nettamente dalla valutazione della contestuale chiamata in correità effettuata dal medesimo imputato, per la cui valenza probatoria, secondo il disposto del terzo comma dell'art. 192 predetto, non basta la credibilità dell'autoincolpazione in quanto tale, ma occorrono riscontri esterni che suffraghino l'assunto accusatorio del confitente. Ne consegue che la confessione può essere posta a base del giudizio di colpevolezza nell'ipotesi in cui il giudice ne abbia favorevolmente apprezzato la veridicità la genuinità e l'attendibilità fornendo le ragioni per cui debba respingersi ogni intento autocalunnatorio o di intervenuta costrizione del soggetto. (In applicazione di detto principio la Corte ha rigettato il gravame con il quale il ricorrente lamentava che mentre la sua confessione era stata ritenuta dal giudice di merito prova di colpevolezza nei suoi confronti, non era stata nel contempo considerata sufficiente a fondare il giudizio di responsabilità dei coimputati).

CONF 9111971188770



CONF 9111971188771

CONF 9507321 201740

SEZ.1 SENT. 04790 DEL 22/05/1997

In tema di valutazione della prova, la confessione, pur soggetta, come tutte le prove orali, alla verifica di attendibilità, non subisce le limitazioni di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 192 cod. proc. pen. e non ha quindi bisogno di riscontri esterni.

CONF 9111971188771

CONF 9507321 201740

CONF 9608724 205873

SEZ.5 SENT. 14272 DEL 17/12/1999.

La chiamata in correità o in reità può costituire prova della responsabilità penale solo se intrinsecamente attendibile e positivamente riscontrata attraverso elementi oggettivi. Ed invero, i riscontri non possono essere rappresentati da qualsiasi elemento generico relativo al fatto-reato e all'imputato; bensì sono quegli elementi di qualsiasi natura, storica o logica, che compatibili con le altre emergenze processuali e non caducati da esse, sono almeno idonei, in modo causale e rappresentativo, ad avvicinare l'accusato al reato e a qualsiasi momento dell'iter criminis". Ne consegue, peraltro, che la maggiore o minore esigenza di estensione dei riscontri deriva dalla natura dell'indizio da verificare; sia perché la chiamata in correità in quanto confessione del fatto proprio e altrui, abbisogna di una verifica meno rigorosa di quella necessaria per controllare la chiamata in reità sia perché il chiamante si pone in condizioni di non essere smentito quando rende incontrollabile l'accusa con il riferimento a soggetti già deceduti o indicati come sconosciuti.

CONF 199806343 211625

CREDIBILITA' E CONFERME.

Nella specie, delimitando opportunamente il campo, va esaminata la questione relativa alla credibilità del Lauro nelle dichiarazioni in cui riferisce del suo apporto di materiale esplosivo, della destinazione che esso ebbe, dei limiti del suo apporto e delle sue conoscenze e delle notizie che successivamente ne ricevette.



I problemi che si pongono sono essenzialmente due, di cui il primo è relativo alla credibilità della confessione per tutti gli elementi che egli fornisce a carico di se stesso (a cominciare dal fatto che fu un attentato e non un incidente tecnico, alla sua partecipazione ai moti, all'alleanza tra la 'ndrangheta, di cui faceva parte, e l'eversione "nera", alla fornitura dell'esplosivo poi usato per l'attentato) e il secondo, certamente più ostico, della credibilità delle sue dichiarazioni nella parte in cui esclude la sua conoscenza di quella destinazione dell'esplosivo, comunque la volontà o anche la mera accettazione ipotetica di un attentato a persone.

La prima problematica appare di agevole soluzione, già avuto riguardo al fatto che le prove sulla sussistenza dell'attentato appaiono acquisite e, per il resto, non emergendo una sola ragione per cui il Lauro, in un contesto di dichiarazioni risultate di rilevante rilievo, avesse una qualche ragione per inventarsi un reato e, soprattutto, per accusarsene ed essendovi peraltro la evidenza di una specifica conoscenza dei fatti, risultando al riguardo ricco, dettagliato, logico, spontaneo e genuino.

Emerge cioè la coerenza e credibilità intrinseca e verosimiglianza delle dichiarazioni in generale.

L' "attentato" non solo viene collegato in un contesto, i moti di Reggio Calabria, che lo rende verosimile, ma esso risulta compatibile e concordante con tutte le emergenze processuali sul ripetuto "uso" di attentati nell'ambito di quei moti, e peraltro attentati di pari matrice e analoghe modalità, vi è ampia ricostruzione, che appalesa una reale conoscenza dall'interno, sulla struttura, uomini ed opere della 'ndrangheta e il riconoscimento, non certo processualmente favorevole, della sua appartenenza ad essa, vi è una ricostruzione verosimile, atteso il notorio potere sul territorio delle cosche e la possibilità convergenza di fini, sul rapporto e la collaborazione fra la 'ndrangheta e i moti eversivi, con una ricostruzione di alto interesse e che scrive una pagina non edificante, purtroppo fra le tante e di vario genere, della storia della Repubblica ma con un rilievo ed interesse giudiziario ed oggi anche storico, vi è una consegna dell'esplosivo che in questo contesto diventa logica, vi è una verosimiglianza oggettiva sulla destinazione ed utilizzazione, anche sulle ragioni della non rivendicazione che conferma la non volontarietà del fatto, su qualche possibile copertura statale, vi è una spiegazione logica delle ragioni per le quali il Silverini, per un umano moto di orgoglio, si confida con i suoi compagni di cella rivelando che si era trattato di un attentato e, anche dal suo punto di vista, di una tragedia.

Vi è, in conclusione, la ricostruzione di uno scenario preciso dei responsabili dei moti e del fatto, una confessione che appare pertanto credibile e, in buona parte anche riscontrata.

Di ben altro spessore è la seconda problematica, se il Lauro sia credibile nella parte delle sue dichiarazioni in cui limita il proprio ruolo, innestandosi un evidente interesse a marginalizzare la sua posizione ed essendovi peraltro discordanze, al riguardo, con una versione sulla conoscenza della destinazione dell'esplosivo non lineare, nelle sue dichiarazioni.

Nonostante la iniziale indicazione, in cui dice di sapere di una destinazione possibile dell'esplosivo oltre che per i piloni anche per il treno, versione peraltro corretta nella medesima deposizione, e fermo restando che il sapere di un danneggiamento dei binari non significa automaticamente, per come si vedrà meglio più avanti, volere o accettare il rischio o l'ipotesi della strage, e nonostante la sussistenza teorica di un interesse a mentire, pare a questo decidente che le reiterate affermazioni dibattimentali relative alla mancata conoscenza della destinazione dell'esplosivo per far deragliare un treno, e comunque soprattutto la esclusione tassativa della previsione di una strage, possano ritenersi credibili. Certo non vi può essere il sigillo della certezza della verità, ma questa appare la verità processuale emersa seguendo i canoni giuridici e logici della valutazione della prova.

Il primo elemento da considerare è che l'accusa al Lauro nasce da lui stesso, non è nella specie un imputato che mente rispetto a prove esterne, ma sarebbe soggetto che mente nell'ambito di un fatto che da solo si attribuisce.

Questo è già peculiare e, peraltro, non risulta che il Lauro abbia avuto interesse o vantaggio nel riferire del fatto o anche ne avesse necessità, per accrescere lo spessore del suo contributo, nell'ambito di una collaborazione che risulta peraltro ricca e abbondante, certamente tale da non richiedere una grave calunnia nei confronti di numerose persone e la confessione di un delitto non sussistente e non commesso.

Invece di mentire sulla conoscenza della destinazione dell'esplosivo, Lauro avrebbe avuto la comoda strada di non parlarne affatto.

Tale elemento porta in sé a privilegiare una lettura delle sue dichiarazioni nel loro intero contenuto e non già solo per il "passaggio", peraltro subito corretto, a lui sfavorevole.

Ma soprattutto Lauro appare credibile, perché effettivamente non emerge in alcun modo che la strategia dei moti fosse di sua diretta partecipazione ed interesse e non già con un suo mero sostegno quasi di carattere esterno. Emerge poi che effettivamente vi sono stati

CORTE D'ASSISE PALMI

una serie di attentati tutti risultati di carattere dimostrativo (è estremamente significativo, come indice di non volontarietà, che altri danneggiamenti ai binari siano stati rivendicati con "cartelli", mentre tanto non si fece per la strage in oggetto), che pur con il potenziale della ndrangheta non si fecero sparatorie mortali, che effettivamente la strategia era eversiva e volta ad attentati ma, per quanto constatato, con meri danneggiamenti evidentemente volti a destabilizzare ma non a determinare la morte di persone e quindi appare confermato e fondato il suo convincimento di non fornire i mezzi per una strage.

Che cioè, per la precisa strategia al riguardo e per la sequela di comportamenti in linea con essa tenuti, la consegna dell'esplosivo avveniva con la buona certezza di un "uso oculato", secondo quella linea guida e senza errori, restando la strage fuori dalla volontà, dall'accettazione, dall'ipotizzabilità eventuale o solo eccezionale.

Il Lauro, quindi, anche ove si ritenga essere poco credibile sulla mancata conoscenza dell'uso dell'esplosivo, appare credibile (restando pacifico che il dubbio su una parte di dichiarazioni non influisce necessariamente sulle altre) nel dire che mai e in nessun modo vi era stato l'obiettivo di fare morti innocenti, che addirittura ove lo avesse saputo non avrebbe fornito l'esplosivo, che anche per "loro", il reale gruppo degli attentatori, fu una tragedia.

Del resto, a ben vedere, anche se è più facile credere alle prime dichiarazioni e alle più sfavorevoli, vi è da osservare che nelle iniziali dichiarazioni Lauro ostenta la volontà di sbandierare le sue conoscenze, quasi andando fuori dai limiti di esse, dicendo di sapere del treno ma dimostrando poi nel concreto, con riferimento alla sconoscenza di ogni dettaglio, che era esterno all'operazione, correggendosi del resto subito, sia pur su domande del difensore, dopo una breve interruzione dell'interrogatorio, parlando comunque costantemente di un contesto che non spiega la volontarietà del fatto, risultando verosimile la indicazione che l'obiettivo esclusivo fossero le comunicazioni e i connessi danneggiamenti.

Potrà sembrare una verità comoda ma da soggetto che non emerge aver cercato dichiarazioni "comode", che poteva tacere, che si è danneggiato parlando, trattasi di collaboratore che già per molti altri casi si era inguaiato giudiziariamente di suo, di sua volontà e con le sue dichiarazioni, e che non avrebbe avuto ulteriori particolari effetti negativi (riferisce di avere condanne per cento anni!) ad ammettere una sua consapevolezza delle finalità cui era destinati l'esplosivo.

Certo è inammissibile che menta sulla sua conoscenza, o che abbia al riguardo incertezze, ma il senso delle sue dichiarazioni appare univoco.

Vi è una convincente postulazione con riferimento alla non destinazione stragista, perché emerge l'interesse e gli accordi a non fare morti e a maggior ragione a non commettere stragi, e ciò con il riscontro che si registra un solo morto per infarto o di soggetti caricati celerini e, per gli altri casi di attentati modalità che hanno sempre consentito di evitare disastri (e al riguardo appare improbabile che vi sia alternativamente stata incapacità a realizzare stragi, anche per le capacità operative della 'ndrangheta oltre che per la mancanza di bombe collocate direttamente sui treni o in luoghi con persone).

Come detto, non vi era nessuna logica necessità che Lauro ne parlasse, essendo il fatto ben "archiviato" come incidente, non ne ha alcun utile, lo dice nel contesto di dichiarazioni che determinano rilevanti effetti sulla criminalità organizzata reggina, senza certo la necessità, anche per ogni utile nel trattamento, di aggiungere tali dichiarazioni, nessuna emergenza di volontà calunniosa, la verosimiglianza di una esigenza, nel contesto di un "pentimento" e di dire tutto e di fare luce su quei morti che gli ripugnano perché estremamente innocenti.

La circostanza che le sue dichiarazioni non abbiano poi portato alla condanna degli altri responsabili è fatto estraneo a questo processo, non inficia la sua credibilità sul punto, potendo nell'altro processo aver giocato la mancanza di riscontri individualizzanti, non incide sul segmento che lo riguarda dove appalesa una confessione credibile e ampi elementi di conferma, spiega bene, con l'uso del suo esplosivo pure per i piloni, anche la circostanza che in realtà, coerentemente del resto con la finalità dimostrativa, fu usato un limitato quantitativo di esplosivo per i binari e tale fatto a sua volta giustifica quella "mancanza del botto" di cui si è già trattato, oltre a far propendere per la mancanza di volontà in ordine alla strage.

Altro è il discorso che, per paradosso, ma appunto restando il fatto fuori dall'ordinaria prevedibilità degli stessi esecutori, una carica più potente avrebbe forse evitato la strage per il maggior allarme, visivo ed acustico, che avrebbe determinato.

Si può dare, alla luce di quanto detto, come provato che l'episodio di cui è processo fu un attentato nell'ambito dei moti e al di fuori della volontà del Lauro, e verosimilmente anche degli altri, con la differenza che questi ultimi avevano la consapevolezza della collocazione ai binari, mentre il Lauro era con una conoscenza generica e alternativa sulla destinazione,

e cioè la serie di attentati in corso, innestandosi con la sua condotta in un segmento del fatto ma con diversa e insufficiente partecipazione soggettiva.

Un riscontro, del resto, alle dichiarazioni del Lauro, sulla destinazione dell'esplosivo per i piloni, emerge dal fascicolo in atti, relativo al danneggiamento con carica esplosiva del traliccio alta tensione FF.SS. di Palmi verificatosi nella notte 9/10 Ottobre 1970: dal rapporto risulta l'effettivo uso di esplosivo (quattro cariche ai quattro montanti) a un "pilone" e, peraltro, con rivendicazioni in favore di Reggio Capoluogo (la piana è con te).

E significativo è che trattasi di pilone collocato in aperte campagna, in luogo certamente non frequentato da persone.

Certo il contesto di valutazione della prova è sofferto, sofferenza ascrivibile al pessimo comportamento processuale dell'imputato e a discordanze inammissibili, forse giustificate dalla paura "giuridica" di un coinvolgimento e che rischiavano di essere peraltro agevolmente a suo danno, ma che debbono essere esaminate nel contesto generale, appalesandosi al decidente (che deve andare oltre a furberie e approssimazioni o menzogne utili o ritenute tali), anche in base all'esame diretto, che la verità finale più probabile sia quella di una certezza sulla destinazione dell'esplosivo esclusivamente per un danneggiamento.

Convinzione che giustifica non la condanna giuridica, ma bene quella vergogna del fatto che il Lauro non nasconde e giustificerebbe il peso morale che invece non evidenzia.

QUALIFICAZIONE DEL COMPORTAMENTO RIFERITO.

Naturalmente le valutazioni giuridiche che seguono hanno in premessa le conclusioni adottate nel capo precedente e vi si intrecciano, sulla credibilità della confessione del Lauro e sulla "accettabilità" del segmento di essa in cui l'imputato, pur essendosi attribuito un ruolo nel fatto, espone elementi a sua discolpa.

La mancata volontà dell'evento poi verificatosi, la esclusione di quella destinazione, che poi ebbe in realtà, per l'esplosivo e la conoscenza non specifica di essa, il ritenere che l'esplosivo fosse da utilizzare per interrompere vie di comunicazioni e non per fare stragi, la conoscenza della destinazione essenzialmente per abbattere dei piloni, seguendo doverosamente, per quanto emerso in positivo e per quanto non emerso in negativo, le sue dichiarazioni, porta ad escludere non solo la sussistenza di una volontà del fatto ma anche



l'accettazione del rischio o la ipotizzabilità di esso, e quindi sia la fattispecie del dolo eventuale che quella di cui all'art. 116 cp.

Bisogna tornare un attimo ai profili esaminati sul tema della credibilità, essendovene in particolare alcuni che influiscono in modo più accentuato sulla valutazione giuridica del comportamento del Lauro, con particolare riferimento all'elemento soggettivo del reato ascritto (tenendo presente che l'alienazione non risulta perseguita e oggi è prescritta, così come ogni astratta ipotesi di suo concorso colposo in reato doloso).

Non rileva, naturalmente, che egli dica che non avrebbe fornito l'esplosivo se avesse conosciuto quella destinazione e quel tipo di uso, né la distanza morale ed ideologica che, per quegli aspetti vanamente, cerca di porre tra sé e l'assurda strage consumata, ma che la esclusione assoluta della strage appare verosimile dal contesto emergente da tutto l'insieme degli atti, oltre che dalle sue dichiarazioni.

Lauro fa parte di una associazione mafiosa di enorme spessore e di grandissima capacità di fuoco, e peraltro si vanta del suo ruolo non marginale, specificando che una buona parte di essa aveva stretto un'alleanza con il comitato dei boia chi molla e con l'eversione e partecipava attivamente ai c.d. "moti di Reggio".

Orbene, è di tutta evidenza, sulla base del notorio giudiziario, che una eventuale volontà di scontro armato, o solo di precipitazione della situazione con determinazione di morti, sarebbe ben stata nelle corde della sua associazione, ricca di armi e militanti esperte nell'uso di esse e in omicidi.

La circostanza che i moti di Reggio non hanno visto morti, nel campo avverso (e tale sotto tale profilo non può considerarsi il povero maresciallo morto per infarto) dà piena prova dell'affermazione del Lauro che vi era una precisa scelta e volontà di non cagionare morti, che egli spiega per altro con vicinanze oscure del comitato con pezzi dello Stato.

Dovendo essere esaminato la sua consapevolezza al momento in cui forniva il suo apporto, essendo peraltro riscontrato che vi erano obiettivi effettivamente colpiti e anche con esplosivo che comunque non aveva creato danno alle persone, resta credibile che egli non solo non avesse la rappresentazione del fatto da porre in essere ma non prospettasse in alcun modo quelle modalità, e neanche il rischio potenziale o marginale di danni alle persone.

Su tal punto non bisogna dimenticare che egli poteva fare affidamento sulla professionalità di soggetti che già in precedenza si erano misurati con l'uso di armi e munizioni, un

contesto di professionisti che consentiva di fare affidamento sulla mancanza di qualsivoglia errore, che lo stesso Silverini aveva alle spalle il servizio militare nel genio e quindi verosimili esperienze di esplosivi.

Il fatto quindi si pone fuori della dimensione, rappresentazione e volizione del Lauro, che vi contribuisce ma senza partecipazione con elemento soggettivo indispensabile per integrare responsabilità.

Esclusa quindi la volontà diretta dell'evento, esclusa una accettazione del rischio che esso, appaiono emergere elementi per escludere che vi fosse anche la sola prevedibilità della strage da parte del Lauro e ritenere che sul punto avesse oggettive ragioni di affidamento.

E pacifico è che non è sufficiente che l'evento si presenti obiettivamente prevedibile, dovendosi avere riguardo alla reale previsione e volizione di esso o all'imprudente e negligente valutazione delle circostanze di fatto.

Sull'assunto, ritenuto da questo giudice, che la conoscenza del Lauro non appare essere andata comunque oltre il danneggiamento dei binari (e la serie degli attentati, anche specificamente alle ferrovie, verificatisi in quel periodo, dimostra modalità che non portavano né a deragliamenti né a morti), deve ritenersi che egli non esprima né volontà, né accettazione del rischio e neanche mera previsione dell'evento di strage.

Posto tale punto fondamentale di valutazione, può a ritroso invece essere valutata la partecipazione materiale al fatto del Lauro, ai fini dell'esatta configurazione del suo ruolo e della formula da adottare.

Può osservarsi, allora, che il Lauro si è inserito nel contesto della condotta di esecuzione dell'attentato, avendo fornito il necessario materiale esplodente.

Il suo comportamento, sotto il profilo materiale, è idoneo ad integrare il reato ascrittogli, con un segmento significativo del fatto e quindi, secondo le regole generali del concorso, con una partecipazione materialmente di rilievo.

L'azione dei correi, come da giurisprudenza che più avanti si riporta sulla complessiva tematica affrontata, in caso di concorso va vista, in astratto, unitariamente, contribuendo ciascuno per un segmento per il proprio apporto, che va a confluire nell'atto finale complessivo, venendo quindi alla fine ciascuno a rispondere del risultato finale e quindi della attività di tutti, non essendo certamente necessario che l'intera condotta (nella specie per es. il segmento della collocazione dell'esplosivo, o della deliberazione), sia opera di tutti insieme.

E' indubbio, peraltro, che quell'apporto di esplosivo (materiale comunque non facilmente reperibile) sia stato di efficacia causale all'evento.

Il margine di incertezza sul punto appare trascurabile, e ciò per la vicinanza temporale della fornitura all'evento e soprattutto per la identità dei soggetti operanti, relativamente al suo uso solo per i piloni a Palmi o anche per il treno, emergendo anzi, dal complesso delle dichiarazioni del Lauro anche il suo convincimento, sia pur a posteriori, che alla fine il suo esplosivo, magari per una parte, ma sia stato destinato anche ai binari, scattando qui la tematica già trattata sulla quantità ridotta usata, che assevera e la mancanza del forte botto e la finalità limitata di creare una mera interruzione ai trasporti e non già di far strage.

Non vi è dunque estraneità materiale del Lauro alla strage, tale da giustificare la formula relativa alla non commissione del fatto.

Né del resto emerge una tipicità diversa e alternativa della sua condotta, quale ad esempio una cessione onerosa dell'esplosivo con estraneità totale ai fini, e di rapporti, con gli acquirenti, che potesse delineare un autonomo distinto e più contenuto reato, quale la detenzione e cessione di materiale esplodente, per certi versi invece qui concorrente ma prescritto.

Il Lauro invece ammette la comunanza di strategie, o comunque l'alleanza e gli accordi fra il suo gruppo e quello che ha consumato la strage, una sua personale solidarietà e conoscenza dei propositi generici e delle attività dei soggetti cui consegna l'esplosivo,

C'è sotto tale profilo quindi una immedesimazione nell'azione posta in essere dai soggetti cui comunque consegna l'esplosivo, né essa è contraddetta dal modesto compenso economico, peraltro percepito anche dai correi, che con evidenza si colloca come una gratifica all'interno del sodalizio e non già come contropartita pecuniaria versata ad un soggetto esterno..

Le considerazioni sopra esposte appaiono trovare conforto in ripetute pronunce della Corte di Cassazione:

SEZ. 6 SENT. 09296 DEL 01/09/1995

Per configurare il concorso di persone nel reato, non essendo necessario il previo accordo, assume carattere decisivo l'unitarietà del "fatto collettivo" realizzato. Tale circostanza deve ritenersi realizzata ogni volta che le condotte dei concorrenti risultino alla fine, con

CORTE D'ASSISE PALMI

giudizio di prognosi postumo, integrate in unico obiettivo, perseguito in varia e diversa misura dagli imputati. Ne consegue che -eccezion fatta per le ipotesi in cui risulti sicuramente dimostrato un accordo criminoso indirizzato all'esecuzione di un reato diverso e meno grave -sotto l'aspetto soggettivo, non rientrando l'accordo nella struttura del dolo, è necessario che esista nel soggetto, che abbia apportato un contributo d'ordine materiale alla realizzazione del fatto tipico del reato, la coscienza e volontà di concorrere con altri alla realizzazione dello stesso, essendo ravvisabile il concorso anche se in taluno dei soggetti non vi sia la consapevolezza reciproca dell'altrui contributo, purché sussista nel medesimo la consapevolezza che ci sia coordinazione delle forze anche da parte di un solo concorrente.

SEZ. 6 SENT. 11383 DEL 10/11/1994

Per la sussistenza del concorso nel reato è necessaria una condotta idonea a recare un contributo, materiale o morale, all'attività illecita...

SEZ. 2 SENT. 08017 DEL 16/07/1992

Se è vero che la semplice consapevolezza della commissione del reato non costituisce concorso morale, in quanto per questo si richiede almeno il volontario rafforzamento, il contributo ideologico o, quanto meno, un'incidenza sul determinismo psicologico dell'autore del reato, è però altrettanto vero che l'attività del correo può essere rappresentata da qualsiasi forma di compartecipazione, da un contributo di ordine materiale o psicologico a tutte o ad alcune delle fasi di ideazione, organizzazione ed esecuzione dell'impresa criminosa.

SEZ. 6 sent. 05449 del 13/04/1990

Perché possa parlarsi di concorso di persone nel reato è necessario, sotto l'aspetto soggettivo, che esista nei compartecipi la coscienza e volontà di concorrere con gli altri nella realizzazione del reato, essendo ravvisabile il concorso anche se in alcuni dei soggetti non vi sia la consapevolezza reciproca dell'altrui contributo, purché sussista in quel soggetto la consapevolezza che vi sia la coordinazione delle forze anche da parte di un solo concorrente; sotto il profilo oggettivo è necessario che il soggetto abbia apportato un contributo di ordine materiale o anche solo psicologico idoneo, con un giudizio di prognosi postumo, alla realizzazione della condotta tipica di un reato posta in essere da un numero

CORTE D'ASSISE PALMI

di soggetti superiore a quello che la legge ritiene necessario per la esistenza del reato stesso. (conf mass n 172797, ed ivi citate; (conf mass n 168987).*

Conf 172797 ; Conf 168987

SEZ. 1 sent. 09859 del 17/09/1987

Nel caso in cui sia stato accertato il concorso di più persone in un reato, nel quale l'uso concreto di esplosivi e di armi sia previsto e voluto come essenziale per la realizzazione del piano criminoso, resta irrilevante, qualora le armi e gli esplosivi siano stati effettivamente usati, accertare chi dei concorrenti li abbia materialmente detenuti e portati, in quanto gli atti del singolo sono, al tempo stesso, suoi propri e comuni anche agli altri correi. Infatti, quel che conta sotto l'aspetto oggettivo e' la connessione dei singoli atti e, sotto quello soggettivo, la consapevolezza in ciascuno degli autori, del collegamento finalistico degli atti dei singoli, sicché resta parimenti irrilevante la fase ideativa, preparatoria od esecutiva in cui il contributo del singolo abbia avuto luogo.

SEZ. 1 sent. 08084 del 04/07/1987

Nel vigente ordinamento il concorso di persone nel reato, previsto dall'art. 110 cod. Pen., è concepito come una struttura unitaria, nella quale confluiscono tutti gli atti dei compartecipi, sicché gli atti dei singoli sono, al tempo stesso, loro propri e comuni anche agli altri, purché sussistano due condizioni: una oggettiva, nel senso che tra gli atti deve sussistere una connessione causale rispetto all'evento, l'altra soggettiva, consistente sulla consapevolezza di ciascuno del collegamento finalistico dei vari atti, ossia che il singolo volontariamente e coscientemente apporti il suo contributo, materiale è soltanto psicologico, alla realizzazione dell'evento da tutti voluto. In questo ambito, ai fini della partecipazione criminosa -salva l'applicazione di eventuali attenuanti e salvo il riflesso sulla determinazione con concreto della misura della pena ~ restano irrilevanti: l'importanza del contributo del singolo, che può anche consistere nella determinazione o nel rafforzamento o nell'agevolazione d'uno proposito criminoso di altri diretto alla realizzazione di quel evento; la fase (ideativa, preparativa od esecutiva) in cui il abbia avuto luogo.*

SEZ. 1 sent. 03491 del 20/03/1987

Per poter affermare la responsabilità di un soggetto a titolo di concorso ex art. 110 Cod.

Pen. E' sufficiente, sotto il profilo oggettivo, che lo stesso abbia apportato un qualsiasi contributo alla realizzazione dell'azione tipica o abbia agevolato l'attività esecutiva altrui e, sotto l'aspetto soggettivo, che sussista la coscienza e la volontà di concorrere con altri alla realizzazione della condotta tipica, senza che sia necessaria la reciproca consapevolezza dell'altrui contributo. Pertanto l'accordo non rientra nella struttura del dolo e, ai fini della sussistenza del concorso non è necessario il previo concerto dei correi essendo sufficienti un apporto causale all'azione o una condotta agevolatrice accompagnati dalla consapevolezza del disegno criminoso del correo. Perché si abbia invece la figura del partecipe ai sensi dell'art. 116 cod. Pen., che risponde del reato diverso da quello da lui voluto se l'evento è conseguenza della sua azione od omissione, l'agente deve essere ben consapevole del significato organizzativo del proprio contributo in relazione a un ben determinato e certo reato, ma non deve neppure rappresentarsi l'eventualità che altro concorrente realizzi un diverso illecito giovandosi di quanto predisposto per la realizzazione del reato programmato perché in tal caso si configurerebbe una responsabilità ex art. 110 cod. Pen. a titolo di dolo eventuale. (v mass n 173931; (v mass n 173338; (v mass n 169642).*

Vedi 173931; Vedi 173338; Vedi 169642

SEZ. 5 sent. 00685 del 27/01/1983

L'attività costitutiva del concorso di persone nel reato può essere configurata da qualsiasi contributo, materiale o psicologico, consapevolmente apportato all'ideazione, organizzazione o esecuzione dell'azione criminosa. Sussistendo un nesso causale in rapporto all'evento e la consapevolezza di ciascun concorrente del collegamento finalistico dei vari atti, è conforme alla struttura unitaria del concorso accolta dall'art. 110 cod. Pen. Che ciascun atto sia considerato proprio di chi lo ha compiuto e nel contempo comune a tutti i partecipanti. (conf mass n 147964, ed ivi citate).*

CONF 147964

Si torna quindi alla parte esposta in premessa, sussistendo la condotta e il nesso causale, e addirittura una certa solidarietà con i correi, la interruzione del rapporto fra la sua azione e l'evento sta nel profilo soggettivo.

Il Lauro non solo non partecipa alla fase deliberativa e neppure a quella esecutiva, cosa che non è in sé necessaria per configurare il concorso, ma soprattutto è credibilmente, per

quanto già detto, al di fuori di ogni volizione, conoscenza, accettazione o ipotizzazione di una strage.

Certamente ha fondamento l'impostazione che, con riferimento alla collocazione di esplosivo, ritiene che per la natura e potenzialità di esso, vi possa essere sottostante sempre una accettazione del rischio di strage.

Ma doveroso è l'approfondimento sulla specificità del caso, non potendosi negare che la stessa arma assuma connotazioni diverse secondo gli elementi di contesto, modalità concrete e di contorno che emergono, perché, esemplificativamente, diverso è mettere una bomba in una piazza di giorno, rispetto a collocarla ad un pilone incustodito e posto in località isolata.

Se si vuole, anche per i casi di non volizione dell'evento, vi può essere una prevedibilità o accettazione del rischio in chi idea il fatto, ove la scelta sia adottata anche a costo di morti, e in chi in fase esecutiva e per specifiche modalità di essa, es. per un ritardo nell'avviso o per averla azionata anche in costanza di arrivo di un treno, viene a volere o accettare il rischio di morti, ma tale estensione pare eccessiva per chi, collegato in un segmento significativo della condotta, ma estraneo al momento della deliberazione e della esecuzione materiale, si muove sulla base dei dati conosciuti a quel momento e delle assicurazioni e certezze in quel momento presenti.

E qui non conta solo che i correi gli abbiano dato assicurazioni che l'esplosivo sarebbe stato utilizzato solo per effettuare danneggiamenti, in quanto sul campo delle assicurazioni deve inserirsi il margine di prevedibilità dell'errore e dell'evento eccezionale, ma il dato generale, già esposto, che operavano professionisti che prima e dopo, nell'ambito degli interi moti, nelle battaglie e nelle concrete e ripetute azioni di danneggiamento le avevano realizzate senza danni alle persone.

Quindi il Lauro da un verso ha la forte assicurazione sulla linea dei "moti", sulle costanti condotte adottate, sulla professionalità degli esecutori, sulle conferme espresse con la indicazione prevalente che si vuole incidere sulle vie di comunicazione e in particolare sui piloni, la esclusione certa di danni alle persone e quindi, in tale contesto, il suo affidamento di pur micidiali sostanze esplosive è diretto esclusivamente al danneggiamento, fuori da ogni previsione restando e un uso diverso e anche modalità diverse che implicassero il più lontano rischio di andare oltre.

Certo, come emerge di più dal primo interrogatorio, si tratta di uomo all'epoca senza scrupoli, che cede esplosivo, usa armi e tira pietre, cui è alieno senso civico e rispetto degli

CORTE D'ASSISE PALMI

avversari, che accetta e partecipa a questa gita fuori porta, quale appaiono i moti per i mafiosi, con superficialità e sprezzo di numerosi valori, e non certo per ideologie sbagliate ma per coinvolgimento ambientale e per il suo mestiere di fondo di mafioso che deve rispettare l'alleanza e i giochi degli alleati, ma da qui a vedere il Lauro che accetti non l'eventualità ma l'ipotesi di una strage ne corre.

Indubbiamente pesano su questo giudice le assennate parole odierne dell'imputato, e magari all'epoca il soggetto poteva essere meno assennato, ma il giudice, nel rispetto delle prove, non può dimenticare che le parole del collaboratore sono proprio quelle che hanno aperto un minimo di squarcio di luce sull'oscuro attentato e per scorporarle dalla credibilità generale, per la parte in cui esclude l'ipotesi di una accettazione del rischio di fare morti, ci vorrebbero altri elementi che nella specie non emergono.

Probabilmente incide la fonte sulla valutazione, ma è dato oggettivo e processuale, non è da escludere che se la prova fosse scaturita da diversa fonte, forse potevano ben venire dettagli che comprovassero una responsabilità per volizione dell'evento o per accettazione del rischio di esso, ma è evidente che, essendovi stata un'unica fonte, che si accusa e sostiene però la propria estraneità volitiva, era ben difficile tirar fuori elementi che smentissero tale segmento di dichiarazione.

E il giudice non può che tenere conto degli elementi di cui dispone e delle emergenze acquisite, al di fuori del dato ipotetico e di congetture pur ben ipotizzabili.

In conclusione, Lauro si accusa, ma non sufficientemente per risponderne, non vi sono altre prove che consentano di esaltare le sue iniziali discordanza e, pertanto, bisogna prendere atto della sua versione, dell'unicità e contestualità dell'autoaccusa con l'autodiscolpa, con la conseguente statuizione di insussistenza dell'elemento soggettivo.

Su tale ultima delicata e complessa tematica, relativa all'elemento soggettivo, appare opportuno richiamare gli orientamenti espressi dalla Corte di Cassazione:

SEZ.1 SENT. 10795 DEL 22/09/1999

In tema di elemento psicologico del reato, l'azione posta in essere con accettazione del rischio dell'evento può implicare per l'autore un maggiore o minore grado di adesione della volontà secondo che egli consideri maggiore o minore la probabilità dell'avverarsi dell'evento. Se questo viene ritenuto certo o altamente probabile, l'autore non si limita ad accettare il rischio, ma accetta l'evento stesso che vuole; se l'evento, oltre che accettato, è

CORTE D'ASSISE PALMI

perseguito, il dolo si colloca in un più elevato livello di gravità. Sicché in relazione a tali diversi gradi di intensità il dolo va qualificato come eventuale nel caso di accettazione del rischio e come diretto negli altri casi, con la precisazione che, se l'evento è perseguito come scopo finale, si ha il dolo intenzionale.

CONF 9806880211082; vedi su 9603571 204167

SEZ.1 SENT. 13544 DEL22/12/1998

Sussiste il dolo eventuale quando l'agente, ponendo in essere una condotta diretta ad altri scopi, si rappresenta la concreta possibilità del verificarsi di ulteriori conseguenze della propria azione e, nonostante ciò, agisce accettando il rischio di cagionarle; quando invece l'ulteriore accadimento si presenta all'agente come probabile, non si può ritenere che egli, agendo, si sia limitato ad accettare il rischio dell'evento, bensì che, accettando l'evento, lo abbia voluto, sicché in tale ipotesi l'elemento psicologico si configura nella forma di dolo diretto e non in quella di dolo eventuale. (Fattispecie in tema di omicidio).

CONF SU 9603571 204167

SEZ.4 SENT. 11024 DEL20/12/1996

La linea di demarcazione tra dolo eventuale e colpa con previsione è individuata nel diverso atteggiamento psicologico dell'agente che, nel primo caso, accetta il rischio che si realizzi un evento diverso non direttamente voluto mentre nella seconda ipotesi nonostante l'identità di prospettiva, respinge il rischio, confidando nella propria capacità di controllare l'azione. Comune è, pertanto, la previsione dell'evento diverso da quello voluto mentre ciò che diverge è l'accettazione o l'esclusione del rischio relativo. Trattasi di atteggiamenti psicologici che vanno ricostruiti affidandosi agli elementi sintomatici evidenziati dal comportamento del soggetto, riconoscendo significato dirimente al rapporto tra lo scopo principale perseguito e l'evento diverso realizzato onde stabilire se esso sia di accessorietà o di alternative poiché solo nel primo caso permarrà il quesito sulla eventuale accettazione del secondo mentre nell'altro essa dovrà essere senz'altro esclusa per incompatibilità. (Fattispecie in cui l'imputato, dopo avere sorpreso una persona che, aiutata da complici cercava d'introdursi attraverso una finestra nella sua abitazione e dopo avere sparato contro i ladri, nel frattempo datisi alla fuga, era sceso in strada alla loro ricerca e, raggiuntili, aveva di nuovo esplosi dei colpi, attingendo alla testa uno dei fuggitivi. La Corte d'Assise d'Appello aveva denunciato il reato ascritto al prevenuto da omicidio).

CORTE D'ASSISE PALMI

volontario in omicidio colposo aggravato dalla previsione dell'evento sulla base del comportamento del predetto concretizzatosi in un lungo inseguimento, nell'esplosione di ben nove colpi in direzione dei fuggiaschi a distanza ben più ravvicinata dell'ultimo risultato finale, nell'intenzione espressa di volere costringere i ladri a fermarsi per catturarli. Tale condotta, secondo i giudici, aveva evidenziato la contrarietà dell'evento mortale rispetto all'intento perseguito di bloccare i fuggitivi intimidendoli con gli spari esplosivi).

SEZ.1 SENT. 00832 DEL27/01/1996

Il dato differenziale tra dolo eventuale e colpa cosciente va rinvenuto nella previsione dell'evento. Questa, nel dolo eventuale, si propone non come incerta, ma come concretamente possibile e l'agente nella volizione dell'azione ne accetta il rischio, così che la volontà investe anche l'evento rappresentato. Nella colpa cosciente la verificabilità dell'evento rimane un'ipotesi astratta che nella coscienza dell'autore non viene concepita come concretamente realizzabile e, pertanto, non è in alcun modo voluta.

CONF 187590

SEZ.1 SENT. 09273 DEL30/08/1995

Il concorso anomalo previsto dall'art. 116 cod. pen. ricorre nel caso in cui l'evento diverso sia rimasto nella sfera della prevedibilità mentre ricorre la fattispecie di cui all'art. 110 stesso codice allorché detto evento sia stato in concreto previsto e accettato come rischio, dato che in quest'ultima ipotesi il correo ha agito con dolo eventuale ed è, perciò, configurabile piena responsabilità concorsuale. (Fattispecie relativa ad accordo per commettere una rapina, nel corso della quale era stato consumato il più grave reato di tentato omicidio. La S.C. ha ritenuto che quest'ultimo più grave evento non può reputarsi imprevedibile, atipico e del tutto svincolato dal concordato reato di rapina, in quanto questa determina sempre un gravissimo pericolo per la vita del rapinato, portato, per impulso naturale, a resistere alla violenza o alla minaccia e a sperimentare qualsiasi mezzo per sottrarsi ad essa, di talché l'omicidio - o il tentato omicidio - appare legato alla rapina da un rapporto di regolarità causale e può considerarsi un evento che rientra, secondo "l'id quod plerumque accidit", nell'ordinario sviluppo della condotta di rapina).

CONF 194786 195307



CORTE D'ASSISE PALMI

SEZ.2 SENT. 11699 DEL24/11/1994

In tema di elemento psicologico del reato, ai fini della sussistenza del dolo eventuale, non è sufficiente la sola prevedibilità astratta dell'evento, ma occorre una previsione concreta, nel senso che l'agente deve rappresentarsi -come conseguenza certa, o anche solo probabile, della sua azione od omissione -proprio l'evento che si è in concreto verificato; è inoltre necessaria non solo la rappresentazione ma anche la volontà che si ha quando l'agente abbia accettato l'evento come conseguenza, quanto meno eventuale, della propria condotta.

CONF 177670; VEDI SU 195804 189405

SEZ.1 SENT. 11207 DEL 09/11/1994

Il concorso anomalo di cui all'art. 116 cod. pen. trova applicazione nell'ipotesi di mancanza nel concorrente del dolo, sia pure eventuale, rispetto al reato realizzato dal correo, ma non voluto, e soltanto prospettato come eventuale sviluppo di quello in effetti concordato, afferente al reato commesso.

SEZ.6 SENT. 11352 DEL 10/11/1994

In tema di concorso di persone nel reato, l'applicabilità della norma di cui all'art. 116 Cod. Pen. - che prevede il concorso "anomalo" - è soggetta a due limiti negativi. Il primo di essi è costituito dall'accertamento che l'evento diverso non sia stato voluto neppure sotto il profilo del dolo indiretto (indeterminato, alternativo od eventuale) e, perciò, che il reato più grave non sia stato in effetti già considerato come possibile conseguenza ulteriore o diversa della condotta criminosa concordata e, nonostante la previsione, non sia stato egualmente accettato il rischio del suo verificarsi, così preventivamente approvato. In tale situazione, infatti, sussiste la responsabilità concorsuale nella ipotesi piena e non attenuata, ai sensi dell'art. 110 Cod. Pen.. Il secondo limite è costituito dall'accertamento circa la non atipicità dell'evento diverso e più grave rispetto a quello concordato, sì che l'evento realizzato non sia conseguenza di circostanze eccezionali, imprevedibili e non ricollegabili all'azione criminosa, talché ne risulti spezzato il nesso di causalità.

SEZ.1 SENT. 07472 DEL01/07/1994

In tema di elemento psicologico del reato, si ha dolo eventuale quando la volontà non si dirige direttamente verso l'evento (dolo diretto) ma questo è accettato come conseguenza accessoria della propria condotta. E l'evento deve ritenersi accettato anche se l'agente

CORTE D'ASSISE PALMI

abbia non la convinzione bensì, semplicemente il dubbio che l'evento stesso possa concretamente verificarsi.

CONF 118815; VEDI 194913184424

SEZ.1 SENT. 04583 DEL21/04/1994

Il dato differenziale tra dolo eventuale e colpa cosciente, prima ancora che nell'elemento volitivo, sta nella previsione del fatto di reato che, nel caso di dolo eventuale, si propone come incerto ma concretamente possibile e, per conseguenza, ne viene accettato il rischio; nel caso di colpa con previsione, invece, la verificabilità dell'evento rimane come ipotesi astratta che, nella coscienza dell'agente, non viene percepita come concretamente realizzabile e perciò non può essere, in qualsiasi modo, voluta.

CONF 195270187590 181195176382174405 120250

SEZ.1 SENT. 07382 DEL 27/07/1993

Il fondamento dell'imputazione dolosa, nel dolo eventuale, in cui l'attributo eventuale non concerne il dolo che deve sussistere ma il risultato possibile, per l'appunto eventuale, cui il dolo si riferisce, va ravvisato nell'accettazione da parte dell'agente della possibilità dell'evento, sia pure come risultato accessorio rispetto allo scopo della sua condotta. Qualora l'agente abbia, invece, escluso tale possibilità, confidando di poterla evitare, si versa nella colpa cosciente che, se è caratterizzata dalla previsione dell'evento, postula che questo non sia stato voluto né accettato nell'ipotesi che si verifichi.

SEZ.2 SENT. 03957 DEL26/04/1993

L'indagine psicologica per accertare il dolo eventuale dell'agente va compiuta essenzialmente sul fatto, nel suo svolgimento reale, nonché sulle modalità esecutive di esso e su ogni altro elemento obiettivo che concorra a dimostrare un atteggiamento doloso, caratterizzato dall'intenzione o, meglio, dalla volontà di agire, finalizzata intrinsecamente a uno scopo determinato e perseguito. Qualora l'indagine limitata alle circostanze estrinseche e obiettive non consenta un sicuro giudizio ai predetti fini, è necessario, in via del tutto sussidiaria ed integrativa della prova, l'esame del movente ispiratore del delitto che deve essere aderente alla dinamica del fatto e dei comportamenti del soggetto attivo e del soggetto passivo.

CORTE D'ASSISE PALMI

SEZ.1 SENT. 11394 DEL 13/11/1991

Nell'ipotesi delittuosa prevista dall'art. 422 cod. pen. il giudice può ritenere il delitto di strage quando, per i mezzi usati, per la loro potenzialità offensiva e per le specifiche modalità di impiego di essi, e alla stregua di tutti gli elementi di prova acquisiti al processo, l'incendio sia chiaramente rivelatore dell'intenzione di causare la morte di una o più, persone, perché, in tal caso, il fine di uccidere può ritenersi, indipendentemente dal fine ultimo dell'azione: in tale ipotesi, infatti, non si tratta di ritenere sufficiente il dolo eventuale -che e' incompatibile con quella forma di dolo che e' il dolo specifico -ma di desumere la prova di un fattore interno e soggettivo, quale è la finalità di uccidere, dalle caratteristiche estrinseche della condotta criminosa.

SEZ. 1 sent. 05914 del 23/04/1990

Ai fini della configurabilità del delitto di strage, il fine di uccidere -proprio perché integra il dolo specifico del reato -non può mai essere surrogato da forme degradate come quella del dolo eventuale. Ne consegue la morte di una o più persone deve sempre rappresentare lo scopo specificamente perseguito dall'agente e non un evento che il soggetto, nel volerne un'altro meno grave, si sia rappresentato come probabile o possibile conseguenza della propria determinazione, agendo anche a costo di provocarlo. (v. Mass n 115780; (conf mass n 098906; (conf mass n 107624; (conf mass n 159147; (conf mass n 165722; (conf mass n 172768; (conf mass n 172976; (Conf mass n 179466; (conf mass n 179714; (conf mass n 182307).*

Conf 098906;Conf 107624;Conf 159147;Conf 165722;Conf 172768

SEZ. 1 sent. 03617 del 14/03/1990

Per il carattere unitario del reato concorsuale, l'elemento psicologico che anima la condotta dell'autore materiale di esso si comunica al correo, sensi dell'art. 110 cod. Pen., a meno che non risulti dimostrato un accordo criminoso diretto alla perpetrazione di un reato diverso e meno grave di quello realizzato. In quest'ultima ipotesi occorre distinguere fra dolo indiretto, il quale postula comunque la effettiva previsione ed accettazioni anche di un evento diverso da quello in origine voluto e pattuito con il Compartecipe; dolo eventuale che, mirando a realizzare un determinato evento criminoso, prevede la possibilità che dalla condotta derivi un risultato diverso, il rischio del cui verificarsi accetta, comportandosi -il correo - anche a costo di determinarlo e concorso anomalo ex art. 116 cod. Pen.,

CORTE D'ASSISE PALMI

caratterizzato dal fatto che in luogo della effettiva previsione v'è solo una mera prevedibilità dell'evento più grave, valutata alla stregua delle concrete circostanze, secondo la logica e la scienza dell'uomo medio. (v mass. N 176708).*

Sez. 1 sent. **16006** del 17/11/1989

L'applicabilità dell'art. 116 cod. Pen. In tema di concorso anomalo soggiace a due limiti negativi. Il primo è costituito dall'accertamento che l'evento diverso non sia stato voluto neanche sotto il profilo del dolo indiretto (indeterminato, alternativo od eventuale) e quindi che il reato più grave non sia stato in effetti già considerato come possibile conseguenza ulteriore o diversa della condotta criminosa concordata e –nonostante previsione –non sia stato egualmente accettato il rischio del suo verificarsi, così preventivamente approvato; in tale evenienza, infatti, sussiste la responsabilità concorsuale, piena e non attenuata, ai sensi dell'art. 110 cod. Pen.. Il secondo limite è costituito dall'accertamento circa la non atipicità dell'evento diverso e più grave rispetto a quello concordato, sì che l'evento realizzato non sia conseguenza di circostanze eccezionali, imprevedibili e non ricollegabili all'azione criminosa, talché ne risulti spezzato il nesso di causalità. (v mass n 180798; (v mass n 179840, ed ivi citate).*

Vedi 180798; Vedi 179840

SEZ. 1 sent. **06581** del 29/04/1989

Al fine di accertare la ricorrenza del dolo eventuale o della colpa con previsione dell'evento non è sufficiente il rilievo che l'evento stesso si presenti come obiettivamente prevedibile, dovendosi a vere riguardo alla previsione e volizione di esso ovvero all'imprudente o negligente valutazione delle circostanze di fatto. Ne consegue che non può rispondere di lesioni volontarie, sulla base esclusiva dell'obiettiva prevedibilità dell'evento, il militare che avendo rovesciato dal suo letto un commilitone, né abbia provocato l'urto violento contro il muro e una conseguente commozione cerebrale. (v mass n 175169; (v mass n 174418; (mass. n° 145219).*

SEZ. 1 sent. **04912** del 07/04/1989

L'elemento differenziatore fra dolo eventuale e colpa con previsione dell'evento si basa sul "criterio dell'accettazione del rischio"; risponde a titolo di dolo l'agente che, pur non volendo l'evento, accetta il rischio che esso si verifichi come risultato della sua condotta,



comportandosi anche a costo di determinarlo; risponde, invece, a titolo di colpa aggravata l'agente che, pur rappresentandosi l'evento come possibile risultato della sua condotta, agisce nella ragionevole speranza che esso non si verifichi. (Conf mass n 174418).*

Conf 174418

SEZ. 1 sent. 03898 del 17/03/1989

La differenza esistente tra dolo eventuale del compartecipe esecutore materiale e responsabilità per concorso anomalo risiede nella concreta previsione e nell'accettazione dell'evento più grave nel dolo eventuale, mentre la seconda sussiste solo nell'ipotesi in cui il reato diverso debba potersi rappresentare nella psiche del compartecipe, nell'ordinaria dinamica dei fatti umani, come sviluppo logicamente e normalmente prevedibile di quello voluto, senza l'intervento di circostanze eccezionali atipiche e imprevedibili.*

SEZ. 1 sent. 11074 del 15/11/1988

Ai fini della configurabilità del delitto di strage, di cui all'art. 422 Cod. Pen., il fine di uccidere, proprio perché integra il dolo specifico del reato, non può essere mai surrogabile con forme gradate quali il dolo eventuale. Ne consegue che, la morte di una o più persone deve sempre rappresentare lo scopo specificamente perseguito dall'agente e non un evento che il soggetto, nel volerne un altro meno grave, si sia rappresentato come probabile o possibile conseguenza della propria determinazione, e perciò agendo anche a costo di determinarlo. (v mass n 159147; (conf mass n 165722). Conf 165722; Vedi 159147

SEZ. 1 sent. 10233 del 19/10/1988

Il delitto di cui all'art. 285 cod. Pen. si differenzia da quello di cui all'art. 422 cod. Pen. unicamente per la presenza, nel primo, del dolo suo specifico costituito dalla intenzione che l'evento si ripercuota sulle istituzioni statuali come lesione anche alla personalità giuridica dello stato. Il dolo specifico costituito dalla intenzione di uccidere, richiesto dall'art. 422 cod. pen., non può essere surrogato dal dolo eventuale che riguarda il dolo generico e che, essendo indiretto, è ontologicamente incompatibile con quello specifico.*

SEZ. 1 sent. 11889 del 03/12/1988

In conformità al principio cardine della personalità della responsabilità penale, il concorrente è chiamato, a norma dell'art. 116 cod. Pen., a rispondere d'un reato diverso in

CORTE D'ASSISE PALMI

dipendenza d'un atteggiamento colposo, com'è provato dalla mancanza della volontà del fatto sotto il profilo de Dolo sia diretto che eventuale, dalla violazione di elementari regole di prudenza, facendosi affidamento -ai fini della realizzazione dell'azione criminosa - sull'altrui iniziativa, che è insuscettibile di controllo e, in un quadro di normalità causale, dalla prevedibilità la quale deve essere intesa come logica e astratta prevedibilità -da non confondersi con la previsione dell'evento diverso o più grave, né con la logica e concreta prevedibilità -bensì nel senso che le modalità e i mezzi di esecuzione concordati e conosciuti siano tali da rendere possibile e tutt'altro che eccezionale un trasmodare della condotta concordata. (-v mass n 165214;

SEZ. 1 sent. 02192 del23/02/1988

Per la configurabilità del dolo eventuale occorre la concreta ed effettiva rappresentazione, da parte dell'agente, sia dell'effetto meno grave, che di quello più grave che potrebbe derivare dalla condotta posta in essere coscientemente e volontariamente, nel senso che non è sufficiente la prevedibilità astratta dell'evento più grave, ma è necessaria una previsione concreta, sia pure alternativa ed indiretta, in modo che il soggetto si determina nell'accettazione indifferente dell'uno o dell'altro evento. (V mass n 145219).*

Vedi 145219

SEZ. 1 sent. 05182 del28/04/1987

In tema di omicidio volontario, ai fini dell'accertamento del dolo, valore significante deve attribuirsi alle circostanze oggettive che accompagna la condotta, alle modalità di esse, alla natura del mezzo usato, alle parti del corpo attinente dall'attività aggressiva del colpevole, alla eventuale reiterazione dei colpi ed alla essenza di elementi di segni contrari. Ne consegue che risponde del delitto in esame colui che punti il fucile contro il corpo della vittima; prima di sparare disinnesci la sicura; esploda il colpo da distanza non superiore a tre metri; attinga l'emitorace sinistro, zona cardiaca, della vittima, in quanto mostra di aver agito coscientemente volontariamente con l'intenzione di uccidere, ossia egli abbia preveduto e voluto l'evento letale quale conseguenza della sua condotta. (v mass n 124083; (v mass n 168098; (v mass n 168973). Vedi 124083; Vedi 168098; Vedi 168973

Autonoma citazione, per i suoi dati di evidenza, merita la più recente pronuncia della Corte (sez. I°, 20/11/2000 – 2/2/2001 n. 4399), in tema di concorso anomalo:..”

CORTE D'ASSISE PALMI

“La giurisprudenza di questa Corte si è, da tempo, adeguata ai principi stabiliti dalla Corte Costituzionale, che, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 116 c.p., ha escluso che tale disposizione configuri un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la fattispecie da essa delineata esige anche un rapporto di causalità psicologica, concepito nel senso che il reato diverso o più grave debba potere rappresentarsi alla psiche del concorrente - nell'ordinario svolgersi e concatenarsi dei fatti umani - come uno sviluppo logicamente prevedibile di quello voluto, affermandosi in tal modo la necessaria presenza anche di un coefficiente di colpevolezza (Corte Cost., 31 maggio 1965, n. 42). Nel solco di tale linea interpretativa, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che per la configurazione del concorso anomalo sono necessari tre elementi, e cioè l'adesione dell'agente ad un reato concorsualmente voluto, la commissione, da parte di altro concorrente, di un reato diverso o più grave e, infine, l'esistenza di un nesso causale, materiale e psicologico, fra l'azione del compartecipe al reato inizialmente voluto e il diverso o più grave reato poi commesso da altro concorrente, che deve porsi come il prevedibile sviluppo di quello concordato (Cass., Sez. I, 10 Aprile 1996, Angeloni ed altro; Cass., Sez. I, 9 Novembre 1995, Fortebraccio ed altro). Di tal che l'esclusione della responsabilità ex art. 116 c.p. postula che il reato più grave si presenti come un evento atipico dovuto a circostanze eccezionali e del tutto imprevedibili, mentre allorché la condotta dell'imputato sia connotata non dalla sola prevedibilità, ma dalla effettiva previsione dell'evento diverso e dalla conseguente accettazione del rischio dell'avveramento, non potrà più parlarsi di responsabilità a titolo di concorso anomalo ma piena responsabilità concorsuale ex art. 110 c.p. sotto il profilo del dolo eventuale (Cass., Sez. I, 28 Giugno 1993, Gocuzza ed altro; Cass., Sez. I, 2 Luglio 1993, Grandina Cass., Sez. I, 22 Giugno 1993, Rho). Per tali ragioni limite della sfera di operatività della disposizione di cui all'art. 116 c.p. è segnato dal dolo eventuale: questo si distingue dalle altre figure di dolo per il fatto che mentre nel dolo intenzionale la volontà persegue l'evento scopo finale della condotta o come mezzo ritenuto necessario per conseguire un ulteriore risultato e nel dolo diretto l'evento non costituisce l'obiettivo della condotta ma è accettato dall'agente come certo o altamente probabile, il dolo eventuale è caratterizzato, invece, dal rischio di verificazione e dall'accettazione dell'evento, che nella rappresentazione psichica appare soltanto probabile (Cass., Sez. Un., 14 Febbraio 1996, Mele; Cass., Sez. 12 Ottobre 1993, Gassata; Cass., Sez. Un., 15 Dicembre 1992, Cutruzzolà; Cass., Sez. Un., 6 Dicembre 1991 Casu)



CORTE D'ASSISE PALMI

Si sono già indicate le ragioni per cui la consegna di esplosivo, per danneggiamenti, sia pur a linee di comunicazione e puranco binari, nella specificità del caso emerse non consentono di ritenere la prevedibilità logica della strage, né automaticamente né in rapporto di regolarità causale.

Trattasi in realtà di reato di tale portata e gravità per cui appare di difficile configurazione un concorso colposo, la cui prevedibilità porterebbe, per la difficoltà di una sottovalutazione, ad una più agevole configurazione del dolo eventuale, che si ritiene nella specie insussistente per come già espresso.

Resta la puntualizzazione, attesa la esperienza di letture delle sentenze per segmenti, che nella presente sentenza non si statuisce sulla generale non volizione e non prevedibilità di una strage allorquando venga collocata sostanza esplosiva su binari, perché si tratterebbe di valutazione sicuramente errata, ma si ritiene (ripetendone in sintesi alcune ragioni proprio per evitare fraintendimenti), per la specificità del caso, per le generiche e scarse conoscenze specifiche del Lauro sulla destinazione dell'esplosivo, per l'esistenza di una strategia diversa e per la gestione di essa da parte di persone esperte e in un ambiente (almeno quello cui l'imputato faceva parte) in cui notoriamente gli errori si pagano, che per il Lauro, e solo per lui, per quanto emerge, perché estraneo al contesto operativo e deliberativo, può ritenersi credibile un affidamento certo sull'uso dell'esplosivo per un mero danneggiamento. Ciò perché, chi è esterno al fatto, e correttamente ne risponde giuridicamente anche per una fornitura, non può però essere responsabile di atti che travalicano le sue conoscenze e dati obiettivi di affidamento incidenti sulla prevedibilità concreta. Una diversa valutazione, legata ad una prevedibilità astratta, svincolata dai dati specifici e di contesto, si risolverebbe non su una di ordinaria causalità ma in una sostanziale responsabilità oggettiva

Per il segmento in oggetto, la strage è dunque disvelata, sia pur dopo 30 anni e con sofferta assoluzione, altro è l'esito per correi, che resta estraneo al potere di giudizio di questa Corte.

Il Lauro ha sostenuto che questa è l'unica strage di cui si conosce la verità, ma in realtà emerge anche in questo caso una scoraggiante impunità.

Ha pesato la tardività delle notizie e la deviazione, in certa buona fede, delle indagini.

CORTE D'ASSISE PALMI

Restano morti con autore ma senza condanna processuale, e nessun colpevole, ma gli aspetti di verità emersa, sul fatto, sugli accordi, sulle alleanze, sulle coperture, appaiono comunque dati di verità utili e significativi.

E questo barlume di verità, per quel che di più è emerso nel dibattimento, dove il peso morale diventa impegno di far luce, individuando il dato di novità delle "rendite da attentato" del Silverini, la verificabilità delle stesse, e forse dell'origine, con la indicazione del conto (presso la BNL di Reggio Calabria), oltre che aspetti di complicità, impone, per tali dati di novità, la trasmissione degli atti per l'eventuale esercizio dell'azione penale nei confronti dei finanziatori – mandanti della strage, ove ricorrano i presupposti per la riapertura e per compiute indagini che consentano il processo contro i veri responsabili.

I pagamenti al Silverini per gli attentati, suscettibili di oggettivi accertamenti sul suo conto corrente o deposito, appaiono provare e costituire il concorso di mandanti nella strage, reato peraltro imprescrittibile e, peraltro, anche le indicazioni su accordi taciti e coperture, proprio per l'inizio di luce emersa, potrebbero meritare quei riflettori che non lascino nel buio questo tragico episodio, nel rispetto delle povere persone che vi hanno lasciato la vita. Per tali ragioni, oltre alla statuizione di assoluzione del Lauro, di cui al dispositivo, va disposta la trasmissione degli atti alla competente Procura della Repubblica.

P.Q.M

Visto l'art. 530, comma I°, c.p.p., assolve Lauro Giacomo Ubaldo dal reato a lui ascritto perché il fatto non costituisce reato per mancanza dell'elemento soggettivo.

Giorni 60 per il deposito della motivazione.

Palmi 27/2/2001

Il Presidente – estensore

Salvatore Mastroeni



Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con l'ausilio tecnico del Fin. sc. G.di F. Antonino Trovato.

Depositato in Cancelleria

il 20-04-2001
Il Coll. CANCELLERIA Cancelleria
(Salvatore Trovato)

